



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Principi Contabili Internazionali

GLI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI
ISTITUTI BANCARI ITALIANI ED
EUROPEI: DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9

RELATORE

Prof. Fabio Fortuna

CANDIDATO

Lucia Armiento

Matr. 684631

CORRELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

*Macte nova virtute, puer,
sic itur ad astra.*

Coraggio, fanciullo,
è così che si arriva alle stelle.

Eneide, Publio Virgilio Marone.

Indice

Introduzione	5
1. Il sistema bancario italiano ed europeo nell'ampia cornice dell'UE	8
1.1. Dall'UEM all'Unione Bancaria Europea: brevi cenni	8
1.1.1. La nascita dell'UEM	8
1.1.2. I criteri di convergenza	11
1.1.3. L'Unione Bancaria Europea	13
1.2. L'Eurosistema e la Banca Centrale Europea	18
1.2.1. Principi fondamentali dell'Eurosistema	20
1.2.2. Gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema	22
1.2.3. La struttura organizzativa e di <i>governance</i> della BCE	24
1.2.4. La sottoscrizione al capitale della BCE da parte delle BCN	27
1.3. Il sistema bancario italiano	30
1.3.1. L'evoluzione del sistema bancario italiano	30
1.3.2. Il ruolo della Banca d'Italia	36
1.4. Le novità introdotte dagli Accordi di Basilea	39
1.5. Il bilancio degli istituti bancari e le relative difficoltà di <i>accounting</i>	46
2. Gli strumenti finanziari negli istituti di credito e la loro contabilizzazione: lo IAS 39	59
2.1. Gli strumenti finanziari: cosa sono e come vengono utilizzati	61
2.2. Definizione degli strumenti finanziari secondo lo IAS 32	64
2.2.1. Finalità ed ambito di applicazione	66
2.3. Rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari: lo IAS 39	68
2.3.1. Classificazione delle attività e passività finanziarie	70
2.3.2. La rilevazione e valutazione iniziale degli strumenti finanziari	78
2.3.3. Le valutazioni successive e la <i>derecognition</i>	81
2.3.4. L' <i>impairment test</i> delle attività e passività finanziarie	89
2.4. Gli strumenti finanziari derivati e l' <i>hedge accounting</i>	95
2.5. Criticità dello IAS 39	100
3. Dallo IAS 39 all'IFRS 9: criticità risolte e novità introdotte	103
3.1. Il processo di trasformazione	103

3.2. La nuova disciplina contabile dell'IFRS 9.....	110
3.2.1. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.....	111
3.2.2. La nuova procedura di <i>impairment</i>	125
3.2.3. I nuovi principi di <i>hedge accounting</i>	134
3.3. Gli aspetti critici e l'impatto sul bilancio delle banche.....	140
4. Evidenze empiriche risultanti dai bilanci di alcuni Istituti di	
Credito	143
4.1. Deutsche Bank	144
4.2. Intesa Sanpaolo	150
4.3. Santander.....	159
4.4. Unicredit.....	163
4.5. Analisi comparativa	172
Considerazioni conclusive	175
Bibliografia	179
Sitografia	182
Ringraziamenti	183

Introduzione

Gli strumenti finanziari rappresentano, da sempre, il fulcro dell'attività bancaria e creditizia. Sappiamo bene, inoltre, quanto le banche, e gli intermediari finanziari in generale, rappresentino delle figure centrali nell'economia di un Paese, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista sociale, in quanto molto spesso le dinamiche bancarie si ripercuotono irrimediabilmente anche sui suoi clienti, ovvero piccoli risparmiatori, aziende di tutte le dimensioni e, talvolta, anche le istituzioni. Appunto per il forte impatto di questi strumenti sul bilancio degli intermediari finanziari ci si è resi conto, soprattutto con l'insorgere della crisi finanziaria del 2008, che la loro contabilizzazione fosse affetta da problematiche di estrema rilevanza, che avrebbero potuto comprometterne l'attività dell'ente o, quanto meno, inficiarne gli schemi di bilancio. Sono state proprio le problematiche insorte con la crisi, infatti, che hanno reso necessario l'intervento dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) per la predisposizione di un nuovo principio contabile dedicato a questi strumenti. Nel luglio 2014, quindi, il *board* ha pubblicato l'IFRS9 – *Financial instruments*, con l'obiettivo di risolvere, o almeno mitigare, gli effetti negativi derivanti dalla contabilizzazione secondo il precedente principio contabile IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

Per tutti questi motivi, quindi, data l'attualità dell'argomento e la forte rilevanza di questi strumenti, abbiamo ritenuto fosse interessante poter approfondire questa tematica sia da un punto di vista teorico, studiando in modo preciso ed analitico il contesto di applicazione di questi due principi contabili e la loro stessa dottrina, ottenendo come risultato un confronto sistematico al fine di comprenderli più approfonditamente; sia da un punto di vista più pratico, guardando gli effetti del nuovo principio IFRS 9 sulle realtà contabili e finanziarie di alcune banche.

In particolare, il primo capitolo è dedicato, nella sua prima parte, all'introduzione del sistema bancario europeo ed italiano, con particolare menzione per la Banca Centrale Europea (BCE) e per la Banca d'Italia, passando per una piccola parentesi sulla formazione dell'euro-zona e del nostro attuale sistema monetario. Nella seconda parte, invece, l'attenzione si è spostata sulla regolamentazione bancaria prevista dagli Accordi di Basilea, data la fondamentale importanza che essa ha nelle dinamiche e scelte dell'ente. Infine, come preludio ai successivi capitoli, l'ultimo paragrafo del capitolo introduttivo è incentrato sugli schemi di bilancio bancari, per poter più facilmente capire dove guardare per inquadrare gli impatti e le tematiche legate agli strumenti finanziari.

Con il secondo capitolo, poi, si apre il vero e proprio fulcro di questo lavoro, ossia il confronto tra lo IAS 39 e l'IFRS 9. Questo capitolo, infatti, è dedicato al primo principio che si è occupato di regolamentare la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Innanzitutto, è fornita una definizione di questi strumenti, sia generale che secondo le previsioni dello IAS 32, per poi passare alla piena disciplina dello IAS 39 suddiviso nelle sue varie sezioni, ossia la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, la loro valutazione sia iniziale che successiva, la

derecognition di questi strumenti ed il modello di impairment per essi predisposto in coerenza con lo IAS 36. Una menzione a parte, poi, si sono meritati gli strumenti derivati con i relativi principi di *hedge accounting*, per la particolarità della loro contabilizzazione in sede di bilancio. Infine, come anello di congiunzione al capitolo seguente, sono stati illustrati i principali punti di debolezza del principio e la conseguente necessità di revisione.

Il terzo capitolo, invece, chiude questo confronto illustrando, in primis, il lungo percorso di transizione che ha portato lo IASB all'emanazione del nuovo principio sugli strumenti finanziari. Subito dopo, si entra nello specifico delle novità introdotte dall'IFRS 9, esaminandone singolarmente i tre pilastri, ossia la Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, il nuovo modello di *impairment* ed i nuovi principi di *hedge accounting*.

Infine, con il quarto capitolo, si passa da un piano prettamente teorico, all'analisi concreta di quattro banche, due europee e due italiane, per vedere più da vicino quelli che sono gli effetti reali e tangibili di questo nuovo principio contabile.

Capitolo Primo

1. Il sistema bancario italiano ed europeo nell'ampia cornice dell'UE

Per riuscire ad inquadrare al meglio la realtà del sistema bancario del nostro Paese, bisogna partire dal più ampio contesto europeo, essendo esso stesso una sua parte integrante. È necessario, infatti, analizzare le varie fasi che hanno portato alla costituzione dell'Unione Europea, con la conseguente nascita dell'Unione Bancaria Europea e del Sistema Europeo delle Banche Centrali, al cui vertice si trova la Banca Centrale Europea e di cui fanno parte anche tutte le altre Banche Centrali Nazionali, come la Banca d'Italia.

1.1 Dall'UEM all'Unione Bancaria Europea: brevi cenni

1.1.1 La nascita dell'UEM

L'idea di un'unione, sia economica che monetaria, dei Paesi europei risale al 1952, anno in cui fu costituita la CECA – Comunità Economica del Carbone e

dell'Acciaio, ad opera di sei stati: la Francia, il Belgio, l'Italia, la Germania, il Lussemburgo e l'Olanda. Il fine ultimo di questa unione era quello di mantenere la pace, sottraendo il carbone e l'acciaio, le materie prime protagoniste degli anni della Seconda Guerra Mondiale, al dominio dei singoli Stati.

Sempre negli anni '50 del secolo scorso, questi sei Paesi, forti del successo ottenuto con la CECA, decisero di trasformare questa unione in qualcosa di più grande: l'unione fu, infatti, estesa anche ad altri settori economici, come ad esempio il settore agricolo. È nel 1958, dunque, che prima la CEE – Comunità Economica Europea e poi la CEEA – Comunità Europea per l'Energia Atomica (anche detta EURATOM – *EUROpean ATOMIC energy community*) si affiancano alla CECA. La rete di relazioni prodotte da queste tre unioni si andò rafforzando nel corso degli anni, dando vita alla creazione della Comunità Europea (CE) nel 1967.

È proprio in questi anni che si iniziò a diffondere, tra gli Stati membri, il pensiero di un'area monetaria unica e la previsione di una moneta comune. Fu per questo motivo, che nel 1979 venne istituito lo SME – Sistema Monetario Europeo, il quale aveva il compito di provare a stabilizzare i tassi di cambio vigenti tra le valute dei diversi Paesi aderenti.

Nel 1988 il Consiglio europeo istituì il Comitato Delors¹, al quale assegnò il compito di valutare le modalità ed i tempi per la realizzazione dell'UEM – Unione

¹ Il comitato prendeva il nome da Jacques Delors, all'epoca Presidente della Commissione europea, ed era composto dai governatori delle banche centrali nazionali della Comunità europea. In particolare, da Alexandre Lamfalussy, allora Direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, da Niels Thygesen e Miguel Boyer, in quegli anni rispettivamente Professore di economia in Danimarca e Presidente del Banco Exterior de España (<http://www.ecb.europa.eu>).

Economica e Monetaria. Con la conclusione dei lavori e la redazione del Rapporto Delors, si determinò l'avvio dei negoziati relativi al Trattato sull'Unione europea, che avrebbe di fatto dato origine all'Unione Europea (UE). Il Trattato fu firmato a Maastricht nel febbraio del 1992 (di qui la denominazione "Trattato di Maastricht") ed entrò in vigore il 1° novembre 1993.

Il processo per la realizzazione dell'UEM si rivelò alquanto complesso ed articolato. Erano, infatti, state previste tre fasi nell'arco temporale di circa dieci anni. In particolare, durante la Prima fase (1990-1993) si è ottenuto il pieno conseguimento del mercato unico europeo attraverso l'abbattimento delle barriere interne alla libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi. La Seconda fase (1994-1998), poi, iniziata con la fondazione dell'IME - Istituto Monetario Europeo, è stata incentrata sulla preparazione dell'introduzione della moneta unica, attraverso politiche economiche e monetarie volte ad assicurare la stabilità dei prezzi e la solidità della finanza dei singoli Stati membri.

Infine, con la Terza fase, cominciata il 1° gennaio 1999 con la fissazione dei tassi di cambio, è stata trasferita l'intera competenza, circa la politica monetaria, alla BCE ed è stato introdotto l'Euro come moneta comune².

Tabella 1.1 – Schema riassuntivo delle tre fasi di realizzazione dell'UEM

PRIMA FASE	Completa libertà di circolazione dei capitali
	Rafforzamento della cooperazione fra le banche centrali
	Libero utilizzo dell'ECU (Unità di conto europea, sostituita in

² Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>.

	seguito dall'Euro)
	Miglioramento della convergenza economica
SECONDA FASE	Creazione dell'IME
	Divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali
	Maggiore coordinamento delle politiche monetarie
	Rafforzamento della convergenza economica
	Progressiva realizzazione dell'indipendenza delle Banche Centrali Nazionali
	Lavori preparatori per la Terza fase
TERZA FASE	Fissazione irrevocabile dei tassi di conversione
	Introduzione dell'euro
	Conduzione della politica monetaria unica da parte del SEBC
	Entrata in vigore dei nuovi Accordi Europei di Cambio (AEC II)
	Entrata in vigore del Patto di stabilità e di crescita

Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>

1.1.2 I criteri di convergenza

Bisogna ben distinguere tra i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea e quelli che fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria. Sappiamo bene, infatti, che gli stati membri dell'UE non necessariamente utilizzano l'Euro come moneta legale e, pertanto, non fanno parte dell'UEM. Questo succede in quanto ogni Stato che desidera entrare a far parte dell'UEM deve presentare un altissimo livello di "convergenza sostenibile"³. Affinché tale condizione sia soddisfatta, la Banca Centrale Europea valuta la convergenza economica degli Stati membri dell'UE

³ BCE, (2011) *La Banca Centrale Europea, l'Eurosistema ed il Sistema Europeo di Banche Centrali*.

che chiedono di adottare l'Euro rifacendosi, ad un quadro di riferimento che “si basa sulle disposizioni del Trattato di Maastricht per quanto concerne l'andamento dei prezzi, i saldi di bilancio, i rapporti fra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL), i tassi di cambio, i tassi di interesse a lungo termine e altri fattori rilevanti per l'integrazione e la convergenza economica”⁴.

Questi criteri, così individuati, sono appunto detti criteri di convergenza e tra i più importanti troviamo:

- Un alto grado di stabilità dei prezzi;
- Lo Stato membro non deve essere interessato da una decisione del Consiglio dell'UE relativa all'esistenza di un disavanzo di bilancio eccessivo;
- Un tasso di cambio stabile;
- I tassi di interesse nominali a lungo termine non devono essere superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto alla media dei tassi dei migliori tre Paesi dell'UE in termini di stabilità dei prezzi;
- Solidità della finanza pubblica.

Il rispetto di questi requisiti è fondamentale affinché lo Stato membro si integri nell'area euro senza grandi difficoltà.

Nel 1998 erano undici gli Stati membri dell'UE che erano entrati a far parte anche dell'UEM (Germania, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Austria, Portogallo, Paesi Bassi e Finlandia), rispettando i criteri di convergenza. Successivamente, sempre il previo rispetto dei criteri, altri Paesi hanno aderito

⁴ BCE, (2016), *Rapporto sulla Convergenza*.

all'area euro: la Grecia nel 2001, la Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, la Slovacchia nel 2009, l'Estonia nel 2011, la Lettonia nel 2014 e la Lituania nel 2015. Ad oggi, quindi, solo diciannove dei ventotto⁵ Stati membri dell'UE, partecipano all'UEM, ma non si esclude che in futuro possano scegliere di aderire alla Terza fase del processo anche altri Stati.

1.1.3 L'Unione Bancaria Europea

Con la crisi finanziaria iniziata nel 2007 negli Stati Uniti ed estesi a tutto il mondo l'anno successivo, si è reso sempre più necessario un intervento finalizzato all'ottenimento della stabilità del sistema finanziario europeo.

Ciò si è rivelato di particolare importanza soprattutto nel biennio 2010-2011, in cui si è verificata la crisi dei debiti sovrani nell'area dell'euro. In questa occasione, infatti, è emersa l'instabilità causata dallo stretto rapporto tra il settore finanziario pubblico ed il sistema bancario. È in tale frangente, quindi, che si è ritenuta necessaria l'ideazione di un progetto che portasse alla creazione di un organismo *superpartes* atto a supervisionare e controllare, a livello internazionale, l'operato degli istituti bancari europei.

Nasce, così, nel 2012, l'idea di istituire l'Unione Bancaria Europea, ossia la riforma, attuata dall'Unione Europea, riguardante la vigilanza bancaria, la quale prevede una serie di provvedimenti e misure, che hanno lo scopo di conseguire una molteplicità di obiettivi. Tra questi ultimi, possiamo ricordare, in primo luogo, la volontà di creare un sistema normativo unico, di rafforzare il sistema

⁵ Nel 2016, il Regno Unito ha espresso parere favorevole, tramite un Referendum, per l'uscita del Paese dall'UE. Al momento, sono ancora aperte le trattative affinché ciò avvenga.

finanziario nella zona euro e di monitorare e garantire la solidità delle banche. Una particolare finalità, perseguita dal progetto, è quella di evitare l'intervento pubblico qualora banche di grandi dimensioni si trovassero in situazioni di ingenti difficoltà, poiché ciò comporterebbe ripercussione nel sistema economico e finanziario (cd. paradosso *Too big to fail*).

Tabella 1.2 – Principali obiettivi dell'Unione Bancaria

L'unione bancaria intende rendere il settore bancario europeo:	
più trasparente	applicando in modo coerente regole e principi amministrativi comuni in materia di vigilanza, risanamento e risoluzione delle banche
unificato	assicurando pari trattamento alle attività bancarie nazionali e transfrontaliere e svincolando la solidità finanziaria delle banche dai paesi in cui sorgono
più sicuro	intervenendo in una fase precoce, se le banche versano in difficoltà, per aiutarle a non fallire e procedendo alla loro efficiente risoluzione, ove necessario

Fonte: <https://www.bankingsupervision.europa.eu>

Più precisamente, nel settembre 2012, la Commissione Europea, al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente elencati, ha elaborato diverse proposte, con lo scopo di perseguire il progetto dell'Unione Bancaria Europea. Queste proposte riguardavano, principalmente, tre iniziative: dotare il Sistema Bancario Europeo di un *corpus* comunitario di regole; offrire ai singoli Stati della zona euro un meccanismo comune di vigilanza; e, infine, dotare l'intero Sistema di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi⁶.

⁶ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pag. 123.

Circa il primo punto, è stato stabilito che tutti gli Stati aderenti all'iniziativa debbano rispettare un manuale unico di regole. Queste regole stabiliscono, in primo luogo, i principi cardini, sia giuridici sia amministrativi, del progetto di Unione Bancaria Europea: riguardano, cioè, la regolamentazione e la vigilanza dell'intero settore bancario⁷. Sono compresi, all'interno dell'insieme di norme, anche i requisiti patrimoniali minimi richiesti alle banche, in accordo con i principi dettati dal Comitato di Basilea. Inoltre, il *single rulebook* ha la finalità di prevenire, o di risolvere adeguatamente qualora si fossero già verificate, eventuali crisi bancarie.

Il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU, o *Single Supervisory Mechanism – SSM*) è, invece, il sistema europeo di vigilanza bancaria, che ha il compito fondamentale, data l'evidente carenza di fiducia dei cittadini europei nel sistema bancario causata dalla recente crisi finanziaria, di sorvegliare l'operato delle migliaia di banche presenti nell'area dell'euro, al fine di evitare e prevenire eventuali situazioni di pericolo. Gli attori principali di questo meccanismo sono la Banca Centrale Europea (BCE), che coordina la vigilanza bancaria europea ed ha il potere di condurre valutazioni, ispezioni ed indagini per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione prudenziale dell'Unione Europea, e le Autorità Nazionali Competenti (ANC, o *National Competent Authorities – NCA*) in materia di vigilanza, le quali corrispondono, per quasi tutti gli Stati aderenti alla zona euro, alle Banche Centrali Nazionali. In particolare, la BCE esercita il proprio potere di vigilanza sugli istituti bancari attraverso due forme differenti: in maniera diretta o indiretta. Nel primo caso, si ha vigilanza diretta della BCE

⁷ Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>.

qualora una banca sia considerata significativa, ossia abbia raggiunto almeno uno dei seguenti criteri di significatività⁸:

- L'ammontare totale dei suoi *assets* supera €30 bilioni;
- È una delle tre banche più importanti del suo Paese;
- Ricopre un ruolo di particolare importanza economica per l'economia del proprio Paese o dell'Unione Europea;
- L'ammontare totale dei suoi *assets* supera €5 bilioni ed il rapporto tra le sue attività/passività oltre confine (in più di uno degli altri Stati membri) e le sue attività/passività totali è intorno al 20%;
- Ha richiesto o ricevuto assistenza pubblica, sotto forma di finanziamenti da parte dell'*European Stability Mechanism* o dall'*European Financial Stability Facility*.

Una volta ritenuta significativa, ciascuna banca è sottoposta alla vigilanza di un Gruppo di Vigilanza Congiunta (GCV), ossia una specifica *task-force* costituita da rappresentanti esperti della BCE e dell'Autorità Nazionale Competente del proprio Paese. Ad oggi, le banche ritenute significative, quindi soggette alla diretta vigilanza della BCE, sono 118 in totale e 12 per quanto riguarda l'Italia, ossia: Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca, Banco Popolare di Sondrio, Barclays Bank, Credito Emiliano Holding, ICCREA Banca, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit e Unione di Banche Italiane. Conseguentemente, tutte le restanti banche, che non sono considerate significative, sono sottoposte alla vigilanza indiretta della BCE, esercitata

⁸ Fonte: <https://www.bankingsupervision.europa.eu>

attraverso una stretta collaborazione della stessa con le Autorità Nazionali Competenti, che, in questo caso, esercitano in prima persona il potere di vigilanza.

Infine, nel momento in cui una banca si trova in situazione di *default*, nonostante tutte le misure attuate per evitare che ciò accada, interviene l'ultimo dei tre pilastri su cui si fonda l'Unione Bancaria Europea, ossia il Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU, o *Single Resolution Mechanism – SRM*)⁹. Questo meccanismo prevede tre stadi di avanzamento dell'eventuale crisi di una banca. Innanzitutto, nel primo stadio, ciascuna banca che inizia a trovarsi in situazioni di difficoltà, tali da poterne compromettere il *going concern*, deve elaborare alcuni *recovery plans*, che descrivano in modo dettagliato le misure e i provvedimenti che la banca può attuare per cercare di risolvere la propria situazione di crisi. Tali piani devono essere sottoposti all'attenzione della BCE e conseguentemente approvati.

Nel secondo stadio, invece, le banche riscontrano dei problemi nell'attuazione dei propri piani di rimedio e per tale motivo, le autorità nazionali di vigilanza sono costrette ad intervenire per evitare che la situazione degeneri in modo irreparabile. Quest'ultimo è, appunto, il caso del terzo stadio di avanzamento di una crisi bancaria, ossia il momento in cui la condizione di una banca si è deteriorata a tal punto da non poter più essere salvata. In queste situazioni, pur non potendo più salvare l'istituto bancario, il Meccanismo di Risoluzione Unico interviene per cercare almeno di non compromettere i contribuenti del Paese interessato ed i correntisti della stessa banca, istituendo il Comitato di Risoluzione Unico (CRU, o *Single Resolution Board – SRB*) che opererà a livello centralizzato, secondo

⁹ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pag. 125.

regole sovranazionali, per coordinare le operazioni da attuare. Qualora la situazione lo richiedesse, il Comitato è abilitato alla mobilitazione delle risorse del Fondo di Risoluzione Unico (FRU, o *Single Resolution Fund* – SRF), ossia il fondo specializzato per la risoluzione delle crisi che viene alimentato annualmente da tutte le banche dell'Unione Europea.

1.2 L'Eurosistema e la Banca Centrale Europea

Con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹⁰ e, poi, con il Trattato di Maastricht, anche noto come Trattato dell'Unione Europea (TUE), è stata individuata, sin da subito, la necessità di gestire centralmente ed in modo comune la politica monetaria dei Stati membri della comunità europea. A questo proposito, con il compimento della seconda fase di realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), nascono dapprima l'Istituto Monetario Europeo (IME) ed il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), formato dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) di tutti gli stati membri dell'UE.

La Banca Centrale Europea (BCE), invece, in accordo con il Trattato di Maastricht, sostituisce l'IME nel 1998, quando, con l'adozione della moneta unica, si compie la terza fase di implementazione dell'UEM. Dal 1° gennaio del 1999, quindi, la BCE ha assunto a pieno titolo la direzione della politica

¹⁰ Questo trattato risale al 1957 ed è uno dei due trattati che furono firmati a Roma. Originariamente prendeva il nome di Trattato sulla CEE, mentre deve il suo nome attuale al Trattato di Lisbona del 2009.

monetaria della zona euro, con il trasferimento, ad opera delle BCN dei primi 11 Stati¹¹ partecipanti all'euro, dei propri poteri in ambito di politica monetaria.

Figura 1.1. – L'Europa divisa tra Eurozona ed Unione Europea



Fonte: <https://europa.eu>

In qualità di organo sovranazionale e *superpartes*, per svolgere i propri compiti, la BCE deve necessariamente collaborare con il SEBC, avvalendosi, in questo modo, dell'aiuto fornitole dalle banche centrali nazionali. Si deve, però, far

¹¹ Gli Stati che, oggi, fanno parte della zona euro sono 19. Infatti, ad Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna, si sono aggiunti negli anni anche Grecia, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania.

attenzione al fatto che, come già detto, il SEBC è costituito dall'insieme delle BCN di tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea, includendo, quindi, anche quei Paesi che hanno scelto di non adottare l'euro. Per tale ragione, all'interno del SEBC, si può individuare l'Eurosistema, ossia l'istituzione alla quale prendono parte soltanto la BCE e le BCN degli Stati aderenti alla zona euro. Inoltre, questa distinzione tra SEBC ed Eurosistema risulta fondamentale per comprendere l'estensione territoriale della politica monetaria della BCE, in quanto i Paesi che hanno scelto di non prendere parte all'Eurosistema, hanno conseguentemente scelto anche di non delegare, in capo alla BCE, i propri poteri in tema di politica monetaria.

1.2.1 I principi fondamentali dell'Eurosistema

Alla base della politica monetaria attuata dall'Eurosistema, c'è la volontà di mantenere i prezzi stabili. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto con maggiore facilità, si ritiene che l'operato della BCE debba risultare indipendente da ogni influenza politica¹². Tale indipendenza è dimostrata qualora la BCE e le BCN non abbiano accettato o richiesto interventi esterni circa la politica monetaria o qualsiasi altro oggetto di competenza dell'Eurosistema, né da parte degli organi dell'Unione Europea, né dai singoli Governi nazionali. Questi soggetti, a loro volta, sono tenuti a rispettare l'indipendenza, senza cercare di influenzare gli organi decisionali della BCE. Inoltre, è molto importante notare che la BCE è un organismo distinto, che dispone di un proprio bilancio e il cui capitale è sottoscritto e versato dalla BCN europee.

¹² Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pag. 99.

Un altro principio fondamentale, su cui si fonda l'operato dell'Eurosistema, è quello della trasparenza. La BCE e le altre banche centrali devono, infatti, comunicare “*in modo aperto, chiaro e tempestivo*”¹³ le informazioni più importanti circa le strategie di politica monetaria adottate al fine di mantenere stabili i prezzi. Da questo principio, si evince l'importanza della comunicazione con il pubblico. Solo comunicando informazioni circa le intenzioni e gli obiettivi di politica monetaria, infatti, la BCE può riscuotere credibilità ed efficacia, in quanto dichiarando pubblicamente i propri obiettivi, si possono prevedere anche i conseguenti movimenti del mercato. La trasparenza è, quindi, *condicio sine qua non* per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'Eurosistema.

Infine, essendo la BCE e tutte le BCN dei Paesi della zona euro degli istituti indipendenti, che in quanto tali utilizzano propri strumenti per compiere i propri obiettivi e svolgere le proprie funzioni, si assumono la responsabilità del proprio operato. All'art. 284, par. 3, del TFUE è, infatti, sancito che “la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso”. E', quindi, evidente che il principio di responsabilità del proprio operato va applicato non solo nei confronti del pubblico costituito dai cittadini europei, ma anche verso le altre istituzioni, che sono autorizzate ad esprimere un parere sulle azioni e sulle strategie dell'Eurosistema.

¹³ Fonte: <https://www.ecb.europa.eu>

1.2.2 Gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema

Come abbiamo già sottolineato, e come viene ricordato nel TFUE, l'obiettivo principale del SEBC e dell'Eurosistema è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Questi organismi devono, però, contribuire anche alla realizzazione dell'obiettivo di fondo dell'UE, contenuto nell'art. 3 del TUE, ossia lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Per far ciò, il TFUE ha investito l'Eurosistema della responsabilità circa quattro fondamentali compiti¹⁴:


1. Definizione ed attuazione della politica monetaria unica per l'eurozona;
2. Svolgimento delle operazioni in materia di tassi di cambio;
3. Custodia e gestione delle riserve ufficiali di valuta di tutti gli Stati membri (cd. gestione di portafoglio);
4. Promozione e gestione del sistema dei pagamenti.

In particolare, circa il primo punto, la strategia in ambito di politica monetaria dell'Eurosistema si basa sulla presenza di due approcci (cd. pilastri) complementari: l'analisi economica e l'analisi monetaria. La prima si fonda sull'assunto che, nel breve periodo, l'inflazione è causata dall'incontro tra domanda e offerta sia sui mercati reali che sui mercati finanziari. In questo senso, quindi, l'analisi economica consiste nell'analisi degli shock che colpiscono l'economia dell'eurozona e delle variabili macroeconomiche fondamentali. L'analisi monetaria, invece, parte dal presupposto che l'inflazione deriva dall'andamento della massa monetaria, per cui bisogna analizzare le tendenze

¹⁴ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pag. 100.

monetarie con lo scopo di poter indagare i rischi dell'inflazione anche nel medio-lungo termine.

Tabella 1.3. – Strategie di politica monetaria



Fonte: Auto elaborazione sulla base di quanto previsto dal Bollettino mensile della BCE, novembre 2000

Circa l'intervento sul mercato dei cambi, invece, è utile precisare che le decisioni in merito sono prese dalla BCE congiuntamente all'ECOFIN, ossia il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'UE, che può anche essere demandato a concludere accordi formali di cambio per l'euro e a formulare delle linee guida generali per la politica di cambio da adottare all'interno dell'Eurosistema.

Per quanto riguarda il terzo punto, poi, la BCE gestisce un portafoglio di valute al fine di avere delle riserve ufficiali per assicurarsi un certo grado di liquidità in

operazioni in valuta estera. Il portafoglio di riserve ufficiali della BCE, infatti, contiene dollari statunitensi, yen giapponesi, renminbi cinesi ed oro. La composizione di queste riserve, inoltre, non è uguale nel tempo, ma varia al variare delle condizioni di mercato delle attività in cui la BCE investe.

Infine, per quanto concerne la gestione dei pagamenti, nel novembre 2007 è stato avviato il sistema TARGET2¹⁵, ossia il sistema che permette di effettuare pagamenti a regolamento lordo in tempo reale nel territorio europeo, sia da un Paese all'altro che all'interno dello stesso Paese. La sigla TARGET, infatti, sta per *Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system*. Questo sistema, in particolare, è stato messo a punto per far sì che le banche europee possano gestire in modo automatico, veloce ed efficiente le proprie esigenze di liquidità.

1.2.3 La struttura organizzativa e di *governance* della BCE

La Banca Centrale Europea, come abbiamo visto, svolge il ruolo di protagonista tra i vari attori dell'Eurosistema. Per riuscire a capire come essa agisce, dobbiamo necessariamente partire dalla sua struttura organizzativa, che si basa su due concetti fondamentali:

- L'accentramento decisionale, che consiste nel convogliare il potere decisionale in tre organi interni della BCE per garantire un efficace

¹⁵ BCE, (2011), *La Banca Centrale Europea, l'Eurosistema ed il Sistema Europeo di Banche Centrali*, pag. 27.

coordinamento delle BCN e per evitare problemi in merito a decisioni ritardate;

- Il decentramento operativo, che ha la funzione di agevolare il processo di attuazione prevedendo che le banche continuino a mantenere rapporti diretti con le proprie BCN, al fine di rendere anche meno onerosi i costi di adeguamento alle politiche comunitarie.

L'accentramento decisionale, in particolare, è identificato nei tre organismi decisionali di cui si compone la BCE: il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed il Consiglio generale.

Il primo organo, cioè il Consiglio direttivo, è composto dai sei membri del Comitato esecutivo e dai 19 governatori delle BCN dei Paesi dell'eurozona ed è il principale organo decisionale della BCE. Di norma, si riunisce due volte al mese nella sede della BCE a Francoforte sul Meno, in Germania e con cadenza quasi bimestrale si esprime sugli andamenti economici e monetari, assumendo anche le relative decisioni in materia di politica monetaria¹⁶. La competenza del Consiglio, data la composizione dei suoi membri, è esercitata soprattutto in ambito della politica monetaria della zona euro, con decisioni circa i tassi di interesse, l'offerta di riserve all'interno dell'Eurosistema, etc. Con l'ingresso della Lituania nell'eurozona, nel 2015, si è superato il limite, previsto dal TFUE, di 18 rappresentanti delle BCN e per tale motivo si è dovuto abbandonare il principio secondo cui ogni rappresentante godeva di un voto in Consiglio, a favore del sistema di rotazione dei voti, per preservare la capacità di azione del Consiglio stesso. Questo sistema di rotazione, infatti, divide i 19 governatori delle BCN in

¹⁶ Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>.

due gruppi, in base alle dimensioni del settore finanziario del Paese. Il primo gruppo è costituito dai Paesi che occupano le prime cinque posizioni in questa classifica, che sono appunto Germania, Francia, Italia, Spagna ed Olanda, i quali dispongono in Consiglio di 4 voti, per cui in ogni riunione è stabilito che uno di questi cinque governatori non esprima il proprio voto. Nel secondo gruppo, poi, troviamo gli altri 14 Paesi che, invece, godono di soli 11 voti, per cui in ogni riunione non uno, ma bensì tre governatori non sono autorizzati a votare. Il secondo organo collegiale, invece, è il Comitato esecutivo, i cui membri sono nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Europeo, con un mandato non rinnovabile di otto anni. Il Comitato, quindi, comprende il presidente ed il vicepresidente della BCE, che al momento sono individuati rispettivamente in Mario Draghi e Vítor Constâncio, ed altri quattro membri. In generale, questo organo ha l'incarico di preparare le riunioni del Consiglio direttivo, di cui fa parte e di eseguire la politica monetaria dell'eurozona stabilita in seno al Consiglio.

Inoltre, il terzo organo collegiale della BCE è il Consiglio generale, che a differenza del Consiglio direttivo, è composto dal presidente e vicepresidente della BCE e dai governatori delle BCN dei 28 Stati dell'UE. Quest'organo ha ereditato i compiti che erano stati precedentemente svolti dall'IME e, quindi, provvede alle funzioni consultive della BCE, alla redazione del rapporto annuale, alla fissazione dei tassi di cambio delle monete degli Stati non aderenti all'euro, alla raccolta delle informazioni statistiche, etc. Questo organo collegiale viene considerato "di passaggio", in quanto è previsto il suo scioglimento nel momento in cui tutti gli Stati membri provvedano all'adozione della moneta unica. Vista la situazione attuale, quest'ultimo ci sembra uno scenario abbastanza lontano e, per

tale motivo, riteniamo sia erroneo classificare il Consiglio generale come provvisorio.

Infine, la *governance* della BCE prevede, in aggiunta ai tre organi decisionali: il Comitato di audit, composto da 5 membri, che coadiuva il Consiglio direttivo nella sorveglianza sui controlli interni e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti; il Comitato dei revisori interni, che offre servizi di revisione e consulenza ed ha l'incarico di elaborare il piano di revisione sia dell'Eurosistema che del Meccanismo di Vigilanza Unico; vari livelli di controllo sia esterni, espletati da revisori esterni e dalla Corte dei Conti europea, sia interni, che sono di diretta competenza del Comitato esecutivo.

1.2.4 La sottoscrizione al capitale della BCE da parte delle BCN

Essendo un organismo dotato di personalità giuridica ed esercitando le proprie funzioni in osservanza del principio di indipendenza, come abbiamo già detto, la BCE predispone un bilancio autonomo ed è dotata di capitale proprio. Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata della Lituania nell'Eurozona, il capitale della BCE ammonta a quasi 10.825€ miliardi ed è interamente sottoscritto dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati membri dell'UE¹⁷.

In generale, le quote di partecipazione di ciascuna BCN al capitale della BCE sono correlate al peso che il rispettivo Stato assume nell'Unione Europea sia in termini di popolazione totale che in termini di prodotto interno lordo (PIL). La

¹⁷ Questi dati sono aggiornati al 1° gennaio 2015 e rintracciabili nella sezione “Sottoscrizione del capitale” del sito della BCE <https://www.ecb.europa.eu>.

BCE, inoltre, ha l'obbligo di controllare queste quote ogni cinque anni e di adeguarle qualora un nuovo Paesi entri a far parte dell'UE o dell'Eurozona. In particolare, esistono due diverse categorie di quote di partecipazione al capitale della BCE e sono, rispettivamente, quelle dei Paesi che hanno scelto di adottare la moneta unica e quelle dei Paesi che non fanno parte dell'Eurozona.

Per quanto riguarda, infatti, l'ammontare di capitale sottoscritto dalle BCN dei 19 Stati membri che fanno parte dell'Eurosistema, esso ammonta ad un totale di 7.619€ miliardi, ripartiti rispettivamente secondo seguente tabella.

Tabella 1.4. – Partecipazione al capitale della BCE da parte delle BCN dell'Eurozona

Banca centrale nazionale	Quota di partecipazione al capitale della BCE (in %)	Capitale versato (in euro)
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgio)	2,4778	268.222.025,17
Deutsche Bundesbank (Germania)	17,9973	1.948.208.997,34
Eesti Pank (Estonia)	0,1928	20.870.613,63
Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda)	1,1607	125.645.857,06
Bank of Greece (Grecia)	2,0332	220.094.043,74
Banco de España (Spagna)	8,8409	957.028.050,02
Banque de France (Francia)	14,1792	1.534.899.402,41
Banca d'Italia (Italia)	12,3108	1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus (Cipro)	0,1513	16.378.235,70
Latvijas Banka (Lettonia)	0,2821	30.537.344,94
Lietuvos bankas (Lituania)	0,4132	44.728.929,21
Banque centrale du Luxembourg (Lussemburgo)	0,2030	21.974.764,35
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta)	0,0648	7.014.604,58
De Nederlandsche Bank (Paesi Bassi)	4,0035	433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austria)	1,9631	212.505.713,78
Banco de Portugal (Portogallo)	1,7434	188.723.173,25
Banka Slovenije (Slovenia)	0,3455	37.400.399,43
Národná banka Slovenska (Slovacchia)	0,7725	83.623.179,61
Suomen Pankki - Finlands Bank (Finlandia)	1,2564	136.005.388,82

Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>

In questo caso, i profitti e le perdite della BCE sono ripartiti in quota percentuale tra le BCN, che, quindi, si qualificano in un certo senso come veri e propri “azionisti”. È previsto, infatti, dall’art. 33 dello Statuto del SEBC e della BCE, che il profitto netto della BCE sia destinato, in primo luogo, al fondo di riserva generale per un importo stabilito dal Consiglio direttivo¹⁸, entro il limite del 100% del capitale, ed in secondo luogo, qualora vi sia un rimanente profitto, alle BCN dell’Eurozona in proporzione alle loro quote di partecipazione. Allo stesso modo, in caso di perdita della BCE, interviene il fondo di riserva generale, ma qualora questo non fosse sufficiente alla copertura dell’intera perdita, sono tenute ad intervenire, previo consenso del Consiglio direttivo, le BCN appartenenti all’Eurosistema con il reddito monetario ottenuto dall’esercizio finanziario in corso.

Tabella 1.5. – Partecipazione al capitale della BCE da parte delle BCN dei Paesi non appartenenti all’Eurozona

Banca centrale nazionale	Quota di partecipazione al capitale della BCE (in %)	Capitale versato (in euro)
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (Bulgaria)	0,8590	3.487.005,40
Česká národní banka (Repubblica Ceca)	1,6075	6.525.449,57
Danmarks Nationalbank (Danimarca)	1,4873	6.037.512,38
Hrvatska narodna banka (Croazia)	0,6023	2.444.963,16
Magyar Nemzeti Bank (Ungheria)	1,3798	5.601.129,28
Narodowy Bank Polski (Polonia)	5,1230	20.796.191,71
Banca Națională a României (Romania)	2,6024	10.564.124,40
Sveriges riksbank (Svezia)	2,2729	9.226.559,46
Bank of England (Regno Unito)	13,6743	55.509.147,81

Fonte: <http://www.ecb.europa.eu>

¹⁸ Tale importo non può in nessun caso superare il 20% del profitto netto.

Per quanto riguarda, invece, le restanti BCN europee che hanno scelto di non adottare la moneta unica, come illustrato nella Tabella 1.5, esse sono tenute al solo versamento di una percentuale della propria quota di partecipazione al capitale della BCE, come contributo per la partecipazione al SEBC. Questa percentuale, al momento, corrisponde al 3,75% ed il capitale totale versato da queste BCN è pari a 120€ milioni, ripartiti come si evince dalla tabella seguente.

1.3 Il sistema bancario italiano

1.3.1 L'evoluzione del sistema bancario italiano

Durante il periodo tra il 2007 ed il 2014, nel pieno degli avvenimenti dovuti alla crisi finanziaria, l'Italia ha subito una perdita di circa 10 punti percentuali del PIL ed ha assistito ad una continua diminuzione del numero degli istituti di credito presenti nel Paese, dovuto a fusioni tra vari istituti oppure a riorganizzazioni dei gruppi bancari. La diminuzione del numero di banche ha, però, portato anche ad una perdita in termini di produttività del settore industriale italiano, in quanto con la riduzione degli istituti di credito e con le norme previste dagli Accordi di Basilea II e III¹⁹, per le PMI italiane è stato sempre più difficile ricorrere al finanziamento esterno e, quindi, fronteggiare le difficoltà della crisi.

Per tutti questi motivi, negli ultimi anni e soprattutto a partire dal 2015, il sistema bancario del nostro Paese è stato oggetto di numerose riforme che hanno cercato di risolvere, almeno in parte, le conseguenze derivanti dalla profonda recessione.

¹⁹ Si rimanda al paragrafo successivo 1.4.


Queste riforme, infatti, hanno cercato di rafforzare il settore bancario italiano, utilizzando una strategia governativa finalizzata al conseguimento di tre principali obiettivi²⁰:

- Consolidare il sistema bancario rafforzando le banche più grandi, al fine di costituire una solida base su cui poter costruire una più efficace ripresa;
- Ridurre significativamente il tempo di recupero dei crediti, procedendo ad un'opportuna revisione delle procedure concorsuali, propedeutica ad un'effettiva ed efficace riforma della legge fallimentare;
- Instaurare una serie di iniziative per facilitare l'apertura di ulteriori canali di finanziamento che possano essere utilizzati dalle imprese del nostro territorio in alternativa alle banche (cd. Finanza per la crescita).

Tra queste riforme, in particolare, ricordiamo: la riforma delle Banche Popolari, l'autoriforma delle Fondazioni bancarie, la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), l'introduzione del meccanismo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS), e la riduzione delle tempistiche di recupero crediti.

²⁰ Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2016), *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*, pag. 4.

Figura 1.2. – Le principali riforme del Sistema Bancario Italiano



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2016), Evoluzione e riforme del settore bancario italiano, pag. 3.

Per consentire il raggiungimento del primo dei tre obiettivi elencati precedentemente, è stata attuata una profonda riforma delle Banche Popolari e delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), al fine di modernizzare il settore bancario italiano ed affrontare i problemi legati alla struttura stessa del nostro sistema finanziario. Per quanto riguarda le Banche Popolari, le modifiche apportate al Testo unico bancario (TUB), ossia il d.lgs. 385/1993, con il parere favorevole della BCE, hanno introdotto dei nuovi limiti dimensionali per l'adozione della forma di Banca Popolare ed hanno disposto che tutte le Banche Popolari con attivo superiore ad 8€ miliardi siano trasformate in S.p.A. Circa le fusioni ed acquisizioni messe in atto da questo tipo di banche, poi, si è stabilito che tali decisioni siano sottratte alle previsioni dei singoli statuti di ogni istituto e

siano, invece, disciplinate in modo univoco a livello nazionale. Inoltre, è stata introdotta la possibilità, per queste banche, di emettere strumenti finanziari dotati di particolari diritti patrimoniali e di voto.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), invece, è stata introdotta dal D.L. 18/2016, denominato “*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*”, ed è stata ideata con l’intento di alleviare la frammentazione in seno al sistema bancario nazionale e di ridurre in modo considerevole quelle che sono le debolezze strutturali di questo tipo di banca, ossia la stretta dipendenza con il territorio in cui è esercitata l’attività bancaria e l’esigua dimensione delle banche appartenenti a questa tipologia. La novità più importante, introdotta dalla riforma, ha riguardato la possibilità, in caso di esigenze patrimoniali o in momenti di prolungata difficoltà finanziaria, di reperire il capitale anche attraverso il ricorso al capitale di soggetti terzi non appartenenti al sistema cooperativo.

Sempre al fine di consolidare il sistema bancario, nel 2015, l’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha stipulato un protocollo con il Presidente dell’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri), Giuseppe Guzzetti, per dare il via all’autoriforma delle Fondazioni Bancarie²¹. In questo protocollo, infatti, erano esplicitamente contenute tutte le indicazioni principali per permettere il compimento di questa riforma. In primis, è stato previsto che, in ragione di una migliore diversificazione, le fondazioni non

²¹ Ministero dell’Economia e delle Finanze, (2016), *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*, pag. 10.

possono investire con un importo superiore al 33% del proprio attivo patrimoniale in un unico soggetto. Inoltre, alle Fondazioni non è consentito né di emettere strumenti derivati, salvo finalità di copertura del rischio, ed il ricorso a forme esterne di indebitamento, se non per forti esigenze di liquidità. Con la firma del protocollo, le Fondazioni hanno, inoltre, si sono espressamente impegnate per garantire la propria trasparenza, con lo scopo di mettere fine definitivamente all'avvicendamento tra le Fondazioni e la politica locale, che spesso in passato ha procurato effetti negativi sulla gestione di questi istituti.

Guardando al secondo obiettivo da raggiungere, ossia ridurre in modo significativo il tempo di recupero dei crediti, è facile intuire che ciò si sia reso necessario visti i tempi eccessivamente troppo lunghi che si osservavano in Italia per i contenziosi. Si è cercato, però, di ovviare a questa grande lacuna del nostro sistema bancario con due tipi di interventi:

- L'istituzione del processo civile telematico, con il quale si è potuto ridurre sensibilmente i tempi medi di attesa per la conclusione del primo grado di giudizio delle cause civili;
- L'istituzione del tribunale delle imprese, che rappresenta un'istituzione formata da un insieme di corti specializzate nella risoluzione delle controversie di tipo commerciale e che ha permesso di poter concludere in modo molto più veloce questo tipo di contenziosi.

Inoltre, al fine di snellire ulteriormente le procedure in tema di recupero crediti, sono state previste due ulteriori alternative: la sottoscrizione del "Patto marciano"

e le agevolazioni in materia di vendite immobiliari all'asta²². In particolare, il “Patto marciano” prevede, in concomitanza con la concessione di un finanziamento, la stipula di un contratto accessorio di cessione di un bene immobile a garanzia del credito. In questo caso, in caso di inadempienza del debitore, la banca prenderebbe possesso del bene senza dover ricorrere al sistema giudiziario, comportando, in questo modo, l'estinzione anticipata del credito. Per quanto riguarda le agevolazioni circa le vendite immobiliari all'asta, invece, è stata prevista una riduzione dell'imposta di registro, al fine di rendere più percorribile il recupero del credito attraverso l'escussione dei beni del debitore inadempiente.

L'ultima delle riforme sopraelencate è, inoltre, quella che ha istituito la Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS), ossia lo strumento con cui il Tesoro ha fornito alle banche una via d'uscita per lo smaltimento delle sofferenze bancarie. Questa garanzia, infatti, viene fornita dallo Stato per i soggetti che ne fanno richiesta e può riguardare solamente le somme senior delle cartolarizzazioni, ossia quelle che devono sopportare le eventuali perdite solo in ultima istanza. Il prezzo attribuito alla garanzia è definito dal mercato, affinché non sia possibile eludere il divieto in materia di aiuti di Stato espressamente sancito dalla Commissione Europea.

Infine, un'ultima tappa di questo percorso evolutivo, ha previsto l'istituzione del Fondo di Investimento Alternativo (FIA), denominato anche Fondo Atlante, le cui finalità sono quelle di assicurare le operazioni di aumento di capitale di quelle

²² Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2016), *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*, pag. 11.

banche che si trovano in oggettive difficoltà di mercato, dare ampio spazio e possibilità di crescita al mercato italiano delle cartolarizzazioni e, poi, attirare gli investimenti di medio-lungo periodo nel nostro settore bancario offrendo rendimenti più attraenti.

1.3.2 Il ruolo della Banca d'Italia²³

Nello sviluppo del sistema bancario italiano, particolare importanza ha ricoperto la nascita della Banca d'Italia, istituita nel 1893 con la legge n. 449. In realtà, però, come afferma Carlo Maria Cipolla, indicare una data ben precisa potrebbe risultare fuorviante poiché *“la Banca centrale è un organismo che si sviluppò nel corso del tempo acquisendo progressivamente funzioni, compiti e fisionomia nuovi e sempre più complessi, instaurando relazioni via via più intricate e delicate col resto del sistema bancario e finanziario, con il potere politico, con il sistema economico in genere”*²⁴. Lo scopo principale della legge 449 fu, quindi, quello di risanare e riordinare gli istituti di emissione: creando una banca centrale. In questo modo, infatti, si riusciva a dare maggiore importanza ad un istituto di emissione rispetto agli altri già presenti, permettendo di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione di monete e banconote.

Nata inizialmente come società per azioni di diritto privato, oggi la Banca d'Italia rappresenta, come stabilito dall'art. 1 dello Statuto, un istituto di diritto pubblico con regole ben diverse da quelle di una normale società. Tale disposizione, volta

²³ Fonte: <http://www.bancaditalia.it>

²⁴ C.M. Cipolla, *Collana storica della Banca d'Italia – Prefazione*.

ad evitare che la proprietà della Banca Centrale possa cadere nelle mani di soggetti privati, è stata funzionale e necessaria per evitare il sorgere di possibili conflitti di interesse, dal momento che tale organo ha il compito di perseguire interessi di natura pubblica e non privata. È previsto, infatti, che la possibilità di investire nel capitale della Banca d'Italia, acquisendo in tal modo lo status di socio, venga concessa solo a banche, società assicurative, fondazioni, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione con sede in Italia, nel limite massimo del 3%. Questa situazione potrebbe apparire ugualmente conflittuale e confusa se si pensa che la Banca centrale, che ha in primis l'onere di vigilare sulle altre banche nazionali, è in realtà controllata in parte da queste ultime. Ciò è facilmente comprensibile, però, se si pensa che i detentori delle quote hanno in ogni caso poteri abbastanza limitati, che si riducono quasi completamente alla nomina dei membri del Consiglio Superiore il quale, come stabilito dall'art. 19 dello Statuto, *“non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali”*.

Come abbiamo già detto, la Banca d'Italia nasce, innanzitutto, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza nel settore bancario. Ad oggi, però, le sue principali funzioni hanno l'intento di salvaguardare la stabilità economica e finanziaria, al fine di garantire un efficace sviluppo economico del Paese. In quanto componente dell'Eurosistema, tra i suoi compiti, rientra anche: partecipare alle decisioni in ambito di politica monetaria europea; gestire le proprie riserve valutarie e una quota di quelle della BCE; produrre le banconote in euro per la quota di

competenza del Paese, in quanto è responsabile anche delle azioni di contrasto della contraffazione nell'ambito nazionale.

Per conto dello Stato italiano, la Banca agisce come gestore della tesoreria nell'ambito del settore pubblico ed espleta un'intensa ed attenta analisi in campo economico-finanziario e giuridico, con l'intento di accreditare e rafforzare le decisioni in ambito di politica monetaria.

Inoltre, la Banca d'Italia è l'autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico sulle banche. In qualità di Autorità di Vigilanza del settore bancario e creditizio, quindi, svolge un preciso compito di controllo delle attività degli intermediari finanziari e ne certifica l'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni europee, sempre con l'intento di riuscire a garantire una certa stabilità del settore e del sistema finanziario.

Come membro del Meccanismo di Risoluzione Unico europeo delle banche in crisi, invece, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi, svolge compiti di istruttoria ed operativi, con il fine ultimo di voler, sempre, preservare la stabilità finanziaria ed economica del Paese e dell'Eurozona.

Infine, nell'ambito delle proprie attività, la Banca d'Italia ricopre anche numerose funzioni a livello internazionale. A tal fine, presso la Banca d'Italia, è stata istituita l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) che gode di una particolare autonomia nei confronti dell'Istituto e si occupa principalmente di attività in ottica di prevenzione sia del riciclaggio che del finanziamento del terrorismo.

1.4 Le novità introdotte dagli Accordi di Basilea

Per fronteggiare l'aumento della complessità e del rischio dell'economia reale a seguito della globalizzazione, il sistema bancario ha sentito l'esigenza di una più efficiente gestione del rischio. Per questo motivo, nel 1974, i governatori delle BCN dei Paesi del G10²⁵ decisero di istituire il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, con la finalità di favorire la cooperazione tra le banche centrali dei vari Paesi per ottenere una maggiore stabilità finanziaria attraverso la regolamentazione comune del sistema finanziario internazionale.

Nel 1988, il Comitato produsse il primo Accordo di Basilea, noto come Basilea I, al quale sono susseguiti, fino ad oggi, altri due accordi denominati Basilea II e Basilea III, rispettivamente nel 2004 e nel 2010.

In particolare, con Basilea I, il Comitato perseguì l'obiettivo di emanare i primi requisiti patrimoniali minimi delle Banche, al fine di limitare, in contesti normativi poco regolamentati, il libero arbitrio degli istituti bancari. Con questo accordo, per la prima volta, è stato introdotto il *risk-based capital ratio* che corrisponde alla quota di capitale destinata a proteggere i correntisti dal rischio che gli attivi bancari risultino insufficienti a ripagare i debiti. Tale requisito patrimoniale, infatti, risponde alla necessità di contrastare sia il rischio di credito, derivante dall'intermediazione creditizia, sia il rischio di mercato, derivante dalla compravendita in proprio di strumenti finanziari da parte della banca. Era previsto, inoltre, che la quota di capitale raggiungesse almeno l'8% e che gli attivi

²⁵ I Paesi, in realtà, erano 11, poiché sin dal 1964 si era unita al G10, composto da Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia, anche la Svizzera.

bancari fossero ponderati e classificati in base alla tipologia di debitore e all'eventuale presenza di garanzie.

Questo accordo, però, pur rappresentando un grande passo avanti verso la regolamentazione internazionale degli istituti di credito, presentava dei grandi limiti. Esso, infatti, considerava solo il rischio di credito, non considerava la diversificazione di portafoglio come elemento di riduzione del rischio, non riusciva a discernere gli attivi bancari in base all'effettivo rischio di controparte e, infine, non veniva presa in considerazione la scadenza del prestito, ossia la *maturity* del credito²⁶.

Proprio da questi limiti, in seguito alla crisi delle tigri asiatiche alla fine degli anni '90, ha preso il via il processo di revisione del primo Accordo di Basilea, che ha portato, nel 2007, dopo una lunga fase di consultazioni con le autorità di vigilanza dei vari Paesi, alla definitiva attuazione del secondo Accordo di Basilea, noto come Basilea II. Con questo nuovo accordo, è stata introdotta la struttura basata su tre pilastri, che riguardano rispettivamente i requisiti patrimoniali minimi, il controllo prudenziale e la disciplina di mercato.

In particolare, i requisiti patrimoniali minimi del primo pilastro sono ridefiniti in modo più preciso, prendendo in considerazione, oltre al rischio di credito, anche il rischio operativo e di mercato e che il rischio di credito è calcolato in modo più attendibile con metodologie avanzate di *internal rating*. A questo proposito, le banche possono scegliere tra due diverse metodologie di misurazione del rischio di credito. Il primo metodo, denominato Approccio Standard, consiste nell'affidare la valutazione delle imprese ad agenzie di rating esterne autorizzate


²⁶ Campanella F., Zampella A., (2014), *La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario*, Maggioli Editore, pag. 5.

dall'Autorità di Vigilanza, ma qualora l'impresa sia sprovvista di rating si applicano le stesse percentuali di ponderazione che erano previste in Basilea 1. Il secondo metodo, invece, denominato *Internal Rating Based Approach* (IRB), è stato previsto per le aziende di maggiori dimensioni che possono costruire internamente i propri sistemi di rating. In questo caso, sono previsti due approcci: un approccio base (*Foundation*) per le banche che hanno ancora poca esperienza nell'ambito del rating ed un approccio avanzato (*Advanced*) che, invece, è previsto per quelle banche che hanno già dimostrato di aver sviluppato strumenti efficaci di controllo del credito. Qualsiasi sia l'approccio scelto, però, il metodo IRB prevede l'implementazione di un *credit rating system* (CRS) complesso, che sia il frutto di una funzione continua di quattro input²⁷:

- *Probability of Default* (PD), ossia la probabilità che un'impresa diventi inadempiente;
- *Loss Given Default* (LGD), ossia la quota di credito che si ritiene irrecuperabile in caso di default dell'impresa;
- *Exposure At Default* (EAD), ossia l'esposizione al momento del default dell'impresa;
- *Maturity* (M), ossia la vita residua del credito.

²⁷ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pagg. 360 - 361.

Figura 1.3. – Schema riassuntivo del metodo IRB



APPROCCIO ADVANCED

Fonte: Auto elaborazione

Queste quattro variabili, quindi, confluiscono in una funzione che dà come risultato il coefficiente di ponderazione da applicare all'impresa. Inoltre, la differenza sostanziale tra approccio base e approccio avanzato sta nel fatto che il primo stima internamente soltanto la probabilità di default (PD), utilizzando per le altre variabili i parametri offerti dall'Autorità di Vigilanza, mentre il secondo stima internamente tutte le variabili.

Nel secondo pilastro, poi, si cerca di accrescere i poteri di controllo delle Autorità di Vigilanza, che dovranno verificare l'applicazione interna, da parte degli istituti di credito, di procedure organizzative per la misura e la gestione dei propri rischi. Inoltre, questa interazione tra banche ed Autorità di Vigilanza è utile nella prospettiva di un intervento repentino ed efficace nel caso in cui si manifestino dei rischi.

Infine, con il terzo pilastro riguardante la disciplina di mercato, Basilea II obbliga le banche a fornire maggiori informazioni al mercato, in ottemperanza al principio della trasparenza, affinché gli investitori possano verificare autonomamente ed in maniera chiara le condizioni di rischio delle singole banche. In questo modo, quindi, il mercato instaurerà un meccanismo di “autoselezione” in cui saranno sanzionate, con tassi più alti o con l’assenza di finanziamento, le banche ritenute troppo rischiose.

L’Accordo di Basilea II, però, con l’impostazione appena descritta, ha causato una riduzione del credito nei confronti delle imprese con minore qualità creditizia, in modo tale da non vincolare una quota maggiore di capitale di rischio, secondo quanto previsto dai requisiti patrimoniali minimi. Tutto ciò ha, quindi, procurato una riduzione significativa del credito verso le PMI, mettendo in difficoltà, in modo particolare, il sistema imprenditoriale italiano costituito principalmente da questo tipo di imprese²⁸.

In seguito, già a partire dal 2007, l’accentuarsi della crisi economico-finanziaria ha evidenziato gli elementi di debolezza del sistema bancario che non erano stati presi in considerazione dall’Accordo di Basilea II. Con la crisi, infatti, è emerso che le banche avevano fatto largo uso, nel corso degli anni, della leva finanziaria dentro e fuori bilancio, ma soprattutto che la base patrimoniale e le riserve di liquidità non erano sufficienti ad affrontare le nuove e crescenti difficoltà. Per tutti questi motivi, il Comitato di Basilea ha dovuto riformulare la regolamentazione circa l’adeguatezza patrimoniale. L’insieme delle modifiche apportate all’Accordo

²⁸ Campanella F., Zampella A., (2014), *La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario*, Maggioli Editore, pag. 38.

di Basilea II, ha quindi portato alla nascita, nel 2010, dell'Accordo di Basilea III che "ha il fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del settore bancario"²⁹. Le novità di quest'ultimo accordo hanno interessato, in modo particolare, i requisiti patrimoniali minimi del primo pilastro di Basilea II, lasciando pressoché invariati gli argomenti del secondo e terzo pilastro.

In particolare, per ciò che concerne il capitale, Basilea III definisce il patrimonio di vigilanza come la somma algebrica di due elementi distinti: il patrimonio di base, anche detto *Tier 1* (composto a sua volta dal *Common Equity Tier 1* e dal *Tier 1 aggiuntivo*) che rappresenta il patrimonio in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa ed il patrimonio supplementare, detto anche *Tier 2*, che deve essere in grado di assorbire le perdite in caso di crisi. In rapporto alle attività ponderate per il rischio (*Risk Weighted Assets*, RWA), le banche devono rispettare, quindi, dal 1° gennaio 2015, tre nuovi requisiti minimi:

$$\frac{\text{Common Equity Tier 1}}{\text{RWA}} = 4,5\%$$

$$\frac{\text{Patrimonio di base}}{\text{RWA}} = 6\%$$

$$\frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{RWA}} = 8\%$$

Inoltre, al fine di ridurre i futuri effetti pro ciclici negativi, è stata evidenziata la necessità per le banche di ulteriori dotazioni patrimoniali per garantire il pieno assorbimento delle perdite ed evitare, in questo modo, la rigidità operativa. A tal fine, Basilea III ha introdotto due *buffer*: il buffer di conservazione del capitale

²⁹ Campanella F., Zampella A., (2014), *La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario*, Maggioli Editore, pag. 41.

(*capital conservation buffer*, CCB) ed il buffer anticiclico (*countercyclical capital buffer*, CCCB). Il CCB, che diventerà operativo dal 1° gennaio 2019, serve ad assicurare che, nei periodi non caratterizzati da tensioni, le banche accumulino riserve patrimoniali alle quali attingere per assorbire le perdite subite. Il CCCB, invece, è finalizzato a creare una relazione più stringente tra i requisiti patrimoniali del settore bancario e il contesto macro finanziario in cui operano le banche.

Con la crisi, però, è stato dimostrato che numerose banche, pur possedendo adeguati livelli patrimoniali, hanno dovuto affrontare numerosi problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. Si è giunti alla conclusione, quindi, che per assicurare una maggiore stabilità del settore bancario, è necessaria anche una solida base di liquidità, rafforzata da adeguate prassi di vigilanza. Alla luce di ciò, il Comitato ha deciso di accompagnare alla riforma dei requisiti patrimoniali, con Basilea III, l'introduzione di nuovi requisiti di liquidità delle banche internazionali. Sono stati, così, introdotti due requisiti obbligatori per le banche: il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), che ha l'obiettivo di assicurare alle banche sufficienti risorse liquide di elevata qualità che possano essere convertite in contanti per soddisfare l'eventuale fabbisogno di liquidità richiesto da una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni, ed il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) che, invece, ha l'obiettivo di assicurare alle banche una provvista stabile su base continuativa che garantisca la loro sopravvivenza per un periodo di oltre un anno ed in uno scenario prolungato di stress³⁰.

³⁰ Campanella F., Zampella A., (2014), *La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario*, Maggioli Editore, pag. 54.

A conclusione di questi approfondimenti sul tema della regolamentazione bancaria e sul lavoro svolto dal Comitato di Basilea, possiamo affermare che, nonostante le premesse e le intenzioni iniziali, Basilea III non ha risolto quegli stessi problemi che ne hanno richiesto la stesura. È evidente, infatti, che il Comitato abbia seguito la falsa riga di Basilea II, introducendo innovazioni necessarie ma non sufficienti al raggiungimento del proprio scopo: la risoluzione dei problemi causati dalla crisi. Va, quindi, concluso che l'intento primario di questo Accordo è in parte fallito, poiché nonostante la divulgazione e la rigidità dei nuovi indici, non è sicuramente da escludere che, pur avendo assunto tali indici a garanzia del proprio istituto bancario, possano verificarsi casi futuri di crisi. Non è affatto da escludere, infatti, che l'attività del Comitato produca, nei prossimi anni, un quarto accordo per poter porre rimedio a tutte le problematiche sorte negli ultimi anni.

1.5 Il bilancio degli istituti bancari e le relative difficoltà di *accounting*

Quando parliamo del bilancio di una banca, o di un qualsivoglia intermediario finanziario, dobbiamo, in primo luogo, tener conto della peculiarità dei servizi da essi erogati. Vediamo, infatti, che l'attività bancaria presenta numerosi punti di divergenza con le attività delle società industriali e commerciali. In particolare, nel concetto di attività bancaria, sono ricomprese entrambe le attività del processo di intermediazione creditizia, ossia l'attività di raccolta delle risorse finanziarie presso il pubblico e l'attività di erogazione del credito. Non si deve, però,

commettere l'errore di pensare che l'attività di una banca si estingua nell'intermediazione creditizia. La banca, infatti, svolge anche altre attività riconducibili alla finanza o ai servizi di vario genere, ma soprattutto occorre considerare il fatto che le banche possono assumere partecipazioni di minoranza in imprese non finanziarie e partecipazioni, senza limitazioni, in altre banche o società finanziarie, e che tali partecipazioni, qualora vi siano, costituiscono voci significative di bilancio. Si può, quindi, concludere che le voci di natura finanziaria rappresentano il “*core business*” del bilancio bancario, seppur il peso delle singole voci non possa essere stabilito univocamente, ma dipenda dal grado di diversificazione del singolo istituto. Inoltre, data la particolare attività svolta, sappiamo bene che le banche sono sottoposte ad un elevato livello di controllo da parte delle autorità di vigilanza. Il bilancio, quindi, non è altro che il punto di partenza per l'analisi delle performances bancarie, permettendo ai manager, agli *shareholders* ed agli *stakeholders* di valutare l'operato della banca attraverso i risultati di bilancio³¹.

Prima di esaminare in modo preciso gli schemi di bilancio di una banca, occorre innanzitutto inquadrarne il contesto normativo. Infatti, per quanto riguarda il bilancio bancario, non possono essere applicate le norme dettate dal Codice civile, ma sono regolate da particolari norme sia generali che speciali. In particolare, nel periodo dal 1992 al 2005, vigevano il D. Lgs n. 87 del 27 gennaio 1992 e la Circolare Banca d'Italia 166/92, in cui erano contenuti i principi generali di redazione del bilancio, le modalità di contabilizzazione (cd. *recognition*) ed i criteri di valutazione delle attività (cd. *measurement*). La situazione normativa

³¹ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pagg. 311 e seguenti.

inizia a cambiare quando, con il Regolamento CE n. 1606/2002, è stato sancito l'obbligo per le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea di redigere, a partire dal 1° gennaio 2005, il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB³² e successivamente omologati dalla Commissione Europea. In risposta a tale Regolamento, lo Stato italiano ha emanato il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, con il quale ha prescritto l'applicazione degli IAS/IFRS, non solo alle società quotate come previsto, ma anche alle banche ed alle società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. In particolare, ha previsto l'obbligo di adozione dei principi internazionali sin dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 per il bilancio consolidato dei Gruppi bancari e la sola facoltà di adozione per il bilancio d'esercizio individuale delle singole banche, alle quali, però, tale obbligo è comunque esteso a partire dal 2006. Inoltre, all'art. 9 di tale decreto, come già previsto all'art. 5 del D. Lgs. 87/92, è stabilito che la Banca d'Italia gode dei pieni poteri regolamentari in materia di bilanci bancari e finanziari. A tal proposito, ha pubblicato la Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 con l'intento di adeguare la precedente normativa, ossia la Circolare 166/92, ai nuovi principi contabili internazionali. La 262/05, aggiornata nel novembre 2009, fornisce direttive circa il contenuto delle voci e degli schemi di bilancio, ma anche dettagli circa la compilazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

Inoltre, una particolare menzione meritano i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB – *International Accounting Standards Board*, ossia un organismo internazionale non politico che ha il compito di divulgare

³² IAS è l'acronimo che sta per *International Accounting Standards*, che sono poi stati successivamente denominati IFRS, ossia *International Financial Reporting Standards*.

periodicamente dei principi contabili che abbiano risonanza globale e che siano in grado di assicurare la trasparenza e la comparabilità dei documenti contabili. L'attività dello IASB è stata da sempre supportata prima dal SIC – *Standards Advisory Council* e poi dall'IFRIC – *International Financial Reporting Interpretations Committee*, producendo documenti interpretativi sui principi e fornendo un certo livello di omogeneizzazione dei principi stessi su base internazionale, con il supporto di specifici ed accreditati esperti di ciascun Paese. Se volessimo, in modo abbastanza generale, elencare le principali novità introdotte dai principi contabili internazionali, rispetto ai principi nazionali, potremmo dire che: innanzitutto, il rendiconto finanziario è diventato uno degli schemi obbligatori di bilancio; è stato privilegiato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rispetto agli altri principi emanati nel nostro Codice Civile; è diminuita la possibilità di effettuare politiche di bilancio, grazie alla maggiore volatilità dei risultati economici; sono stati introdotti altri criteri di valutazione, come il measurement at fair value; sono stati indicati in modo preciso i criteri per la presentazione, contabilizzazione e cancellazione in bilancio³³.

In accordo con quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia 262/05, quindi, il bilancio d'esercizio di un istituto bancario è costituito da:

1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Prospetto della redditività complessiva;
4. Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto;

³³ Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill, pagg. 376 – 379.

5. Rendiconto finanziario;
6. Nota integrativa;
7. Relazione sulla gestione.

In particolare, lo Stato Patrimoniale è lo schema di bilancio che ci permette di fotografare le attività, le passività ed il capitale proprio che la banca possiede in un determinato periodo. Tale prospetto si presenta in due sezioni distinte e contrapposte: da una parte abbiamo le voci dell'attivo e, dall'altro, quelle del passivo e del patrimonio netto, come si può vedere dalla Tabella 1.6.

Tabella 1.6. – Schema di Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			
Voci	ATTIVO	Voci	PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
10	Cassa e disponibilità liquide	10	Debiti vs banche
20	Att. fin. detenute per la negoziazione	20	Debiti vs clientela
30	Att. fin. valutate al <i>fair value</i>	30	Titoli in circolazione
40	Att. fin. disponibili per la vendita	40	Passività finanziarie di negoziazione
50	Att. fin. detenute fino a scadenza	50	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
60	Crediti verso banche	60	Derivati di copertura
70	Crediti verso clientela	70	Adeg. valore passività oggetto di copertura generica (+/-)
80	Derivati di copertura	80	Passività fiscali <i>a) correnti</i> <i>b) anticipate</i>
90	Adeg. valore attività oggetto di copertura generica (+/-)	90	Passività associate ad attività in via di dismissione
100	Partecipazioni	100	Altre passività
110	Attività materiali	110	Trattamento di fine rapporto del personale
120	Attività immateriali <i>di cui: avviamento</i>	120	Fondi per rischi ed oneri <i>a) quiescenza ed obblighi simili</i> <i>b) altri fondi</i>
130	Attività fiscali <i>a) correnti</i> <i>b) anticipate</i>	130	Riserve da valutazione
140	Att. non correnti e gruppi di attività in via di dismiss.	140	Azioni rimborsabili
150	Altre attività	150	Strumenti di capitale
		160	Riserve
		170	Sovrapprezzi azioni
		180	Capitale
		190	Azioni proprie (-)
		200	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale dell'attivo		Totale del passivo e del patrimonio netto	

Fonte: Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009

Lo schema di Conto economico, a sua volta, include le principali componenti di reddito positive e negative del periodo di riferimento e svolge la principale funzione di individuazione del risultato netto registrato nell'esercizio, che può essere sia positivo (utile) che negativo (perdita). Questo documento presenta una struttura scalare all'interno della quale possono essere individuati vari margini intermedi prima del risultato netto³⁴. Tra questi, i due più importanti sono proprio il Margine di interesse e le Commissioni nette, individuabili rispettivamente alle voci 30 e 60 nella Tabella 1.7. Il confronto tra questi due margini, infatti, ci permette di identificare la natura della banca: qualora prevalesse il margine di interesse, ci troveremmo di fronte ad una *commercial bank*, mentre nel caso in cui prevalessero le commissioni nette, allora si tratterebbe di una *investment bank*; più raramente, quando i due margini si equivalgono, possiamo parlare di *universal bank*. Inoltre, è utile precisare che nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, in ottemperanza dello IAS 1, non è evidenziata alcuna distinzione tra le operazioni della gestione ordinaria e quelle della gestione straordinaria, quindi è solo in comunione con le informazioni contenute nella Nota integrativa che si può effettuare tale distinzione.

³⁴ Banca d'Italia, *Circolare n. 262 del 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009*.

Tabella 1.7. – Schema di Conto Economico

	Voci	T	T-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati		
30.	Margine di interesse		
40.	Commissioni attive		
50.	Commissioni passive		
60.	Commissioni nette		
70.	Dividendi e proventi simili		
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione		
90.	Risultato netto dell'attività di copertura		
	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:		
	a) crediti		
100.	b) attività finanziarie disponibili per la vendita		
	c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
	d) passività finanziarie		
110.	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
120.	Margine di intermediazione		
	Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:		
	a) crediti		
130.	b) attività finanziarie disponibili per la vendita		
	c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
	d) altre operazioni finanziarie		
140.	Risultato netto della gestione finanziaria		
	Spese amministrative:		
150.	a) spese per il personale		
	b) altre spese amministrative		
160.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		
170.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		
180.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		
190.	Altri oneri/proventi di gestione		
200.	Costi operativi		
210.	Utili (Perdite) delle partecipazioni		
220.	Risultato netto della valutazione al <i>fair value</i> delle attività materiali e immateriali		
230.	Rettifiche di valore dell'avviamento		
240.	Utili (Perdite) da cessione di investimenti		
250.	Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		
260.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		
270.	Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		
280.	Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		
290.	Utile (Perdita) d'esercizio		

Fonte: Circolare Banca d'Italia n.262 del del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009

Inoltre, sono stati inclusi tra gli schemi obbligatori di bilancio, solo con l'aggiornamento del 18 novembre 2009 della Circolare 262/05, in accordo con quanto previsto dal nuovo IAS 1, il Prospetto della redditività complessiva (Tabella 1.8.) ed il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto (Tabella 1.9.).

Nel primo prospetto, in accordo con quanto previsto per l'OCI – *Other Comprehensive Income*, ritroviamo l'utile (perdita) d'esercizio, indicato alla voce 290 del Conto economico, a cui vengono sommate algebricamente tutte quelle componenti di reddito che, in contropartita delle Riserve da rivalutazione, sono state registrate a patrimonio netto, al netto delle imposte.

Tabella 1.8. – Prospetto della redditività complessiva

	Voci	T	T-1
10.	Utile (Perdita) d'esercizio		
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte		
20.	Attività finanziarie disponibili per la vendita		
30.	Attività materiali		
40.	Attività immateriali		
50.	Copertura di investimenti esteri		
60.	Copertura dei flussi finanziari		
70.	Differenze di cambio		
80.	Attività non correnti in via di dismissione		
90.	Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti		
100.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto		
110.	Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte		
120.	Redditività complessiva (Voce 10+110)		

Fonte: Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009

Nel secondo prospetto, invece, deve essere riportata, per ogni tipologia di strumento di capitale e di riserve, quindi per ciascuna voce del patrimonio netto, l'indicazione circa: le esistenze iniziali; la modifica dei saldi di apertura; le esistenze finali; l'allocazione del risultato dell'esercizio precedente nella sua suddivisione tra dividendi e riserve; le variazioni occorse durante l'esercizio,

comprese le variazioni delle riserve e le operazioni sul patrimonio netto (es. emissione nuove azioni, acquisto azioni proprie, *stock options*, etc.); la redditività complessiva di esercizio; il saldo finale dell'esercizio.

Tabella 1.9. – Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

	Esistenze al 31.12.T ₀	Modifica saldi apertura	Esistenze al 1.1.T ₁	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio								
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul patrimonio netto						Redditività complessiva esercizio T ₁	Patrimonio netto al 31.12.T ₁
							Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazione strumenti di capitale	Derivati su proprie azioni	<i>Stock options</i>		
Capitale:														
a) azioni ordinarie	X		X	(X)			X	(X)						X
b) altre azioni	X		X	(X)			X	(X)						X
Sovrapprezzi di emissione	X		X	(X)			X							X
Riserve:														
a) di utili	X	X	X	X		X	X	(X)	(X)					X
b) altre	X	X	X	X		X	X	(X)	(X)		X	X		X
Riserve da valutazione	X	X	X			X							X	X
Strumenti di capitale	X		X							X				X
Azioni proprie	(X)		(X)				X	(X)						(X)
Utile (Perdita) di esercizio	X	X	X	(X)	(X)								X	X
Patrimonio netto	X	X	X	X	(X)	X	X	(X)	(X)	X	X	X	X	X

Fonte: Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009

Il quinto schema di bilancio previsto dalla Circolare 262/05, ossia il Rendiconto finanziario, può essere redatto, in base a quanto previsto dallo IAS 7, secondo il “metodo diretto” o il “metodo indiretto”³⁵. In entrambi i metodi, i flussi finanziari positivi e negativi devono essere indicati al loro nelle rispettive aree in cui sono suddivisi: attività operativa, attività di investimento ed attività di provvista. Come si può evincere dalla Tabella 1.10 che le mette a confronto, le due metodologie di compilazione differiscono solo per ciò che concerne la Gestione dell’Attività operativa, mentre tutte le restanti voci risultano essere identiche.

³⁵ IASB, *IAS 7 – Rendiconto Finanziario*.

Tabella 1.10. – Schema di Rendiconto finanziario

Metodo diretto	Metodo indiretto
A. ATTIVITÀ OPERATIVA	A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione	1. Gestione
- Interessi attivi incassati	- Risultato d'esercizio (+/-)
- Interessi passivi pagati	- Plus/minus su att. fin. detenute per la negoziazione e su att. e pass. valutate al <i>fair value</i>
- Dividendi e proventi simili	- Plus/minus su attività di copertura
- Commissioni nette	- Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
- Spese per il personale	- Rettifiche/riprese di valore nette su immob. materiali ed immateriali
- Altri costi	- Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi
- Altri ricavi	- Imposte e tasse non liquidate
- Imposte e tasse	- Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione
- Costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione ed al netto dell'effetto fiscale	- Altri aggiustamenti
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione	- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	- Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
- Attività finanziarie disponibili per la vendita	- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Crediti vs clientela	- Crediti vs clientela
- Crediti vs banche	- Crediti vs banche
- Altre attività	- Altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- Debiti vs banche	- Debiti vs banche
- Debiti vs clientela	- Debiti vs clientela
- Titoli in circolazione	- Titoli in circolazione
- Passività finanziarie da negoziazione	- Passività finanziarie da negoziazione
- Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	- Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
- Altre passività	- Altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:	1. Liquidità generata da:
- Vendite di partecipazioni	- Vendite di partecipazioni
- Dividendi incassati su partecipazioni	- Dividendi incassati su partecipazioni
- Vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute fino alla scadenza	- Vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute fino alla scadenza
- Vendite di attività materiali	- Vendite di attività materiali
- Vendite di attività immateriali	- Vendite di attività immateriali
- Vendite di rami d'azienda	- Vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da:	2. Liquidità assorbita da:
- Acquisto di partecipazioni	- Acquisto di partecipazioni
- Acquisto di attività finanziarie detenute fino alla scadenza	- Acquisto di attività finanziarie detenute fino alla scadenza
- Acquisto di attività materiali	- Acquisto di attività materiali
- Acquisto di attività immateriali	- Acquisto di attività immateriali
- Acquisto di rami d'azienda	- Acquisto di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA	C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- Emissioni/acquisti di azioni proprie	- Emissioni/acquisti di azioni proprie
- Emissione/acquisto di strumenti di capitale	- Emissione/acquisto di strumenti di capitale
- Distribuzione dividendi ed altre finalità	- Distribuzione dividendi ed altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

Fonte: Auto elaborazione della Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento 18

novembre 2009

Per quanto riguarda la Nota integrativa, invece, essa non è altro che un documento “chiarificatore” in cui sono contenute tutte le informazioni utili alla comprensione del bilancio. Essa è un documento di tipo sia quantitativo che qualitativo ed è di tipo analitico, in quanto offre informazioni dettagliate rispetto ai precedenti schemi sintetici. A tal fine, la Circolare 262/05 prevede che essa sia divisa in dieci parti:

1. Parte A – Politiche contabili;
2. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3. Parte C – Informazioni sul conto economico;
4. Parte D – Redditività complessiva;
5. Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;
6. Parte F – Informazioni sul patrimonio;
7. Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda;
8. Parte H – Operazioni con parti correlate;
9. Parte I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali;
10. Parte L – Informativa di settore.

Infine, il bilancio d’esercizio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla gestione, redatta sotto la responsabilità degli amministratori, che riguardi *“la situazione dell’impresa, l’andamento economico della gestione nel suo complesso e i vari settori in cui l’impresa stessa ha operato nonché i principali rischi e incertezze che l’impresa affronta”*³⁶. Lo scopo del documento è, quindi, quello di fornire una descrizione delle dinamiche strategiche, organizzative e gestionali

³⁶ Banca d’Italia, Circolare n. 262 del 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009, pag. 127.

della banca, sia con riferimento all'esercizio appena concluso, che ai futuri esercizi. Inoltre, è un documento qualitativo i cui contenuti non hanno una forma obbligatoria, ma sono scelti con discrezionalità dagli amministratori. In generale, però, possiamo dire che, solitamente, presenta una struttura costituita da una prima parte a carattere macroeconomico, a cui segue una parte relativa alle tendenze dei mercati finanziari; dopo di che, si parla delle condizioni generali del mercato del credito e dell'industria bancaria; infine, si apre la trattazione circa la dimensione più singolare della banca in questione.

Capitolo Secondo

2. Gli strumenti finanziari negli istituti di credito e la loro contabilizzazione: lo IAS 39

Come evidenziato nell'ultimo paragrafo del capitolo precedente, il bilancio di un istituto bancario presenta elementi particolari rispetto al bilancio di una comune società commerciale. In particolare, lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare il trattamento di particolari voci del bilancio bancario: gli strumenti finanziari. Tali voci, infatti, sono rinvenibili nello Stato patrimoniale di una qualsiasi banca ed interessano, rispettivamente, le voci da 20 a 90 dell'attivo e quelle da 40 a 60 del passivo.

Il concetto di attività e passività finanziarie, in particolare, riprende innanzitutto quella che è la definizione degli *assets* e *liabilities* contenuta nel *framework* IASB, alla quale, però, aggiunge la connotazione di natura finanziaria³⁷. In sostanza, i principi contabili internazionali non fanno altro che collegare questi strumenti finanziari ad un accordo fra due diverse controparti, per il quale scaturiscono reciprocamente diritti ed obblighi contrattuali. In particolare, secondo lo schema predisposto dallo IASB, in questo scambio reciproco, gli strumenti finanziari rappresentano reciprocamente elementi patrimoniali di segno opposto nel bilancio delle due parti coinvolte: ad esempio, se per una parte si

³⁷ AA.VV., (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, pag. 243.

registra un'attività finanziaria, necessariamente l'altra parte dovrà prendere atto dell'insorgere di una passività finanziaria o al massimo una quota di capitale.

Inoltre, sappiamo bene che l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS ha sancito un cambiamento radicale nelle modalità di redazione del bilancio d'esercizio, comportando stravolgimenti anche nelle stesse prassi aziendali e nei processi operativi, ma l'area che ha subito maggiori modifiche e che ha registrato maggiori distacchi da quelli che sono i principi contabili nazionali, è senza alcun dubbio quella degli strumenti finanziari.

In particolare, i principi contabili internazionali che si occupano del trattamento degli strumenti finanziari sono:

- Lo *IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, omologato con il Regolamento CE 2237/04, che si occupa di fornire le definizioni necessarie e le relative informazioni per l'esposizione in bilancio; dal 1° gennaio 2007, con l'introduzione dell'IFRS 7, il principio ha cambiato la sua denominazione in *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*;
- Lo *IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, omologato con il Regolamento CE 2086/04, che riprende le definizioni fornite dallo IAS 32 e fornisce le regole per la rappresentazione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari;
- L'*IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative*, omologato con il Regolamento CE 108/06, che ha sostituito lo IAS 32 nella trattazione delle informazioni integrative da fornire nelle note di bilancio.

Ovviamente, negli ultimi anni, anche per l'introduzione di nuovi o modificati principi IAS/IFRS, la disciplina di questi tre principi si è andata man mano adeguando e modificando, subendo numerosi interventi. Ciò, infatti, è dipeso dal fatto che gli strumenti finanziari, soprattutto nella loro connotazione di contratti derivati, sono stati al centro di numerosi dibattiti e si sono sviluppati in modo esponenziale con l'insorgere della crisi finanziaria.

Concludendo, quindi, in questo capitolo dedicheremo la nostra attenzione principalmente all'analisi del principio IAS 39, al fine di comprendere meglio la natura, la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari e per poter mettere in luce quei punti ciechi e quelle problematiche che ne hanno causato la sostituzione ad opera del principio IFRS 9.

2.1. Gli strumenti finanziari: cosa sono e come vengono utilizzati

Nel mercato finanziario odierno, si è soliti definire uno strumento finanziario come *“l'obbligazione scritta con cui una parte si impegna a trasferire qualcosa di valore ad una controparte prestabilita, in una precisa data futura ed a specifiche condizioni”*³⁸.

In particolare, gli strumenti finanziari possono svolgere tre particolari funzioni. In primo luogo, essi possono essere visti come mezzo di pagamento. Non è difficile, infatti, immaginare che essi siano accettati come pagamento per l'acquisto di beni

³⁸ Cecchetti S. G., Schoenholtz K. L., (2017), *Money, banking and financial markets*, Fifth Edition, McGraw Hill Education, pag. 47.

o di servizi oppure per l'estinzione di un debito. In secondo luogo, invece, essi possono rappresentare una riserva di valore capace di postergare il potere d'acquisto dell'ente in periodi futuri, ma soprattutto di costituire "cuscinetti di liquidità" nel caso ce ne fosse bisogno. Infine, la funzione più riconosciuta ed apprezzata è quella che vede uno strumento finanziario capace di trasferire il rischio tra le due parti coinvolte nell'accordo, come ad esempio un contratto di assicurazione.

Se si pensa, infatti, al fine con il quale vengono utilizzati gli strumenti finanziari, questi possono essere suddivisi in due principali categorie. Innanzitutto, abbiamo gli strumenti utilizzati principalmente come deposito di valore, anche detti *underlying instruments*, utilizzati principalmente per muovere il maggior numero di risorse tra investitori e debitori. Alla seconda categoria, invece, appartengono gli strumenti finanziari utilizzati precipuamente per il trasferimento del rischio, tra i quali rientrano anche quegli strumenti denominati *derivative instruments*, così definiti in quanto "derivano" il loro comportamento ed il loro valore dalla rispettiva attività sottostante.

Infine, volendo fornire degli esempi³⁹ utili per la comprensione, vediamo che nella categoria degli *underlying instruments*, figurano:

1. I prestiti bancari, in cui un debitore ottiene risorse direttamente dalla banca creditrice, che in cambio si aspetta di ricevere un futuro susseguirsi di pagamenti;

³⁹ Cecchetti S. G., Schoenholtz K. L., (2017), *Money, banking and financial markets*, Fifth Edition, McGraw Hill Education, pagg. 52 – 54.

2. I prestiti obbligazionari, utilizzati frequentemente dalle aziende o dal governo per ottenere fondi subitanei in cambio di una promessa di pagamenti futuri;
3. I mutui, ossia quei particolari prestiti che vengono utilizzati in toto o in parte per l'acquisto di immobili, che andranno a costituire la garanzia del prestito;
4. Le azioni, con cui i possessori hanno diritto a ricevere una parte dei profitti dell'azienda.

Nella categoria dei *derivative instruments*⁴⁰, invece, troviamo sia gli strumenti derivati in senso proprio che, come abbiamo già accennato, i contratti assicurativi.

A loro volta, poi, tra gli strumenti derivati più noti riconosciamo:

1. I contratti *futures*, che consistono in un accordo con cui due parti si accordano per lo scambio di precise quantità di un bene o di danaro, ad una data ed un prezzo prestabilito;
2. Le *options*, che riconoscono al possessore il diritto, e non l'obbligo, di comprare o vendere una quantità fissa dell'attività sottostante ad un dato prezzo, o in una specifica data o in qualsiasi momento di uno specifico periodo;
3. I contratti *swaps*, che rappresentano l'accordo tra due parti per lo scambio di due distinti *cash-flows* ad una certa data; inoltre, questi flussi di cassa, il più delle volte, consistono in importi in differenti valute, quindi, lo *swap* è un metodo molto utilizzato per “proteggersi” dal rischio di cambio.

⁴⁰ Per la definizione degli strumenti derivati, si fa riferimento a Monti E., (2009), *Manuale di finanza per l'impresa*, Isedi, capitoli 11, 12, 13. Si rinvia per un maggiore approfondimento.

2.2. Definizione degli strumenti finanziari secondo lo IAS 32

Nell'undicesimo paragrafo del documento, lo IASB fornisce una definizione di strumento finanziario piuttosto generale e che lascia molto spazio a varie interpretazioni. In tale paragrafo, infatti, si definisce strumento finanziario *“qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità”*⁴¹. Si dà, quindi, prioritaria importanza alla bilateralità del rapporto che si instaura tra le due parti con l'insorgere, da una parte, di un'attività e, dall'altra, di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale. Tale bilateralità, infatti, è presupposto di una chiara e precisa definizione contrattuale, in mancanza della quale, secondo lo IAS 32, non vi può essere iscrizione in bilancio in qualità di strumento finanziario.

Successivamente, al fine di precisare maggiormente i confini di tale definizione, lo IASB fornisce delucidazioni in merito a tre concetti essenziali, specificando il significato di attività finanziaria, passività finanziaria e strumento rappresentativo di capitale.

In primo luogo, quindi, un'attività finanziaria, secondo lo standard in esame, è definita come una qualsiasi attività che consista:

- In disponibilità liquide;
- In uno strumento rappresentativo del capitale di un'altra entità;

⁴¹ IASB, IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, par. 11.

- In un contratto estinguibile con strumenti rappresentativi di capitale di un'altra impresa;
- In un diritto contrattuale a:
 - Ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da un'altra entità;
 - Scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli.

Per passività finanziaria, invece, si intende una qualsiasi passività che preveda:

- Un'obbligazione contrattuale a:
 - Consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziaria ad un'altra entità;
 - Scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli;
- Un contratto estinguibile con strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa.

Infine, per strumento rappresentativo di capitale si intende “*qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività*”⁴². In sostanza, quindi, rappresentando una partecipazione residuale nell'attivo della società, non fa altro che identificarsi con le azioni di una società, riconducibili, appunto, ad una “quota ideale” di patrimonio netto, perché in quanto tale non può mai essere riconducibile a particolari elementi dell'attivo. A tal proposito, al paragrafo 33 del documento,

⁴² IASB, IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, par. 11.

leggiamo che *“qualora un'entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, quegli strumenti (cd. azioni proprie) devono essere dedotti dal capitale”*. In modo particolare, quindi, *“nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di tali strumenti (...) ed il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto”*⁴³. Vi può essere un'unica deroga a tale previsione, ossia qualora l'impresa detenga azioni proprie per conto di altri, ad esempio in nome e per conto di un cliente, in quanto tali azioni in tale circostanza non sarebbero incluse nel bilancio dell'impresa.

2.2.1. Finalità ed ambito di applicazione

Per quanto riguarda la finalità del principio n. 32, si può evincere dal testo che essa sia quella di *“migliorare la comprensibilità per gli utilizzatori del bilancio della rilevanza degli strumenti finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari dell'entità”*⁴⁴. Nel principio è, inoltre, contenuta l'informativa necessaria da indicare a corredo di un'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari e va ad integrare quanto previsto dallo IAS 39 in merito alla rilevazione e valutazione delle attività e passività finanziarie.

A proposito dell'ambito di applicazione, invece, lo IAS 32 si applica a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

⁴³ IASB, IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, par. 33.

⁴⁴ IASB, IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, par. 1.

- Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture contabilizzate secondo lo IAS 27⁴⁵, IAS 28⁴⁶ o IAS 31⁴⁷. Si deve, però, applicare il principio n. 32 a tutti i derivati su partecipazioni in controllate, collegate e joint venture e qualora i suddetti principi derogano il trattamento di tali strumenti finanziari alla disciplina dello IAS 39;
- I diritti e le obbligazioni contenuti nei programmi di benefici per i dipendenti a carico dei datori di lavoro, per i quali si applica lo IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*;
- I diritti e le obbligazioni che scaturiscono dai contratti di assicurazione, disciplinati dall'IFRS 4 – *Contratti di assicurazione*;
- Qualora vi siano contratti che contengono clausole climatiche, geologiche o altre variabili fisiche.

Inoltre, fanno eccezione pur non essendo esplicitamente enumerati nell'elenco, quei particolari tipi di strumenti finanziari per i quali sono previsti appositi principi per l'esposizione e la rilevazione in bilancio. Ad esempio, lo IAS 17⁴⁸ fornisce le disposizioni relative alle locazioni finanziarie, mentre lo IAS 26⁴⁹ quelle relative agli investimenti finanziari effettuati dai programmi previdenziali.

⁴⁵ IASB, IAS 27 – *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate*.

⁴⁶ IASB, IAS 28 – *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*.

⁴⁷ IASB, IAS 31 – *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture*.

⁴⁸ IASB, IAS 17 – *Operazioni di leasing*.

⁴⁹ IASB, IAS 26 – *Fondi di previdenza*.

2.3. Rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari:

Io IAS 39

L'*International Accounting Standard n. 39*, la cui denominazione originale e completa è *Financial instruments: recognition and measurement*, è stato introdotto in Europa, come abbiamo già ricordato, dal Regolamento CE 2086/04⁵⁰, con la finalità di “*stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie, ed alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari*”⁵¹.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, potremmo fare riferimento a quello dello IAS 32, in quanto risultato esclusi dal presente principio:

- Le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono disciplinate, rispettivamente, dallo IAS 27 – *Bilancio consolidato e separato*, IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate* o IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture*;
- I diritti e le obbligazioni derivanti da operazioni di leasing⁵²;
- I diritti e le obbligazioni contenuti nei piani di benefici per i dipendenti, soggetti alla disciplina dello IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*;
- Gli strumenti finanziari che si qualificano come strumenti rappresentativi di capitale, secondo la definizione contenuta nello IAS 32;
- I diritti e le obbligazioni derivanti da un contratto assicurativo⁵³;

⁵⁰ Fatta eccezione per la parte relativa alla *Fair Value option*, successivamente omologata con il Regolamento CE 1864/05.

⁵¹ IASB, IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

⁵² A cui si applica la disciplina del documento IASB, IAS 17 – *Leasing*.

- I contratti che un acquirente ed un venditore stipulano all'interno di un'aggregazione aziendale con l'intenzione di acquistare o vendere in una data futura;
- Gli impegni che riguardano erogazioni future di finanziamenti⁵⁴, fatta eccezione per:
 - Gli impegni all'erogazione di finanziamenti che l'impresa classifica come passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico;
 - Gli impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati tramite disponibilità liquide oppure emettendo un altro strumento finanziario; in questa fattispecie ci troviamo dinanzi a degli strumenti derivati;
 - Gli impegni all'erogazione di un finanziamento con un tasso di interesse favorevole rispetto al mercato.
- Gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni scaturite da operazioni con pagamento basato su azioni, ai quali si applica la particolare disciplina dell'IFRS 2 – *Pagamenti basati su azioni*;
- I diritti di rimborso dell'impresa per spese che deve sostenere in ottemperanza di una passività riconosciuta come un accantonamento o per la quale è già stato precedentemente rilevato un accantonamento⁵⁵.

Dopo aver definito le finalità e gli ambiti di applicazione del principio oggetto d'esame, nei prossimi paragrafi ci dedicheremo all'analisi delle sue parti salienti.

⁵³ A cui si applica la disciplina del documento IASB, IFRS 4 – *Contratti assicurativi*.

⁵⁴ Ai quali si applica la disciplina del documento IASB, IAS 37 – *Accantonamenti*.

⁵⁵ In questi casi, deve essere applicata la disciplina del documento IASB, IAS 37 – *Accantonamenti*.

2.3.1. Classificazione delle attività e delle passività finanziarie

Nel nono paragrafo del principio in esame, viene fornita una classificazione degli strumenti finanziari ben diversa dalla distinzione tra immobilizzazione ed attivo circolante tipica del Codice civile. Tale classificazione, infatti, si basa sulla destinazione funzionale degli strumenti finanziari, tenendo in considerazione non soltanto l'effettivo contributo alle dinamiche gestionali, ma soprattutto le conseguenze che, come vedremo in seguito, tale classificazione assume nella valutazione.

In particolare, quindi, lo IAS 39 individua quattro principali categorie di attività finanziarie:

1. Attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione al conto economico (*Fair Value Through Profit or Loss, FVTPL*), che a loro volta si suddividono in:
 - Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione (*Held For Trading, HFT*), definiti come una qualsiasi attività o passività finanziaria che sia: “*acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; o un derivato, fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura*”⁵⁶.

⁵⁶ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 9.

- Strumenti finanziari designati al *fair value* (*Designated As At Fair Value, DAAFV*), in quanto è previsto che, pur non essendovi un'esplicita destinazione allo scambio, i redattori di bilancio possano deliberatamente designare al *fair value* determinati strumenti finanziari, esercitando la cosiddetta *Fair Value Option*⁵⁷. Risultano, però, esclusi da questa fattispecie i titoli azionari che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo, il cui *fair value* non può essere adeguatamente misurato.
2. Investimenti posseduti fino a scadenza (*Held To Maturity, HTM*), che consistono in “attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'entità ha oggettiva intenzione⁵⁸ e capacità⁵⁹ di possedere sino alla scadenza”⁶⁰, fatta eccezione per quelle che

⁵⁷ Sempre nel par. 9, viene stabilito che può essere utilizzata la *Fair Value Option* soltanto quando comporta la rilevazione di informazioni più rilevanti, in quanto: “elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come “asimmetria contabile”) che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o (ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al *fair value* (valore equo), secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo siano fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, rivisto nella sostanza nel 2003), ad esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato di una entità”.

⁵⁸ Il documento, all'appendice AG16, chiarisce che “un'entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

- a) L'entità intende possedere l'attività finanziaria per un periodo indefinito;
- b) L'entità è pronta a vendere l'attività finanziaria (ad eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall'entità) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio;
- c) L'emittente ha il diritto di regolare l'attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato”.

⁵⁹ Invece, all'appendice AG23, il documento specifica che “un'entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

- a) Non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l'investimento sino alla scadenza;
- b) È soggetta ad una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l'intenzione di possedere l'attività finanziaria sino alla scadenza”.

sono designate al *fair value* rilevato a conto economico (DAAFV), per quelle designate come disponibili per la vendita (AFS) e per quelle che rientrano nella categoria di finanziamenti e crediti (L&R). Nel paragrafo, inoltre, è specificato che “*un’entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza, salvo le vendite o riclassificazioni che:*

- a) *Siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività finanziaria che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value dell’attività finanziaria;*
- b) *Si verifichino dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati;*
- c) *Siano attribuibili ad un evento isolato non sotto il controllo dell’entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall’entità”⁶¹.*


3. Finanziamenti e crediti (*Loans and Receivables, L&R*), che comprendono attività finanziarie non derivate, caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili e non quotate in un mercato attivo, ad eccezione di:

⁶⁰ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 9.

⁶¹ Vedi nota precedente.

- a) Quelli che l'entità classifica come posseduti per la negoziazione (HFT), o che sono designati al *fair value* rilevato a conto economico (DAAFV), o che sono designati come disponibili per la vendita (AFS);
 - b) Quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.
4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available For Sale, AFS*), che rappresentano una categoria residuale in cui sono inserite tutte le attività finanziarie che non soddisfano nessuna delle precedenti definizioni.

Tabella 2.1 – Classificazione delle attività finanziarie




Fonte: Auto elaborazione sulla base di quanto previsto dal documento IASB, IAS 39 – Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione

Per quanto riguarda le *passività finanziarie*, invece, nel nono paragrafo non sono contenute esplicite indicazioni e definizioni, fatta eccezione che per la prima categoria di attività, ossia le attività o passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL). Possiamo, quindi, suddividere le passività in due sole categorie, ossia:

1. Passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (*Fair Value Through Profit or Loss, FVTPL*), che corrispondono esattamente alla prima categoria di attività finanziarie e che possono, quindi, essere suddivise in *held for trading* (HFT) e *designated as at fair value* (DAAFV). È importante sottolineare che, in questa categoria, rientrano gli strumenti finanziari derivati che assumono valore negativo;
2. Altre passività (*Financial Liabilities measured at Amortised Cost, FLAC*), ossia la categoria residuale in cui rientrano tutte le obbligazioni finanziarie, fatta eccezione per quelle detenute a scopo di negoziazione, che, invece, rientrano nella prima categoria⁶².

⁶² AA.VV., (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, pag. 252.

Tabella 2.2 – Classificazione delle passività finanziarie



Fonte: Auto elaborazione

A conclusione di quanto precedentemente detto, per poter passare alla trattazione dei successivi paragrafi, dobbiamo prendere in considerazione il ciclo di vita di uno strumento finanziario, illustrato nella seguente figura 2.1, che individua tutte le fasi di misurazione a cui sono sottoposti gli strumenti finanziari, secondo i dettami dello IAS 39.

Figura 2.1 – Fasi di vita di uno strumento finanziario



Fonte: AA.VV., (2013), I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto, Giappichelli

Editore, pag. 278.

Possiamo vedere, quindi, che i momenti valutativi sono ben cinque, in quanto, in aggiunta al momento iniziale dell'iscrizione in bilancio (*recognition*) e quello contrapposto e finale della cancellazione dal sistema contabile di uno strumento finanziaria (*derecognition*), sussistono altri tre momenti⁶³.

In particolare, la fase di valutazione iniziale e successiva, anche detta di *measurement*, consiste nella valutazione periodica, tendenzialmente coincidente con le date di reporting, che ha lo scopo di adeguare ed aggiornare i valori delle attività e delle passività rilevati inizialmente. Una seconda fase, poi, è quella della svalutazione, che, coincidendo con il momento dell'*impairment test*, ha il fine di individuare e quantificare le eventuali perdite di valore che derivano dall'insorgenza di un maggiore rischio di credito o dell'inadempimento del debitore.

Per quanto riguarda la fase delle riclassificazioni, lo IAS 39 chiarisce in modo chiaro e preciso, al paragrafo 50, che “*un'entità*:

- a) *Non deve riclassificare un derivato fuori dalla categoria del fair value rilevato a conto economico mentre è posseduto o emesso;*
- b) *Non deve riclassificare alcuno strumento finanziario fuori della categoria del fair value rilevato a conto economico se al momento della rilevazione iniziale è stato designato dall'entità al fair value rilevato a conto economico;*
- c) *Se un'attività finanziaria non è più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve (sebbene l'attività finanziaria possa essere stata*

⁶³ AA.VV., (2013), *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, Giappichelli Editore, pag. 279.

acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve), può riclassificare tale attività finanziaria fuori dalla categoria del fair value rilevato a conto economico se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 50B e 50D⁶⁴.

Un'entità non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del fair value rilevato a conto economico dopo la rilevazione iniziale”.

Tabella 2.3 – Schema riassuntivo delle riclassificazioni degli strumenti finanziari

Categoria	Trasferibilità da/ad altra categoria
<i>Financial instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)</i>	Classificazione effettuata in sede di recognition e non più modificabile finché si possiede lo strumento finanziario
<i>Held to maturity investments (HTM)</i>	Ammissa in specifiche circostanze e solo verso la categoria AFS
<i>Loans and receivables (L&R)</i>	Non ammissa
<i>Available for sale (AFS)</i>	Ammissa solo verso la categoria HTM in presenza di specifiche circostanze

Fonte: Materiali didattici della cattedra in Principi Contabili Internazionali del prof. F. Fortuna, a cura della prof.ssa S. Testarmata, A.A. 2017/2018, Università LUISS Guido Carli.

⁶⁴ Al paragrafo 50B, infatti, lo IAS 39 – Financial instruments: recognition and measurement stabilisce che “a financial asset to which paragraph 50(c) applies (except a financial asset of the type described in paragraph 50D) may be reclassified out of the fair value through profit or loss category only in rare circumstances”. Invece, al paragrafo 50D, stabilisce che “a financial asset to which paragraph 50(c) applies that would have met the definition of loans and receivables (if the financial asset had not been required to be classified as held for trading at initial recognition) may be reclassified out of the fair value through profit or loss category if the entity has the intention and ability to hold the financial asset for the foreseeable future or until maturity”.

2.3.2. La rilevazione e valutazione iniziale degli strumenti finanziari

La rilevazione iniziale di un'attività o passività finanziaria consiste nel momento in cui l'impresa registra nello stato patrimoniale l'insorgere dello strumento finanziario oggetto d'interesse. In particolare, *“un'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento”*⁶⁵. Al paragrafo 35 dell'appendice A, sono forniti degli esempi di applicazione di tale criterio generale, ossia:

- a) *I crediti ed i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un'obbligazione legale a pagare in contanti;*
- b) *Le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti ha fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, un'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva un'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva una passività) al momento dell'ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi;*
- c) *I contratti derivati, quali forward o options, che si registrano alla stipula del contratto piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento;*

⁶⁵ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 14.

- d) Le operazioni future programmate, invece, indipendentemente da quanto siano probabili nell'avvenire, non possono essere riconosciute come attività o passività, in quanto l'entità non risulta ancora essere una parte contraente.

In deroga a tale principio generale, però, il paragrafo 38 specifica che *“un acquisto o una vendita standardizzato di attività finanziarie deve essere rilevato ed eliminato, come applicabile, alla data di negoziazione o alla data di regolamento”*. A questo proposito, nell'appendice A⁶⁶, è ulteriormente chiarito che *“la data di negoziazione è la data in cui un'entità si impegna ad acquistare o vendere un'attività”*, mentre *“la data di regolamento è la data in cui un'attività è consegnata a o da un'entità”*.

A questo punto, poi, è importante capire come devono essere valutate le attività e passività finanziarie al momento della prima rilevazione in bilancio. A tale proposito, il paragrafo 43, stabilisce che, al momento dell'iscrizione in bilancio, un'attività o passività finanziaria deve essere misurata al suo *fair value* più i costi di transazione direttamente attribuibili all'operazione di acquisizione o emissione dello strumento finanziario, eccetto che per un'attività o passività finanziaria al *fair value* rilevato a conto economico, per la quale i costi di transazione sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, ossia quello in cui viene iscritta l'attività o la passività. In particolare, i costi di transazione sono definiti, al paragrafo 9, come quei *“costi marginali”⁶⁷ direttamente attribuibili*

⁶⁶ Precisamente ai paragrafi AG55 e AG56.

⁶⁷ Sempre all'interno del paragrafo AG13, lo IAS39 specifica che *“un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”*. Quindi, i due elementi fondamentali per il riconoscimento di un costo di transazione

all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria” che, come specificato dal paragrafo AG13, “*includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento, ma non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione*”. È importante notare che, come vedremo nel paragrafo successivo, sarà proprio questa differente contabilizzazione dei costi di transazione a comportare un differente criterio di valutazione per l'una o l'altra categoria di strumento finanziario.

Nella Tabella 2.4, infine, sono riassunti i criteri di valutazione utilizzati per ciascuna delle categorie di attività e passività finanziarie in luogo della prima iscrizione in bilancio.

sono la diretta attribuzione alla transazione in essere e l'effettiva conoscibilità dell'entità di tale costo al momento della transazione.

Tabella 2.4 – Criteri di valutazione utilizzati per l'*initial measurement* degli strumenti finanziari

ATTIVITÀ FINANZIARIE	
CATEGORIE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico (FVTPL)	Fair value
Investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM)	Fair value + costi di transazione
Finanziamenti e crediti (L&R)	Fair value + costi di transazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)	Fair value + costi di transazione
PASSIVITÀ FINANZIARIE	
CATEGORIE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico (FVTPL)	Fair value
Altre passività (FLAC)	Fair value + costi di transazione

Fonte: Auto elaborazione

2.3.3. Le valutazioni successive e la *derecognition*

In luogo della *subsequent measurement*, come accennato precedentemente, assume significativa importanza la contabilizzazione che è stata effettuata per i costi di transazione in occasione della rilevazione iniziale⁶⁸. Infatti, qualora i costi siano stati capitalizzati nello stato patrimoniale come incremento del *fair value*

⁶⁸ AA.VV., (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, pag. 258.

dello strumento finanziario, sarà necessario, in alcuni casi, ammortizzare tali costi al conto economico per tutta la durata della vita utile dello strumento. Ciò, quindi, comporterà l'utilizzo di diversi criteri di valutazione a seconda della categoria di strumento finanziario con cui abbiamo a che fare.

Lo IAS 39, più in particolare, ci ricorda che *“dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair value, senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività finanziarie:*

- a) *Finanziamenti e crediti (L&R), che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;*
- b) *Investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM), che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;*
- c) *Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato attendibilmente (...), che devono essere valutati al costo.”*⁶⁹

Al paragrafo successivo, invece, è specificato che *“dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo”*⁷⁰, eccezion fatta per:

⁶⁹ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 46.

⁷⁰ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 47.

- a) Le passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico, che devono essere valutate al *fair value*;
- b) I contratti di garanzia finanziaria e gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato, che devono essere valutati al maggiore tra l'importo determinato secondo lo IAS 37 e l'importo rilevato inizialmente meno l'ammortamento accumulato.

Possiamo, quindi, dedurre che deve essere applicato il criterio del *fair value*⁷¹ agli strumenti finanziari che l'impresa ha classificato in una delle seguenti categorie:

- Le attività e le passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL);
- Le attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS).

L'impresa, dunque, ad ogni chiusura del bilancio e fino alla cancellazione dal bilancio di questi strumenti finanziari, è tenuta alla rideterminazione del loro *fair value*, che potrebbe rilevare l'insorgere di eventuali differenze tra il valore iscritto in bilancio durante la prima rilevazione e la nuova determinazione effettuata alla data di bilancio attuale. Tali differenze positive o negative del *fair value* possono essere bilanciate con due diverse contropartite in bilancio. Possono, infatti, essere distintamente imputate:

⁷¹ Il *fair value* è definito nel nono paragrafo dell'IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

1. A conto economico, qualora si tratti delle differenze di *fair value* derivanti da attività o passività FVTPL, andando ad influenzare in modo diretto la formazione del reddito d'esercizio;
2. A patrimonio netto, qualora si tratti delle differenze di *fair value* derivanti da attività disponibili per la vendita (AFS). In questo caso, invece, non influenzano direttamente il reddito d'esercizio, ma vanno ad incrementare una riserva che, in occasione della *derecognition* dello strumento finanziario, confluirà nel calcolo del reddito d'esercizio.

È evidente come, in caso di valutazione al *fair value*, si possa sollevare la questione che inquadra da un lato il modello contabile del Codice civile, che si fonda sul modello del costo storico e riconosce soltanto i processi produttivi conclusi (cd. *reddito realizzato*) e dall'altro lato il modello degli IAS/IFRS, che si fonda sul criterio del *fair value* e riconosce sia i processi produttivi conclusi che quelli in corso di svolgimento (cd. *reddito maturato*). La Commissione Europea, dal canto suo, ha risolto la questione riconoscendo entrambi i modelli, rimettendo la decisione all'occorrenza della particolare situazione. Ovviamente, qualora la stessa Commissione abbia disposto l'utilizzo obbligatorio del modello contabile IAS/IFRS, come nel caso degli istituti di credito, il criterio da utilizzare è quello del reddito maturato, anche nel caso in cui non sia ritenuto il migliore per la situazione in esame.

Per quanto riguarda, invece, il costo ammortizzato di uno strumento finanziario, lo IAS 39 lo definisce come “*il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il*

*criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irre recuperabilità*⁷², dove per il tasso di interesse effettivo consiste nel tasso che attualizza esattamente la sommatoria dei flussi di cassa futuri stimati ed il valore contabile di iscrizione dello strumento finanziario, ossia il *fair value* sommato ai costi di transazione.

Come ricordato dai paragrafi 46 e 47, in particolare, questo criterio è utilizzato dalle restanti categorie di strumenti finanziari, ossia:

- Gli investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM);
- I finanziamenti e i crediti (L&R);
- Le altre passività finanziarie.

Infine, i titoli di capitale per i quali non è possibile individuare il *fair value* in maniera attendibile, secondo quanto previsto dai paragrafi AG 80 e AG81, devono essere valutati al costo e non al *fair value* come previsto per la loro categoria di appartenenza⁷³.

Riassumendo, nella Tabella 2.4, è possibile vedere uno schema semplificato di tutti i possibili criteri di valutazione applicabili in sede di *subsequent measurement*.

⁷² IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 9.

⁷³ La categoria di appartenenza è quella delle attività disponibili per la vendita (AFS).

Tabella 2.4 – Criteri di valutazione utilizzati per il *subsequent measurement* degli strumenti finanziari

ATTIVITÀ FINANZIARIE	
CATEGORIE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico (FVTPL)	<i>Fair value</i> con imputazione a conto economico
Investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM)	Costo ammortizzato
Finanziamenti e crediti (L&R)	Costo ammortizzato
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), di cui (1):	Fair value con imputazione a patrimonio netto
(1) Titoli di capitale il cui <i>fair value</i> non è determinabile	Costo
PASSIVITÀ FINANZIARIE	
CATEGORIE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico (FVTPL)	<i>Fair value</i> con imputazione a conto economico
Altre passività (FLAC)	Costo ammortizzato

Fonte: Auto elaborazione

La *derecognition* o cancellazione di uno strumento finanziario dal prospetto contabile dell'impresa può avvenire solamente in due casi⁷⁴:

1. Quando sono scaduti o trasferiti i diritti/obblighi contrattuali a ricevere o pagare i flussi finanziari relativi allo strumento;
2. Quando lo strumento stesso viene trasferito.

⁷⁴ AA.VV., (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, pag. 256.

È importante sottolineare che, in entrambe le fattispecie, per trasferimento non si intende il mero atto di cessione, quanto l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici inerenti allo strumento. Occorre, infatti, secondo lo IAS 39, che l'entità valuti tale trasferimento *“confrontando l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita”*⁷⁵. Inoltre, nello stesso paragrafo⁷⁶, specifica che *“un'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento”*, mentre *“ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria”*. Qualora, in rari casi, non c'è stato né il trasferimento né il mantenimento dei rischi e dei benefici, bisogna verificare che sia trasferito almeno il controllo dell'attività finanziaria, che si verifica quando l'acquirente ha la possibilità di vendere tale attività in un mercato attivo.

Possiamo, quindi, concludere che la *derecognition* di un asset ceduto può avvenire quando:


- Si è verificata l'estinzione del diritto a ricevere i flussi di cassa dell'attività ceduta;

⁷⁵ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 21.

⁷⁶ Vedi nota precedente.

- È effettivamente avvenuto il trasferimento, in modo riscontrabile, di tutti i rischi ed i benefici correlati all'attività;
- Qualora non si verifichi il coinvolgimento continuato dell'impresa nelle dinamiche di competenza dell'attività (cd. fenomeno del *continuing involvement*).

Figura 2.2 – Processo di eliminazione contabile di un'attività finanziaria



Fonte: IASB, IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par. AG36.

Infine, nel caso in cui, al momento dell'eliminazione dallo stato patrimoniale, si evidenzia una differenza, positiva o negativa, tra il valore contabile e la somma dei flussi ricevuti e delle eventuali rettifiche di valore contabilizzate precedentemente a patrimonio netto, tale differenza deve essere inserita immediatamente a conto economico, in modo tale che collabori alla formazione del reddito d'esercizio dell'anno in corso al momento della cancellazione.

2.3.4. L'Impairment test delle attività e delle passività finanziarie

Precedentemente, nella Figura 2.1., avevamo individuato la svalutazione come una delle fasi di vita degli strumenti finanziari. Come già accennato, questa fase coincide con il momento in cui l'impresa valuta *“alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore”*⁷⁷.

A tal proposito, al paragrafo 59, lo IAS 39 specifica che *“un'attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività (un “evento di perdita”) e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la*

⁷⁷ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 58.

riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può aver causato la riduzione di valore”.

In particolare, è stabilito che *“le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate”*⁷⁸. La rilevazione delle perdite future, infatti, presupporrebbe l'utilizzo dell'*Expected Loss Model*, con il riconoscimento, quindi, anche delle “perdite probabili”. Il modello adottato dallo IAS 39, però, è quello dell'*Incurred Loss*, ossia le perdite possono essere rilevate solo quando sono già maturate, anche se non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria.

In seguito, il paragrafo 59 del principio contabile chiarisce anche quali possono essere gli eventi di perdita di valore. È stabilito, infatti, che *“l'obiettivo evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito ai seguenti eventi di perdita:*

- a) Significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;*
- b) Una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;*
- c) Il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;*
- d) Sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;*

⁷⁸ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 59.

- e) *La scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie*⁷⁹;
- f) *Dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:*
- i. *I cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in ritardo o di beneficiari di carte di credito che hanno raggiunto il loro limite massimo di credito e stanno pagando l'importo minimo mensile);*
 - ii. *Le condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all'interno del gruppo (per esempio un aumento del tasso di disoccupazione nell'area geografica dei beneficiari, una diminuzione nei prezzi immobiliari per i mutui nella relativa area, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell'industria che ricadono sui beneficiari del gruppo)".*

⁷⁹ Al paragrafo 60 dello IAS 39, però, è specificato che “*la scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un'entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Una diminuzione di fair value dell'attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore*”.

Da quanto previsto dal paragrafo 59, quindi, si può evincere che le condizioni necessarie per la rilevazione dell'*impairment* sono sostanzialmente tre:

1. L'esistenza di prove oggettive e verificabili che si sia verificato almeno uno degli eventi di perdita precedentemente elencati;
2. L'effettiva probabilità che l'evento possa provocare ripercussioni sulla dinamica dei flussi di cassa attesi;
3. L'impatto dell'evento di perdita sui flussi può essere attendibilmente stimato (cd. *Incurring Loss Model*)

Esistono, tuttavia, anche degli eventi che, considerati univocamente, non costituiscono eventi di perdita e che, quindi, non danno luogo all'*impairment*. Come ad esempio il downgrading nel merito creditizio dell'emittente o del debitore, oppure la scomparsa del mercato attivo dello strumento finanziario, o ancora la diminuzione del *fair value* dello strumento al di sotto del suo costo ammortizzato.

Nei successivi paragrafi, poi, lo IAS 39 si dedica alla specifica trattazione delle perdite di valore nelle particolari fattispecie delle attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato e al costo e delle attività finanziarie disponibili per la vendita.

In primis, per ciò che concerne le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato⁸⁰, ossia le due categorie dei finanziamenti e crediti (L&R) e degli investimenti posseduti sino a scadenza (HTM), il principio contabile specifica che “*l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato*

⁸⁰ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 63 – 65.

al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria, ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale". Inoltre, "il valore contabile dell'attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l'uso di un accantonamento e l'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico". A proposito delle successive riprese di valore, invece, è specificato che "se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento". In particolare, "il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività finanziaria che supera il costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data in cui la perdita per riduzione di valore viene stornata nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata e l'importo dello storno deve essere rilevato nel conto economico".

In secondo luogo, circa le attività finanziarie iscritte al costo⁸¹, lo IAS 39 stabilisce che *"qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale e che non è valutato al fair value perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente, o su un'attività derivata che è collegata a e deve essere regolata con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale, l'importo della perdita per riduzione di valore viene misurato come la*

⁸¹ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 66.

differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un'attività finanziaria simile". In questa fattispecie, è, inoltre, fatto divieto di provvedere ad eventuali future riprese di valore.

Infine, per quanto riguarda le attività finanziarie disponibili per la vendita⁸², il principio contabile in oggetto sancisce che *"quando una riduzione di fair value di un'attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) e sussistono evidenze obiettive che l'attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) deve essere riclassificata dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata"*. Inoltre, è stabilito che *"l'importo della perdita complessiva che viene riclassificata dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio deve essere la differenza tra il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell'attività finanziaria rilevata precedentemente nel conto economico"*. Infine, circa le future ed eventuali riprese di valore, il principio specifica che *"se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito classificato come disponibile per la vendita aumenta e l'incremento può essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel*

⁸² IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 67 – 70.

conto economico, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con l'importo stornato rilevato a conto economico”.

2.4. Gli strumenti finanziari derivati e l'*hedge accounting*

Tra le definizioni del nono paragrafo dello IAS 39, ritroviamo anche la definizione di strumento finanziario, che si identifica come “*un qualsiasi strumento finanziario o altro contratto contraddistinto dalla presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche*”⁸³:


1. Il suo valore varia al variare del valore dell'attività sottostante, che può essere un tasso di interesse, il prezzo di una particolare merce, l'indice di prezzo o di tasso, etc.;
2. Non prevede un investimento netto iniziale oppure, qualora fosse previsto, esso è inferiore a quanto si sarebbe corrisposto per sottoscrivere altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato;
3. È regolato ad una data futura rispetto alla data della stipulazione.

Gli strumenti finanziari derivati, date le loro caratteristiche, possono essere impiegati in operazioni di negoziazione, in cui sono utilizzati esclusivamente per poter realizzare un provento dalla transazione, oppure in operazioni di copertura dei rischi aziendali, ossia in operazioni di *hedging*, che consistono nella volontà

⁸³ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 9.

aziendale di neutralizzare i rischi economici e finanziari capaci di influenzare la capacità di produzione di flussi di cassa di una data entità. In particolare, nelle operazioni di *hedging*, lo strumento derivato di copertura è efficace quando riesce a compensare, con le sue fluttuazioni di valore, le variazioni dei flussi finanziari dell'oggetto di copertura.

Figura 2.3 – Schema del processo di *hedging*



Fonte: Materiali didattici della cattedra in Principi Contabili Internazionali del prof. F. Fortuna, a cura della prof.ssa S. Testarmata, A.A. 2017/2018, Università LUISS Guido Carli.

Al paragrafo 88 dello IAS 39, viene specificato che “*una relazione di copertura si qualifica come di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:*

- a) *All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;*
- b) *Ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura;*
- c) *Per le coperture di flussi finanziari, un'operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico;*
- d) *L'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il fair value o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il fair value dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati;*

- e) *La copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata*⁸⁴.

Inoltre, le regole circa la contabilizzazione delle operazioni di copertura prendono il nome di *hedge accounting* e si distinguono in:

- *Copertura di Fair Value*: consiste nella copertura dei rischi derivanti dalle variazioni di *fair value* (i) di attività e passività iscritte in bilancio, o di impegni irrevocabili e che (ii) potrebbero influenzare il conto economico;
- *Copertura di flussi finanziari*: consiste nella copertura dei rischi derivanti dalle variazioni di cash flow (i) relativi ad attività o passività iscritti in bilancio, o di un'operazione futura altamente probabile e che (ii) potrebbero influenzare il conto economico;
- *Copertura di un investimento netto in un'entità estera*.

Per ciò che concerne il *fair value hedge*, la contabilizzazione deve essere eseguita come previsto dal paragrafo 89, ossia *“deve essere contabilizzata come segue:*

- a) *L'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico;*
- b) *L'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere*

⁸⁴ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 88.

*rilevato nel conto economico. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è valutato al costo (...) o se l'elemento coperto è un'attività finanziaria disponibile per la vendita*⁸⁵.

A riguardo del *cash flow hedge*, invece, lo IAS 39 specifica che “*una copertura di flussi finanziari (...) deve essere contabilizzata come segue:*

- a) *La parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI);*
- b) *La parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico*⁸⁶.

Più specificatamente, secondo il paragrafo 96, “*la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:*

- a) *La componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto è rettificata al minore importo tra (i) l'utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura e (ii) la variazione complessiva nel fair value dei futuri flussi finanziari attesi sull'elemento coperto dall'inizio della copertura;*
- b) *L'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel conto economico”.*

⁸⁵ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 89.

⁸⁶ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 95.

Infine, circa la copertura di un investimento netto in un'impresa estera, possiamo concludere che l'oggetto della copertura, in questo caso, è il rischio di variabilità dei tassi di cambio e per tale motivo, queste coperture sono contabilizzate in modo molto simile al *cash flow hedge*. Infatti, al paragrafo 102 del principio contabile, lo IASB stabilisce che “*la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), mentre la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico*”⁸⁷.

2.5. Criticità dello IAS 39

Dopo aver ampiamente discusso delle principali nozioni e discipline del principio contabile, dobbiamo anche esaminare quelli che sono i suoi punti critici, o comunque le cause che ne hanno portato all'eliminazione e sostituzione ad opera dell'IFRS 9 – *Strumenti finanziari*, entrato obbligatoriamente in vigore con i bilanci d'esercizio di quest'anno.

La principale critica mossa allo IAS 39 riguarda la contabilizzazione al *fair value* che, sin dai bilanci della First Time Adoption, ha mostrato gran parte delle sue debolezze. In generale, infatti, potrebbe essere vantaggioso valutare gli strumenti finanziari in base agli andamenti di mercato (cd. *Mark-to-market*), ma questo comporta anche un'eccessiva sensibilità delle valutazioni agli andamenti economici, correndo il rischio di sopravvalutare gli strumenti in occasione di una

⁸⁷ IASB, IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, par. 102.

fase di mercato positiva e, al contrario, di sottostimarli in caso di fasi economiche recessive, come è appunto avvenuto in occasione della recente crisi finanziaria.

L'insorgere di queste particolari problematiche ha portato la Commissione Europea all'emanazione del Regolamento CE n. 1004/08, con il quale sono state introdotte alcune possibilità di riclassifica degli strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL), con l'intento di evitare la valutazione al *fair value* per quegli strumenti che reagivano in modo particolarmente evidente alle oscillazioni del mercato.

Un'ulteriore critica mossa al principio è quella che riguarda l'utilizzo dell'*Incurred Loss Impairment Model* per il trattamento contabile delle perdite di valore. In questo caso, come abbiamo già visto al paragrafo 2.3.4. di questo lavoro, prevedendo esclusivamente il riconoscimento delle perdite già maturate, lo IAS 39 non permette di rilevare nei fondi rischi l'esistenza di possibili perdite future, impedendo così agli accantonamenti di riuscire a coprire le eventuali perdite con maggior precisione e tempestività. E', inoltre, importante notare che il principio non fornisce neanche una precisa definizione del *trigger event*, ma ne fornisce solo un'ampia lista di possibili casi, lasciando così anche troppa discrezionalità al redattore del bilancio⁸⁸.

Inoltre, lo IAS 39 non riconosce, nella classificazione degli strumenti finanziari, una grande importanza al modello di business utilizzato dall'impresa. Questo problema, infatti, assume particolare importanza in quanto, non considerando il ruolo assunto dallo strumento all'interno delle dinamiche aziendali, spesso si può

⁸⁸ Ariante P., De Rosa C., Sica C., (2016), *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, pag. 4.

incorrere nell'errore di assegnare attività e passività al *cluster* sbagliato. In particolare, le attività finanziarie rischiano di finire nella categoria residuale delle attività disponibili per la vendita (AFS) pur non possedendo esplicite caratteristiche di liquidabilità. La classificazione proposta dal principio contabile in esame, quindi, consente un'eccessiva libertà di scelta ai redattori di bilancio, trasformando le categorie proposte in meri "contenitori" in cui inserire strumenti differenti e variegati, con caratteristiche e necessità di contabilizzazione diverse.

Infine, anche con riguardo ai principi di *hedge accounting*, lo IAS 39 prevede una disciplina particolarmente difficoltosa, sia per la comprensione degli stakeholder che per l'applicazione da parte dei redattori di bilancio. Inoltre, il principio non ha previsto alcun legame con il modello di *risk management* adottato in seno alla banca, escludendo, quindi, dalle considerazioni i principali *motives* di contabilizzazione degli strumenti derivati.

Vedremo, in conclusione, nel prossimo capitolo, come l'evidenza di queste criticità e di molte altre, abbia richiesto un particolare e profondo intervento da parte dello IASB, al fine di migliorare la contabilizzazione degli strumenti finanziari e ridurre le difficoltà riscontrate dalle banche nel trattamento contabile di questi elementi.

Capitolo Terzo

3. Dallo IAS 39 all'IFRS 9: criticità risolte e novità introdotte

Dopo aver elencato e analizzato i principali punti critici dello IAS 39, in questo capitolo ci occuperemo del principio contabile internazionale IFRS 9 che, con applicazione obbligatoria a partire dai bilanci 2018, lo ha completamente sostituito. Si è trattato di un lungo processo di transizione, iniziato nel 2008 con l'insorgere della crisi finanziaria ed animato da vari e numerosi dibattiti a cui hanno partecipato le principali autorità internazionali in tema di legislazione contabile, che ha portato, solo nel luglio 2014, alla pubblicazione del testo completo del nuovo principio internazionale.

Nel corso del presente capitolo, quindi, avremo modo di vedere come si è giunti alla stesura del testo attuale, come si articolano le novità introdotte dall'IFRS 9 e, soprattutto, gli impatti che queste novità hanno comportato nei bilanci degli istituti di credito.

3.1. Il processo di trasformazione

Per capire esattamente perché e come l'IFRS 9 ha sostituito lo IAS 39, bisogna partire dall'*exploit* della crisi finanziaria mondiale, quando l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ed il *Financial Accounting Standards Board*

(FASB) hanno annunciato, nella conferenza stampa del 30 dicembre 2008, la loro collaborazione al fine di porre rimedio a tutte quelle criticità dei principi contabili internazionali emerse con l'insorgere della crisi. Questa collaborazione, infatti, ha portato all'istituzione del *Financial Crisis Advisory Group* (FCAG), ossia un comitato temporaneo⁸⁹, costituito da consulenti politici e manageriali provenienti da tutto il mondo e con un elevato livello di esperienza nei mercati finanziari internazionali, che ha il principale compito di “*consigliare i due boards circa le implicazioni nello standard-setting provocate dalla crisi finanziaria globale e dai potenziali cambiamenti nell'ambiente regolamentare globale*”⁹⁰.

L'analisi svolta dal FACG ebbe come risultato, nel luglio 2009, la pubblicazione del *Report of the Financial Crisis Advisory Group*, in cui venivano riassunte tutte le evidenze che il comitato aveva raccolto come conseguenze della crisi. Questo documento, in particolare, aveva l'intento di focalizzare l'azione congiunta dei boards su quattro argomenti: l'efficacia e le limitazioni del *financial reporting*, la convergenza dei principi contabili, l'indipendenza e l'affidabilità degli *standard setter*. In particolare, dal report emerse che le principali debolezze dell'attuale *financial reporting* erano:

- La difficoltà di applicare la valutazione al *fair value* (cd. modello *mark-to-market*) in mercati illiquidi;
- Il ritardo nel riconoscere le perdite associate ai crediti e agli strumenti finanziari nelle varie istituzioni finanziarie;

⁸⁹ Nella rassegna stampa (vedi nota successiva), infatti, si legge che il FCAG deve concludere le sue attività di consulenza in sei mesi circa, ossia entro giugno/luglio 2009.

⁹⁰ IASB & FASB, *Press release*, 30 dicembre 2008

- Le problematiche riguardanti la contabilizzazione di alcune particolari voci fuori bilancio;
- L'estrema complessità dei principi contabili dedicati agli strumenti finanziari⁹¹.

Fu assai evidente, quindi, che la maggior parte delle difficoltà di *accounting* emergenti dalla crisi riguardassero proprio gli strumenti finanziari e la loro contabilizzazione, sia per quanto riguarda l'utilizzo del criterio del *fair value*, sia per quanto riguarda la tematica delle perdite di valore e, quindi, dell'occorrenza di effettuare l'*impairment test*. Possiamo, quindi, definirlo l'*archè* del processo di trasformazione dallo IAS 39 all'IFRS 9.

Importante, però, è notare che in questa direzione si era già mossa la Commissione Europea pubblicando in Gazzetta ufficiale, il 15 ottobre 2008, il Regolamento n. 1004/2008, con cui aveva provveduto a modificare il testo dello IAS 39 in tema di riclassificazioni. Il regolamento, infatti, ha aggiunto i paragrafi da 50B a 50F ed il paragrafo 103G, che avevano l'intento di permettere alcune possibilità di riclassifica delle attività finanziarie classificate tra quelle detenute per la negoziazione (HFT), ossia attività valutate al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL)⁹². In particolare, le riclassificazioni consentite sono:

⁹¹ Financial Crisis Advisory Group (FCAG), (2009), *Report of the Financial Crisis Advisory Group*, sezione introduttiva.

⁹² Coronella S., (2008) *La recente revisione dello IAS 39 e dell'IFRS 7 ad opera del regolamento europeo n°1004/2008. Considerazioni e critiche*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, pag. 698.

- Una qualsiasi attività finanziaria, ad esclusione degli strumenti derivati, che fa parte della categoria delle Attività detenute per la negoziazione (HFT) può essere riclassificata in determinate e particolari circostanze;
- Le attività finanziarie che presentano le caratteristiche previste per la categoria dei Finanziamenti e crediti (L&R) o quelle per le quali sussiste l'intenzione oggettiva di detenerle fino alla scadenza (HTM), possono essere spostate dalle categorie delle Attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL) e delle Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) a favore della categoria dei Finanziamenti e crediti (L&R).

Tabella 3.1 – Le riclassificazioni possibili secondo il Reg. CE n. 1004/08

↗	FVTPL	HTM	L&R	AFS
FVTPL		Si, solo in rare circostanze	Si, qualora sussistano i requisiti oggettivi previsti dalla categoria dei L&R	Si, solo in rare circostanze
HTM	NO		NO	Si, nel caso in cui ci sia una modifica di intenti o sia venuta meno la capacità di detenere fino a scadenza
L&R	NO	NO		NO
AFS	NO	Si, solo nel caso in cui ci sia una modifica di intenti	Si, qualora sussistano i requisiti oggettivi previsti dalla categoria dei L&R	

Fonte: Auto elaborazione sulla base di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1004/2008.

In seguito, dopo neanche un anno, lo IASB avviò il suo personale progetto⁹³ di sostituzione dello IAS 39 ad opera dell'IFRS 9, in quanto “*in ultima istanza, il FASB ha deciso di apportare delle modifiche limitate alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari e di sviluppare un proprio modello di impairment per le attività finanziarie*”⁹⁴. Questo progetto, infatti, aveva l'intento preciso di affrontare tutti i punti critici della contabilizzazione degli strumenti finanziari e per tale motivo venne suddiviso in tre fasi distinte:

1. *Classification and measurement;*
2. *Impairment methodology;*
3. *Hedge accounting.*

Nel mese di luglio 2009, infatti, in accordo con il suo progetto, pubblicò un primo documento denominato “*Exposure Draft ED/2009/7 – Financial Instruments: Measurement and Classification*” che consisteva nella trattazione della classificazione e della misurazione degli strumenti finanziari, introducendo nuovi requisiti. Tale bozza, poi, nel mese di novembre dello stesso anno, confluì nella prima pubblicazione ufficiale del documento IFRS 9 – *Financial Instruments*, che aveva, appunto, lo scopo di coprire solo la trattazione circa la classificazione e misurazione, con l'intento di entrare in vigore dal 1° gennaio 2013.

Successivamente, l'11 maggio del 2010 venne pubblicato l'“*Exposure Draft ED/2010/4 – Fair Value Option for Financial Liabilities*”, dedicato alla trattazione contabile delle passività finanziarie, escluse dalla discussione del

⁹³ Tutte le fasi di questo progetto sono rinvenibili al <https://www.iasplus.com/> nella sezione dedicata all'IFRS 9 – *Financial Instruments*.

⁹⁴ Ballarin F., (2016), *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza, pag. 35 della rivista.

precedente ED/2009/7. Questo aggiornamento, quindi, andò ad integrare, nell'ottobre 2010, la versione dell'IFRS 9 pubblicata l'anno precedente, costituendo la nuova versione del documento denominata IFRS 9 – *Financial Instruments* (2010).

Il 4 agosto 2011, poi, con il nuovo “*Exposure draft ED/2011/3 – Amendments to IFRS 9 (2009) and IFRS 9 (2010): Mandatory Effective Date*”, il board spostò la data di ufficialità dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015. Tale data d'applicazione, come si può facilmente dedurre, fu rimandata ad opera della Commissione Europea che ritenne più opportuno aspettare il completamento del documento per avere una visione d'insieme di tutta la disciplina e fornire un commento completo ed efficiente, prima di provvedere all'omologazione nei Paesi Europei.

Ancora, nel novembre 2013 lo IASB pubblicò l'IFRS 9 – *Financial Instruments* (2013) che modificò nuovamente la data di entrata in vigore, rimuovendo quella del 1° gennaio 2015. Esso, in sostanza, consisteva nel testo della versione 2010 del principio con l'aggiunta della parte riguardante le nuove regole di *hedge accounting*.


Meno di un anno dopo, precisamente il 14 luglio 2014, il *board* pubblicò la versione definitiva del nuovo standard sugli strumenti finanziari, l'IFRS 9 – *Financial Instruments* (2014)⁹⁵ che consiste tutt'ora nella versione 2013 del

⁹⁵ Essendo la versione definitiva, è largamente riconosciuto semplicemente con la denominazione IFRS 9 – *Financial Instruments*.

principio con l'aggiunta della parte riguardante il nuovo modello di *impairment*⁹⁶ delle perdite ed una modifica circa le regole per la valutazione e la classificazione delle attività finanziarie. Con questa versione, poi, viene scelta la data ufficiale e definitiva di applicazione che consiste nel 1° gennaio 2018, con la previsione a partire dal bilancio 2017 che venga utilizzato il *parallel running*, ossia che le rettifiche e gli accantonamenti siano calcolati sia con il metodo previsto dallo IAS 39 che con il metodo introdotto dall'IFRS 9.

Infine, l'Unione Europea ha concluso l'omologazione dell'IFRS 9 con il Regolamento CE n. 2067/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2016.

Figura 3.1 – La *timeline history* dell'IFRS 9



Fonte: Auto elaborazione.

⁹⁶ L'attuale modello di *impairment* è stato il risultato di diverse bozze pubblicate negli anni precedenti e poi incluse integralmente nella versione definitiva del principio contabile. Infatti, lo IASB pubblicò, nel novembre 2009, un primo documento denominato “*Exposure Draft ED/2009/12 – Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment*”, successivamente aggiornato con il supplemento “*Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment*”, e nel marzo 2013, un secondo documento denominato “*Exposure Draft ED/2013/3 – Financial Instruments: Expected Credit Losses*”.

3.2. La nuova disciplina contabile dell'IFRS 9

Circa la nuova disciplina di contabilizzazione degli strumenti finanziari contenuta nell'IFRS 9, è bene precisare che esso riprende lo stesso ambito di applicazione del precedente principio IAS 39 ed anche le stesse definizioni, fatta eccezione per la definizione di *fair value* che è ormai contenuta nel principio IFRS 13 e per quelle definizioni riguardanti le categorie di attività finanziarie che si è provveduto ad eliminare. Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, sono state introdotte quelle relative alle nuove disposizioni in materia di *impairment test* ed *hedge accounting*, che vedremo nei prossimi paragrafi.

Per semplicità di trattazione, dividiamo le novità introdotte dall'IFRS 9, così come ha fatto lo IASB nella preparazione del proprio progetto di riforma, in tre grandi macro-argomenti, anche detti pilastri, che tratteremo singolarmente e in modo più approfondito nei prossimi paragrafi:

1. La classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari, in cui le principali novità riguardano la nuova classificazione basata sul modello di business adottato dalla banca e sui flussi finanziari prevedibilmente derivanti dallo strumento;
2. La nuova modalità di impairment, che risulta essere univoca e precisa proprio per semplificare le precedenti disposizioni in materia che lasciavano ampio margine decisionale ai redattori del bilancio, causando ulteriori complicazioni. Inoltre, si è finalmente deciso di adottare una logica di contabilizzazione *forward looking* che permette di riconoscere

anche le perdite non ancora maturate ma probabili in modo più tempestivo;

3. I nuovi principi di *hedge accounting*, in cui lo IASB ha voluto considerare anche l'importanza delle attività di *risk management* svolte dalla banca internamente.

3.2.1. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari


Il nuovo principio contabile ha sostanzialmente previsto una riduzione del numero di categorie nelle quali le attività finanziarie possono essere distinte. A tal fine, infatti, per semplificare la regolamentazione, ha previsto che gli unici criteri di valutazione utilizzabili, sia in sede di valutazione iniziale che per le valutazioni successive, siano il *fair value* ed il costo ammortizzato.

In particolare, mentre per la definizione di *fair value* si può fare riferimento a quella fornita dall'IFRS 13⁹⁷, per quanto riguarda il costo ammortizzato, l'IFRS 9, nell'appendice A dedicata proprio alle definizioni, specifica che esso consiste nell'“*importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite*”. Quindi, secondo tale definizione, il costo ammortizzato di un'attività finanziaria è dato da:

⁹⁷ L'IFRS 13, infatti, definisce il *fair value* come “*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*”.

$$\begin{aligned}
 & \text{Valore di rilevazione iniziale} \\
 & \quad - \text{Rimborsi di capitale} \\
 & \quad +/ - \text{Ammortamento cumulato} \\
 & \quad - \text{Eventuali svalutazioni} \\
 \hline
 & = \text{Costo ammortizzato}
 \end{aligned}$$

Figura 3.2 – Flowchart per la determinazione delle categorie di attività



Fonte: KPMG, (2014), *First impressions: IFRS 9 Financial Instruments*, p. 11.

L'utilizzo dei suddetti criteri deriva dalla nuova impostazione che il principio ha dato alla classificazione, basandosi essenzialmente su due elementi:

- Il *business model* utilizzato dalla banca, ossia il modello gestionale per il quale vengono utilizzati gli strumenti finanziari;

- I flussi di cassa derivanti dallo strumento, ossia tutte le caratteristiche contrattuali derivanti dalla stipulazione dello strumento in oggetto.

In particolare, per quanto riguarda il **modello di business**, il principio chiarisce che esso “è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale”⁹⁸. Quindi, il *business model* non dipende dalle scelte esercitate dalla dirigenza circa un singolo strumento, ma si configura come un modello applicato ad un certo numero di strumenti, o più in generale ad un portafoglio di strumenti finanziari. Tuttavia, “la singola entità può avere più di un modello di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Ad esempio, l’entità può detenere un portafoglio di investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro portafoglio di investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del fair value”⁹⁹. Allo stesso tempo, però, in alcuni casi, si potrebbe rivelare opportuno suddividere un dato portafoglio di attività finanziarie in diversi sotto-portafogli, con l’intento di rispecchiare il reale intento per il quale le attività sono detenute presso l’entità.

Volendo, quindi, fornire una definizione del modello di business, l’IFRS 9 specifica che esso “riguarda il modo in cui l’entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell’entità determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da

⁹⁸ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.2.

⁹⁹ Vedi nota precedente.

entrambi”¹⁰⁰. Inoltre, “*l’entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il proprio giudizio e la valutazione non deve essere determinata da un singolo fattore o attività. L’entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data della valutazione. Tali prove significative comprendono tra l’altro:*

- a) Le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute nell’ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità;*
- b) I rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute nell’ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti;*
- c) Le modalità di retribuzione dei dirigenti dell’impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul fair value delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti)”¹⁰¹.*

Inoltre, al fine della classificazione delle attività finanziarie, è importante precisare che “*sebbene l’obiettivo del modello di business dell’entità possa essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (held to collect – HTC), l’entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Pertanto, il modello di business dell’entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (held to collect – HTC) anche in caso di vendite o previste*

¹⁰⁰ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.2A.

¹⁰¹ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.2B.

future vendite di attività finanziarie”¹⁰². Infatti, il modello di business può qualificarsi come *held to collect* (HTC) anche se l'entità decide di vendere queste attività qualora il loro rischio di credito aumenti, in quanto “*le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business*”¹⁰³. Tali vendite anticipate, però, dovrebbero classificarsi come rare ed infrequenti, altrimenti comporterebbero l'obbligo di accertamento in capo all'entità, al fine di verificare se esse derivino da un cambiamento in seno al *business model*.

Quando, però, si verifica la fattispecie in cui un'entità sia interessata sia alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali che alla vendita delle attività finanziarie, ci troviamo di fronte ad un altro tipo di business model definito *held to collect and sale* (HTCS). L'obiettivo di questo modello di business potrebbe essere, ad esempio, la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, oppure il mantenimento di un determinato profilo di interesse, o ancora l'allineamento della durata delle attività finanziarie e delle passività finanziate derivanti da tali attività. Il paragrafo B4.1.4B, inoltre, precisa che rispetto a un modello di business *held to collect* (HTC), questo modello (*held to collect and sell* – HTCS) comporta vendite più frequenti e di maggiore valore, poiché la vendita delle attività finanziarie è essenziale, e non secondaria, per il perseguimento dell'obiettivo del modello. Non è, però, specificata dallo IASB nessuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che si deve eguagliare affinché il modello di business si qualifichi come HTCS.

¹⁰² IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.3.

¹⁰³ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.3A.

Infine, per quelle attività finanziarie che non sono detenute in conformità né del modello *held to collect* (HTC) né del modello *held to collect and sale* (HTCS), l'IFRS 9 prevede la valutazione al *fair value through profit or loss* (FVTPL). In particolare, un modello di business che comporta la valutazione al *fair value* rilevato a conto economico è definito come “*un modello in cui l'entità gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività ed in cui le decisioni sono adottate in base ai fair value delle attività e le attività sono gestite per realizzare tali fair value*”¹⁰⁴. È utile notare che, anche se in pratica l'impresa raccoglie anche i flussi finanziari contrattuali derivanti dall'attività mentre ne è ancora in possesso, questo modello non può classificarsi come HTCS in quanto la raccolta dei flussi non si qualifica quale essenziale, ma solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business. La categoria di attività che, per eccellenza, rientra in questa categoria residuale è quella dei portafogli detenuti per la negoziazione (*held for trading* – HFT).

¹⁰⁴ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. B4.1.5.

Tabella 3.2 – Schema riassuntivo dei *business models* previsti dall’IFRS 9

Business Model	Caratteristiche	Categoria
Held to Collect (HTC)	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo: detenere le attività per incassare i flussi di cassa contrattuali • Vendite: poco frequenti e scarsi volumi 	Costo ammortizzato
Held to Collect and Sell (HTCS)	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo: sia incassare i flussi di cassa contrattuali che vendere le attività • Vendite maggiori (per frequenza e volumi) rispetto ai HTC 	FVOCI
Altri: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trading ❖ Gestione su base fair value ❖ Massimizzare le vendite 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni altro obiettivo di business • L’incasso dei flussi di cassa è incidentale agli obiettivi di questi business model 	FVTPL

Fonte: Auto elaborazione sulla base di quanto previsto in KPMG, (2016), IFRS 9 Strumenti finanziari, p. 15.

L’altro criterio attraverso il quale viene stabilito se un’attività debba essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value* è quello dei **flussi finanziari contrattuali** derivanti dallo strumento. È, infatti, fondamentale capire se i flussi di cassa derivanti da uno strumento siano esclusivamente quelli previsti dal contratto, ossia quota capitale e quota interessi, oppure sussistano ulteriori flussi derivanti dalla dismissione.

L’IFRS 9, definisce il capitale come “*il fair value dell’attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale*” e l’interesse come “*il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito associato all’importo del*

*capitale da restituire durante un dato periodo di tempo e per gli altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché per il margine di profitto*¹⁰⁵.

La dottrina stabilisce che lo strumento utilizzato per indagare la composizione dei flussi di cassa è il *Solely Payments of Principal and Interest* test (SPPI test), che ha appunto lo scopo di verificare che uno strumento finanziario sia legato semplicemente ai flussi derivanti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi. Questo test, in particolare, deve essere effettuato al momento della prima iscrizione in bilancio per le attività finanziarie che sono detenute in un modello di business *held to collect* (HTC) o *held to collect and sell* (HTCS).


Qualora tale test fallisse, lo strumento finanziario andrebbe classificato nella categoria residuale dei *fair value through profit or loss* (FVTPL). Per alcuni strumenti, però, questo test non risulta sufficiente al fine di effettuare una valutazione efficace. Infatti, per gli strumenti finanziari che presentano una relazione imperfetta fra tasso di interesse e decorrere del tempo, è necessario effettuare un altro test per verificare che il criterio SPPI sia rispettato.

Questo ulteriore test, che può essere effettuato solo in caso di scenari effettivamente possibili, è il *Benchmark test*, così chiamato in quanto si prende in considerazione uno strumento ipotetico identico, fatta eccezione che per la particolarità del tasso di interesse, allo strumento che deve essere analizzato (appunto un *benchmark*); dopo di che si analizzano i flussi di cassa contrattuali

¹⁰⁵ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 4.1.3.

dello strumento vero e proprio con quelli del *benchmark*; se la differenza tra questi flussi di cassa è significativa, allora si potrà dire che il test SPPI è fallito¹⁰⁶.

Figura 3.3 – Il processo del test SPPI



Fonte: KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*, p. 15.

Quindi, in conclusione, dopo aver analizzato approfonditamente le analisi che portano a queste classificazioni, le attività finanziarie possono essere classificate in categorie che si differenziano in base al criterio di valutazione utilizzato, ossia:

1. Il costo ammortizzato (*amortized cost*, AC), che deve essere utilizzato quando “sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) *L'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (HTC);*
 - b) *I termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da*

¹⁰⁶ KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*, pag. 20.

pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (SPPI test positivo)”¹⁰⁷.

2. Il *fair value* rilevato ad OCI (*fair value through other comprehensive income, FVOCI*), che deve essere utilizzato quando “*sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:*

a) *L'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (HTCS);*

b) *I termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (SPPI test positivo)”¹⁰⁸.*

3. Il *fair value* rilevato a conto economico (*fair value through profit or loss, FVTPL*), che deve essere utilizzato come alternativa per tutte quelle attività finanziarie che non soddisfano le condizioni previste per gli altri due criteri di valutazione. Infatti, al paragrafo 4.1.4., il principio stabilisce che “*se non è valutata al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, un'attività finanziaria deve essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio*”. Tuttavia, l'IFRS 9 stabilisce anche che “*per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della*

¹⁰⁷ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 4.1.2.

¹⁰⁸ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 4.1.2A.

rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI option), oppure (...) al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (Fair Value option)¹⁰⁹.

Tabella 3.3 – La classificazione delle attività finanziarie secondo l'IFRS 9

		BUSINESS MODEL		
		Held To Collect (HTC)	Held To Collect and Sale (HTCS)	Altri
CARATTERISTICHE DEI FLUSSI CONTRATTUALI	SPPI test positivo	Costo ammortizzato	FVOCI (Fair Value through Other Comprehensive Income)	FVTPL (Fair Value through Profit or Loss)
	SPPI test negativo	FVTPL (Fair Value through Profit or Loss)	FVTPL (Fair Value through Profit or Loss)	FVTPL (Fair Value through Profit or Loss)

Fonte: Auto elaborazione.

¹⁰⁹ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 4.1.4 e 4.1.5.

Per quanto riguarda, invece, la classificazione delle passività finanziarie¹¹⁰, il nuovo principio non si discosta in modo sostanziale dalla disciplina contenuta nello IAS 39. Infatti, secondo il principio contabile¹¹¹, tali strumenti devono continuare ad essere valutati al costo ammortizzato, calcolato attraverso il criterio dell'interesse effettivo, fatta eccezione per:

1. Le passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al *fair value*;
2. Le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo;
3. I contratti di garanzia finanziaria e gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, che devono essere valutati al valore maggiore tra:
 - i. L'importo del fondo a copertura perdite determinato in coerenza con quanto previsto dallo IAS 37;
 - ii. L'importo rilevato inizialmente al netto dei proventi rilevati in conformità all'IFRS 15.

Inoltre, il principio prevede che, anche per le passività finanziarie, si possa scegliere di applicare, in sede di rilevazione iniziale ed in modo irrevocabile, la *Fair value option*. In particolare, essa deve essere applicata quando si tratta di derivati incorporati, come prevedeva già lo IAS 39, comportando la separazione


¹¹⁰ KPMG, (2014), *First impressions: IFRS 9 Financial Instruments*, pag. 34.

¹¹¹ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 4.2.1.

del derivato, che deve essere valutato al FVTPL, dallo strumento “ospite”, che invece continua ad essere valutato al costo ammortizzato. Inoltre, la *Fair value option* può essere arbitrariamente applicata, quando, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4.2.2., si ottengono informazioni rilevanti, in quanto si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (cd. *accounting mismatch*), oppure consente la rilevazione omogenea di un gruppo di passività finanziarie, gestite secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento.

A differenza dello IAS 39, però, il nuovo principio stabilisce che qualora la passività sia valutata al *fair value* e sussistano eventuali variazioni derivanti da un'oscillazione del rischio di credito proprio dell'entità, allora essa dovrà rilevare queste variazioni tra le altre componenti di conto economico (ossia in *Other Comprehensive Income*, OCI), in modo tale che tali oscillazioni non influenzino la formazione del reddito di esercizio.

Figura 3.4 – *Flowchart* per la determinazione delle categorie di passività



Fonte: KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*, p. 24.

Infine, per quanto riguarda la riclassificazione, l'IFRS 9 prevede che solo in occasione di modifiche che coinvolgano il modello di business dell'impresa, si deve provvedere alla riclassificazione di tutte le attività finanziarie; al contrario, non è mai consentita la riclassificazione delle passività finanziarie¹¹².

¹¹² KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*, pag. 34.

3.2.2. La nuova procedura di *impairment*

La seconda fase del processo con cui lo IASB ha sostituito lo IAS 39 consiste proprio nella rielaborazione del modello di *impairment*. In questa fase, il *board* si è impegnato per risolvere quelle problematiche circa la rilevazione delle perdite sui crediti e sulle attività finanziarie, che con l'insorgere della crisi si erano rese ancora più significative.

La principale novità introdotta¹¹³ dall'IFRS 9 è quella di sostituire il precedente modello dell'*Incurring loss approach*, basato su una logica di maturazione della perdita, con il nuovo criterio dell'*Expected loss approach*, che invece si basa sulla rilevazione delle perdite anche qualora esse siano solamente attese, focalizzando quindi l'attenzione su una logica *forward looking*, al fine di poter abilmente riconoscere un'eventuale perdita ai danni dell'impresa e darne evidenza in bilancio ancor prima che essa si verifichi. In questo modo, quindi, si riuscirebbe a spalmare la perdita in modo più omogeneo lungo la vita utile dello strumento, piuttosto che riconoscerla soltanto nell'esercizio in cui essa si verifica. Infatti, l'approccio prospettico (cd. *forward looking*) “*permetterà di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare in anticipo le rettifiche su crediti in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare i conti economici al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico*”¹¹⁴.

¹¹³ Per un'efficace comprensione delle novità introdotte dal nuovo modello di *impairment* si veda la Figura 3.5, tratta da Vergari D., Macellari M., (2016), *IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra*, CRIF.

¹¹⁴ Ariante P., De Rosa C., Sica C., (2016), *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School.

Figura 3.5 – Principali differenze tra il modello di impairment dello IAS 39 e quello dell'IFRS 9

Attività	dallo IAS 39 all' IFRS 9
SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO	<ul style="list-style-type: none"> Non esplicitamente prevista (ma è possibile segmentare il portafoglio a fini di svalutazioni collettive) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stages in funzione del rischio di credito (livello e eventuale variazione nel tempo)
RILEVAZIONE DELLE PERDITE	<ul style="list-style-type: none"> Incurred loss, determinata solo sulla base di evidenze obiettive. Non consente di incorporare gli effetti di eventi futuri 	<ul style="list-style-type: none"> Expected loss, determinata sulla base di eventi passati, condizioni correnti e ragionevoli e «supportabili» previsioni future
ORIZZONTE TEMPORALE DELLA PERDITA	<ul style="list-style-type: none"> Un anno nella prassi 	<ul style="list-style-type: none"> Un anno oppure «lifetime» in funzione dello stage di appartenenza
COMPONENTE FORWARD LOOKING	<ul style="list-style-type: none"> Non prevista 	<ul style="list-style-type: none"> Prevista (es. variazioni attese dello scenario macroeconomico)

Fonte: Vergari D., Macellari M., (2016), *IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra*,

CRIF, p. 3.

L'ambito di applicazione di questo nuovo modello riguarda¹¹⁵:

1. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ed al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI);
2. I crediti impliciti nei contratti di leasing;
3. Le attività derivanti da contratto o impegni all'erogazione di finanziamenti;
4. I contratti di garanzia finanziaria, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

Il nuovo modello di *impairment* dell'IFRS 9, ossia l'*Expected credit loss approach*, è diffusamente noto, nella sua versione generale (cd. *General*

¹¹⁵ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 5.5.1.

Approach), anche come *Three-Bucket model*, in quanto prevede una classificazione degli strumenti finanziari in tre “cestini” (cd. *stages*) in base al livello di peggioramento della qualità creditizia raggiunto in seguito all'*initial recognition*. In particolare:

- Lo Stage 1, anche noto come *performing stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che non risultano coinvolti da un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale oppure quelli che, alla successiva data di *reporting*, non presentano un elevato rischio di credito. Per gli strumenti appartenenti a questo *cluster*, la perdita attesa viene calcolata su una base temporale di 12 mesi (*12-month Expected Loss*, EL12) con imputazione a conto economico, in qualità di accantonamento;
- Lo Stage 2, anche noto come *underperforming stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che, dal momento della prima rilevazione, hanno subito un significativo peggioramento del merito creditizio. In questo caso, quindi, è necessario spalmare le perdite attese lungo tutta la vita utile dello strumento (*Lifetime Expected Loss*, LEL). Esse, infatti, vengono rilevate in un accantonamento e poi scontate al tasso d'interesse effettivo;
- Lo Stage 3, anche noto come *non-performing stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che sono considerati *impaired*, ossia quelli già deteriorati al momento della rilevazione iniziale oppure quelli che hanno assistito ad un peggioramento significativo del proprio rischio di credito rispetto alla valutazione iniziale. Anche in questo caso parliamo di

Lifetime Expected Loss (LEL), però, a differenza dello Stage 2, qui la perdita attesa è stimata su base analitica con un tasso di interesse effettivo *credit-adjusted*¹¹⁶. Infatti, definendo l'attività finanziaria deteriorata nell'Appendice A, l'IFRS 9 fornisce un elenco degli eventi che forniscono prova del deterioramento dello strumento. Essi sono:

- a) Significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- b) Una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
- c) Per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d) Sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e) La scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;

¹¹⁶ L'IFRS 9, nell'Appendice A, definisce il tasso di interesse effettivo corretto per il credito come il "tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria al costo ammortizzato di un'attività finanziaria che è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata. Quando calcola il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili) e le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita residua di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario". In pratica, quindi, la perdita viene riconosciuta sin dalla rilevazione iniziale nella stima del tasso di interesse effettivo e, poi, ad ogni data di reporting, deve essere imputata a conto economico, come accantonamento, l'eventuale variazione della stima delle perdite attese.

- f) L'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute, ossia i cd. *POCI* (*Purchased or Originated Credit Impaired*) asset¹¹⁷.


L'IFRS 9 prevede, per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, un modello semplificato di impairment (cd. *Simplified Approach*) che prevede la distinzione in soli due *stages*, con l'accorpamento dei precedenti Stage 1 e 2¹¹⁸.

Per stabilire se il rischio di credito ha subito variazioni rispetto alla data di rilevazione iniziale e, quindi, per la ripartizione dei diversi *stages*, la banca deve monitorare ed analizzare la *probability of default* (PD) della controparte. Non essendo, però, stabilita nel principio una soglia limite al di sopra della quale si debba constatare l'aumento del rischio di credito, si presume che il passaggio da perdite attese su un arco di 12 mesi a *lifetime expected losses* (LEL) debba avvenire qualora la posizione sia scaduta da più di 30 giorni. Tale presunzione, però, può essere esclusa quando sussistano evidenze documentabili che dimostrino che il merito creditizio non si è significativamente deteriorato.

¹¹⁷ Esempi di attività finanziarie acquistate o erogate già in qualità di *credit-impaired asset* (come definito in KPMG, (2016), IFRS 9 Strumenti finanziari, pag. 30) possono essere: l'acquisto di titoli in default; l'acquisto di crediti deteriorati (NPLs); l'erogazione di nuovi crediti a clienti in ristrutturazione o "*unlikely to pay*".

¹¹⁸ Ernst & Young, (2014), *Impairment of financial instruments under IFRS 9*, pag. 14.

Figura 3.6 – L’allocazione nei tre stages del *Three-Buckets Model*



Fonte: KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*, pag. 42.

Dopo aver determinato la suddivisione degli strumenti nei tre *stages*, la banca deve procedere al calcolo della perdita attesa per ciascuno strumento¹¹⁹, al fine di poterne riconoscere il giusto importo in bilancio. In particolare, nell’Appendice A, l’IFRS 9 definisce la perdita come la “*differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all’entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l’entità si aspetta di ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o*

¹¹⁹ Per un ulteriore chiarimento a riguardo, si veda Ernst & Young, (2017), *IFRS 9: Principali novità*, pagg. 16 – 17.

originate)”¹²⁰. Inoltre, nel momento in cui stima i flussi di cassa, la banca deve tenere in considerazione:

- Tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario lungo la sua vita attesa, come ad esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili. Nei rari casi in cui la vita attesa dello strumento finanziario non è stimabile attendibilmente, la banca deve considerare la sua durata contrattuale residua;
- I flussi finanziari provenienti dalla vendita delle garanzie reali possedute o degli altri strumenti di *credit enhancements*, che fanno parte dei termini contrattuali.

Pur non prevedendo una particolare metodologia per il calcolo delle *Expected Credit Losses* (ECL), il principio prescrive che l'approccio scelto rifletta:

- a) Un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati¹²¹;
- b) Il valore temporale del denaro;
- c) Informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future¹²².

¹²⁰ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, Appendice A – Definizioni.

¹²¹ Il principio, quindi, non raccomanda di prendere in considerazione solamente il peggior scenario possibile (a differenza di quanto è, invece, previsto dai dettami di Basilea III), ma tutti i possibili scenari che possano influenzare la vita attesa dello strumento.

¹²² IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 5.5.17.

È importante notare, quindi, che con il nuovo modello di *impairment* rientrano nelle informazioni utilizzate per il calcolo della perdita, anche le previsioni future e prospettive (cd. *forward looking*) che possono riguardare tanto l'andamento macroeconomico, quanto le previsioni utilizzate dalla banca nel *budget* o nel piano strategico aziendale.

Il calcolo della stima della perdita attesa, in ogni caso, deve prendere in considerazione la stima dei seguenti parametri:

1. La probabilità di insolvenza (*Probability of Default*, PD), che rappresenta la probabilità che un'impresa diventi inadempiente in un dato orizzonte temporale;
2. La perdita in caso di insolvenza (*Loss Given at Default*, LGD), che indica la quota di credito che si ritiene irrecuperabile in caso di *default*;
3. L'esposizione al momento del *default* (*Exposure At Default*, EAD), che consiste nell'esposizione attesa al momento del *default*.

In particolare, la PD viene calcolata su un orizzonte temporale pari rispettivamente ai 12 mesi successivi alla data di *reporting* quando l'*impairment* riguarda gli strumenti classificati nello Stage 1 oppure alla vita residua dello strumento quando ci si riferisce ad una *lifetime expected loss*¹²³. Quest'ultima, infatti, sarà calcolata come il valore attuale di tutte le perdite attese, che si prevedono tra la data di *reporting* e la data di dismissione dello strumento, ponderate per la PD.

¹²³ Per maggiori informazioni, si può fare riferimento a Ernst & Young, (2014), *Impairment of financial instruments under IFRS 9*, pag. 17 e seguenti.

Quindi, in una formula in cui T è la *maturity* dello strumento, t è la data di probabile default ed EIR (cd. *Effective Interest Rate*) è il tasso di interesse effettivo con cui si deve attualizzare la perdita, potremmo scrivere:

$$LEL_T = \sum_{t=1}^T \frac{PD_t \times LGD_t \times EAD_t}{(1 + EIR)^t} \quad ^{124}$$

Infine, l'*expected loss* su un orizzonte temporale di 12 mesi, a sua volta, è considerata come una quota parte della LEL. In formula, si può, quindi, avere:

$$EL12_1 = \frac{PD_1 \times LGD_1 \times EAD_1}{(1 + r_1)} \quad ^{125}$$

In conclusione, non si può far a meno di notare che la dottrina in tema di impairment prevista dall'IFRS 9 si congiunge perfettamente con la regolamentazione prevista dal Comitato di Basilea circa la gestione del rischio di credito in seno alle banche. Il *Credit Rating System* (CRS) elaborato negli accordi di Basilea, infatti, come abbiamo già visto al paragrafo 1.4 del presente lavoro, prevede l'utilizzo di tre distinti metodi di rilevazione del rischio di credito:

1. Lo *Standardised approach*, in cui la banca utilizza semplicemente i giudizi di rating emessi da un'agenzia esterna autorizzata dall'Autorità di

¹²⁴ Coppola L., (2016), *L'IFRS 9 ed il modello dell'expected credit loss: la convergenza tra regole contabili, regolamentazione prudenziale e risk management*, Elaborato finale per il Dottorato di ricerca in Management presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", pag. 72.

¹²⁵ Vedi nota precedente.

Vigilanza. Questo è il modello più lontano dalle previsioni dell'IFRS 9, in quanto non contempla il calcolo interno delle componenti del rischio di credito;

2. Il *Foundation Internal Rating Based approach* (FIRB), in cui le banche usano modelli di calcolo interni per la stima della PD, mentre per tutte le altre componenti ricorrerà ugualmente a quanto previsto dall'agenzia di rating esterna. In questo caso, quindi, la banca potrebbe rispondere più facilmente alle richieste dell'IFRS 9, ma dovrebbe comunque apportare delle modifiche al proprio modello;
3. L'*Advanced Internal Rating Based approach* (AIRB), in cui la banca è demandata a calcolare internamente tutte le componenti del rischio di credito. In questo modo, quindi, la banca avrebbe ben poche difficoltà nel rispondere ai *requirements* dell'IFRS 9 ed è per questo che gli istituti di credito che già adottano CRS di tipo AIRB riscontreranno ben poche difficoltà nell'implementazione del nuovo principio dello IASB.

3.2.3. I nuovi principi di *hedge accounting*

Come già anticipato in apertura del presente capitolo, la terza fase di lavoro dello IASB ha riguardato l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, con particolare riguardo alla dinamica del *risk management* della banca. L'obiettivo del nuovo modello di *hedge accounting* è, infatti, quello di inserire in bilancio gli effetti delle attività di gestione del rischio proposte dalla società: risulterà, quindi, una

maggior correlazione tra le attività di copertura ed i relativi effetti contabili in sede di bilancio.

In generale, per evitare di ritardare ancora di più la pubblicazione definitiva dello IFRS 9, lo IASB ha deciso di dedicarsi all'*hedge accounting* in modo distinto:

1. Per le relazioni di copertura tradizionali e statiche, ossia per quanto riguarda il *general hedge accounting*, lo IASB ha pressoché mantenuto le disposizioni generali previste dallo IAS 39, con i dovuti accorgimenti. Infatti, il nuovo modello previsto dall'IFRS 9 ha mantenuto la distinzione in tre tipologie di copertura (*fair value hedge*, *cash flow hedge* e *net investment hedge*) ed ha confermato l'obbligo, per le banche che decidono di adottare l'*hedge accounting*, di monitorare l'efficacia della copertura, con l'eventuale riconoscimento delle inefficacie a conto economico;
2. Per le relazioni di copertura dinamiche e in cui la posizione coperta cambia in modo repentino e continuo, ossia per quanto riguarda il *macro hedge accounting*, lo IASB ha avviato un progetto parallelo, di cui il *Discussion Paper DP/2014/01 – Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging* ha rappresentato il primo passo.

Concentrando l'attenzione su quanto previsto dall'IFRS 9, vediamo che il *board* ha voluto semplificare le previsioni dello IAS 39, dedicandosi principalmente ai vincoli previsti per l'efficacia della copertura e alle caratteristiche che devono possedere gli strumenti di copertura e gli elementi coperti.

Innanzitutto, secondo il nuovo standard, *“la relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:*

- a) *La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;*
- b) *All'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come l'entità valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);*
- c) *La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: i) vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura; ii) l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico; iii) il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determinerebbe l'inefficacia della*

*copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un risultato contabile che sarebbe in contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura*¹²⁶.


Per quanto riguarda il test di efficacia, l'IFRS 9 prevede semplicemente che le variazioni di *fair value* o dei flussi di cassa dell'*hedging instrument* non siano in modo continuato superiori o inferiori a quelle degli *hedge items*, in quanto nel momento in cui tali variazioni non si compensano l'una con l'altra, potrebbero comportare l'inefficacia della copertura. In questi casi, lo IAS 39 prevedeva che le variazioni oscillassero nell'intervallo 80 – 125% affinché la copertura fosse ritenuta efficace. Con l'IFRS 9 si è, invece, provveduto ad eliminare questo *range* di efficacia, in quanto si è ritenuta necessaria ed efficace la sola stima dell'*hedge ratio*, ossia il rapporto tra gli elementi coperti e gli strumenti di copertura, che deve sempre risultare adeguatamente bilanciato. Inoltre, il nuovo standard ha previsto, per il completamento del test di efficacia, l'utilizzo di informazioni prospettiche (cd. *forward looking*) sia quantitative che qualitative, che riescano ad essere d'aiuto all'entità per la stima degli eventi futuri che potrebbero inficiare l'efficacia della copertura.

A proposito degli elementi coperti, l'IFRS 9 ha introdotto la possibile designazione ad elemento coperto di una “esposizione aggregata”, che al paragrafo 6.3.4. definisce come “*una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento coperto e di un derivato*”. Con riferimento agli strumenti di copertura, invece, il principio stabilisce che “*l'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere*

¹²⁶ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 6.4.1.

designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo della variazione del fair value che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio dell'attività o passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a condizione che non si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo”¹²⁷.

Figura 3.7 – Flowchart dell’*hedge accounting* secondo l’IFRS 9



Fonte: Ernst & Young, (2017), IFRS 9: Principali novità, pag. 22.

¹²⁷ IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*, par. 6.2.2.

Come si può evincere dal *flowchart* rappresentato alla Figura 3.7, vediamo che l'IFRS 9 ha introdotto anche il nuovo concetto di *rebalancing*, ossia il meccanismo che permette di ribilanciare, appunto, l'*hedge ratio* qualora si tema il verificarsi di cambiamenti che comporterebbero il *discontinuing* della copertura e quindi il riconoscimento della sua inefficienza, ma che non intaccano l'utilità dello strumento per il perseguimento di determinati obiettivi di *risk management*. E', quindi, importante notare che il *rebalancing* riguarda solo una visione prospettiva della copertura, in quanto le inefficienze provenienti da eventi passati e già verificati devono già essere state riconosciute in conto economico. Esistono quattro meccanismi attraverso i quali si può effettuare il *rebalancing*¹²⁸:

1. Aumentare il volume dell'elemento coperto;
2. Aumentare il volume dello strumento di copertura;
3. Diminuire il volume dell'elemento coperto;
4. Diminuire il volume dello strumento di copertura.

Nel caso in cui, invece, l'inefficienza riscontrata è tale da comportare un cambiamento nelle politiche di *risk management*, si deve provvedere al *discontinuing* della copertura, ossia alla sua eliminazione contabile. L'IFRS 9, a differenza del precedente principio, ha previsto anche la *partial discontinuing*, ossia l'eliminazione di una sola parte della copertura, con la restante parte che continua a lavorare. Nella figura 3.8, infine, sono elencati tutti i possibili scenari previsti per l'eliminazione contabile, parziale o totale, della copertura.

¹²⁸ Ernst & Young, (2014), *Hedge accounting under IFRS 9*, pagg. 40 – 41.

Figura 3.8 – Possibili scenari di *discontinuing*

Scenario	Discontinuation
The risk management objective has changed	Full or partial
There is no longer an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument	Full
The effect of credit risk dominates the value changes of the hedging relationship	Full
As part of rebalancing, the volume of the hedged item or the hedging instrument is reduced	Partial
The hedging instrument expires	Full
The hedging instrument is (in full or in part) sold, terminated or exercised	Full or partial
The hedged item (or part of it) no longer exists or is no longer expected to occur	Full or partial

Fonte: Ernst & Young, (2014), Hedge accounting under IFRS 9, pag. 44.

3.3. Gli aspetti critici e l'impatto sul bilancio delle banche

A conclusione di questo capitolo, è opportuno soffermare l'attenzione su quelli che sono i risvolti pratici della contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo l'IFRS 9.

Crederne che il nuovo principio influenzi soltanto la contabilità e la reportistica delle banche, è un errore abbastanza grossolano. Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, le nuove disposizioni in tema di classificazione, misurazione ed *impairment* degli strumenti, ed ancor di più la disciplina prevista per gli strumenti di copertura, richiedono la collaborazione tra più funzioni aziendali della banca. Al di là della mera amministrazione e contabilità, infatti, è richiesta

anche una particolare partecipazione del risk management sia per quanto riguarda la quantificazione del rischio inerente al nuovo modello di *impairment*, sia per quanto riguarda la contabilizzazione degli strumenti di copertura, che nella nuova ottica sono riconosciuti solo qualora abbiano una finalità in seno al piano aziendale di gestione del rischio. Il nuovo standard, quindi, prevede la stretta collaborazione tra il CFO (*Chief Financial Officer*) ed il CRO (*Chief Risk Officer*) che devono, appunto, condividere gran parte delle informazioni ed aiutarsi l'un l'altro nella formulazione delle proprie strategie, al fine di ottemperare alla necessità di cooperare prevista dallo *standard*.

Il CRO, a sua volta, deve collaborare a stretto giro con le unità operative dedicate al *budgeting* ed alle analisi prospettiche, per poter ottemperare all'obbligo di fornire informazioni prospettiche in ottica *forward looking* e non più *backward looking*, con l'intento di evitare effetti pro-ciclici nella contabilizzazione delle perdite.

Inoltre, come già sottolineato, il nuovo modello di *impairment* basato sulla stima delle perdite attese (*expected losses*, EL) si avvicina molto al modello *Internal Rating Based approach* (IRB) previsto dagli Accordi di Basilea. Quindi, così come per l'introduzione di Basilea II, si prevede una forte stretta da parte degli istituti bancari nei confronti della piccola clientela, con una contrazione del credito più che significativa. È ovvio, infatti, che non potendo prevedere abilmente le evoluzioni prospettiche del rischio di credito legato ai piccoli consumatori ed essendo vincolate dagli stretti requisiti patrimoniali previsti dagli Accordi di Basilea, le banche saranno molto più restie nell'investire danaro in

attività con basse possibilità di recupero oppure ne aumenteranno il prezzo, penalizzando le piccole e medie imprese ed il piccolo risparmio. Questo scenario, soprattutto in Italia, ha dei risvolti preoccupanti, in quanto la maggior parte delle nostre imprese appartiene alla categoria delle PMI, che ricorrono al finanziamento di lungo termine per ottemperare alle proprie scadenze gestionali, presentando così un significativo livello di indebitamento che, sicuramente, non le rende appetibili per l'erogazione di nuovo credito.

In conclusione, quindi, possiamo constatare che, pur avendo risolto la maggior parte delle criticità sollevate circa lo IAS 39 in seguito all'insorgere della crisi, l'IFRS 9 ha, a sua volta, provocato delle conseguenze importanti, che possono essere risolte solo con un abile utilizzo delle nuove previsioni contabili, senza contraddizioni e manipolazioni¹²⁹.

Al fine di guardare più da vicino gli effetti prodotti dall'introduzione di questo nuovo principio, nel prossimo capitolo ci dedicheremo alle evidenze empiriche derivanti dai bilanci di alcune delle principali istituzioni bancarie italiane ed europee, che seppur non essendo ancora definitive in quanto il bilancio 2018 è in corso di completamento, possono già fornire delle informazioni esaustive grazie al *parallel running* avviato con il bilancio 2017.

¹²⁹ Per un approfondimento sugli impatti provocati dall'IFRS 9 sul sistema finanziario e bancario si rimanda a Benjamin H. C., Gerald A. E., (2017) *La nuova era degli accantonamenti per perdite attese su crediti*, Rassegna trimestrale BRI.

Capitolo Quarto

4. Evidenze empiriche risultanti dai bilanci di alcuni Istituti di Credito

Nei precedenti capitoli, ci siamo concentrati prima sulla disciplina prevista per gli strumenti finanziari dallo IAS 39 e, poi, abbiamo focalizzato l'attenzione sulle criticità che ne hanno provocato la sostituzione ad opera dell'IFRS 9. Nell'analizzare i dettami del nuovo principio, però, abbiamo riservato importanza solo all'aspetto teorico. L'intento di quest'ultimo capitolo, invece, è appunto quello di approfondire gli effetti reali che tali nuove disposizioni hanno avuto sui bilanci degli istituti bancari e le modalità con cui le varie banche hanno affrontato l'implementazione della nuova disciplina¹³⁰.

A tal fine, pur trovandoci in un momento antecedente alla pubblicazione dei bilanci 2018, abbiamo selezionato quattro gruppi bancari, di cui analizzeremo alternativamente o congiuntamente il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e la relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2018. Quest'analisi, quindi, ci permetterà di guardare l'ultimo bilancio in conformità con lo IAS 39 ed il primo prospetto finanziario del 2018, ovviamente non esaustivo e completo, che può però essere utile per capire come i vari istituti di credito hanno deciso di implementare il nuovo principio contabile IFRS 9. E', inoltre, importante specificare che abbiamo scelto di guardare al bilancio consolidato, pur correndo il rischio che questo possa subire le influenze derivanti dalle partecipate che non

¹³⁰ Un interessante spunto di approfondimento è l'articolo Ninfole F., (2017) *Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS. Cosa cambierà con la regola IFRS 9*, Milano Finanza. L'articolo è rintracciabile anche all'indirizzo <https://formiche.net/2017/12/ifrs9-banche/>.

esercitano in modo principale l'attività bancaria, per poter più facilmente confrontare tali dati con la relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2018, che è pubblicata solo nella sua forma consolidata.

Per effettuare l'analisi, infine, abbiamo selezionato tre gruppi bancari inseriti nella lista delle *Global Systemically Important Banks (G-SIB)*¹³¹, pubblicata nel novembre 2017, ed un ultimo gruppo selezionato per importanza tra quelli italiani quotati sul FTSE MIB. In particolare, tra le G-SIB sono state selezionate due banche europee, la tedesca Deutsche Bank e la spagnola Santander, e l'unica italiana presente nella lista, ossia Unicredit¹³². Per quanto riguarda l'ultimo gruppo bancario quotato sul FTSE MIB, invece, si tratta del gruppo Intesa Sanpaolo, che rappresenta uno dei 12 gruppi bancari italiani, tra i 118 europei, sottoposti alla vigilanza della BCE¹³³. Ci dedicheremo, quindi, all'analisi più dettagliata di ciascun gruppo bancario.

4.1. Deutsche Bank

Deutsche Bank è il principale gruppo bancario tedesco, le cui origini risalgono al lontano 1870, quando il Re di Prussia ne approvò l'emendamento per la costituzione. Questa banca nasce con l'intenzione di finanziare l'espansione

¹³¹ Il *Financial Stability Board (FSB)* pubblica ogni anno la lista delle banche che presentano i requisiti per i quali il Comitato di Basilea ha prescritto una maggiore vigilanza. Questa lista, infatti, viene divisa in cinque *buckets* in base al livello di *capital buffers* aggiuntivo richiesto per la copertura delle perdite, come percentuale dei *risk-weighted assets*, che ciascuna di queste banche è tenuto a possedere.

¹³² Tra le tre banche selezionate, Deutsche Bank è classificata nel *bucket 3*, per cui è richiesto un *buffer* aggiuntivo del 2,0% dei *risk-weighted assets*, mentre Santander ed Unicredit sono classificate nel *bucket 1*, per cui è richiesto soltanto l'1,0% come *buffer* aggiuntivo.

¹³³ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list_of_supervised_entities_201802_en.pdf

internazionale della Germania, come avevano già fatto precedentemente l'Inghilterra e la Francia. Ad oggi, possiamo dire che l'intento sia stato ampiamente raggiunto in quanto il gruppo tedesco conta 2047 filiali in tutto il mondo, di cui 1555 solo in Germania¹³⁴. Infatti, Deutsche Bank è molto ben posizionata a livello globale e presenta un elevato livello di diversificazione geografica: ha sedi sparse in tutto il mondo e, sfruttando la forza della sua posizione nel mercato interno tedesco e nel mercato dell'euro-zona, è riuscita ad espandere la sua influenza anche in mercati emergenti e poco sviluppati come quello della regione Asia-Pacifico e dell'America Latina. L'opzione strategica della diversificazione non riguarda solo l'ambito geografico, ma anche i prodotti offerti alla clientela. Il portafoglio prodotti di Deutsche Bank, infatti, è distribuito principalmente tra la *Private & Commercial Bank* e la *Corporate & Investment Bank*¹³⁵.

Il Gruppo, data l'importanza della questione, ha presentato, nell'aprile 2018, un *report* sul processo di implementazione dell'IFRS 9, con l'intento di anticipare le novità introdotte dal nuovo principio che si sarebbero rese evidenti solo in sede di prima Relazione semestrale dell'esercizio 2018. Infatti, con la pubblicazione del nuovo principio contabile da parte dello IASB e con il successivo endorsement da parte dell'Unione Europea, il Gruppo ha iniziato sin da subito un processo di cambiamento guidato dal *Chief Financial Officer* (CFO) e che ha travolto la maggior parte delle funzioni aziendali, dal *data sourcing*, all'*IT processing*, passando per le figure chiave del *Chief Risk Officer* (CRO) e del *Chief Operating Officer* (COO). Inoltre, sono stati implementati maggiori controlli al fine di poter

¹³⁴ Dati aggiornati al 31 marzo 2018.

¹³⁵ <https://www.db.com/company>.

monitorare e valutare appropriatamente gli impatti causati dal nuovo principio¹³⁶. In generale, come si può ben vedere nella Figura 4.1, l'implementazione del nuovo principio ha comportato principalmente un decremento, rispettivamente, del capitale proprio del gruppo di €671 milioni e del CET1 ratio di 13 punti base.

Figura 4.1 – I principali impatti provocati dall'adozione dell'IFRS 9

		IAS 39	IFRS 9	Impact
		Dec 31, 2017	Jan 1, 2018 ¹	
IFRS Total Shareholders' Equity	in € m	63,174	62,503	(671)
Common Equity Tier 1 capital fully loaded	in € m	48,300	47,907	(393)
Risk Weighted Assets	in € bn	344	345	0.5
Tier 1 Capital fully loaded	in € m	52,921	52,528	(393)
CET 1 Ratio fully loaded	in %	14.0	13.9	(13) ²
Leverage Exposure	in € bn	1,395	1,395	(0.4)
Leverage Ratio fully loaded	in %	3.8	3.8	(3) ²

¹ Pro forma
² In bps

Fonte: Deutsche Bank, IFRS 9 Transition Report, 19 aprile 2018, pag. 4.

Per quanto riguarda la nuova classificazione delle attività finanziarie prevista dall'IFRS 9, invece, il Gruppo ha provveduto, come previsto, alla valutazione dei modelli di *business* sulla base di dati quantitativi, riguardanti la frequenza ed il volume delle vendite, e dati qualitativi, come ad esempio il rischio coinvolto nella *performance* del modello di *business*. Inoltre, dopo aver individuato quale sia il *business model* dei portafogli di attività, per poter ripartire le attività finanziarie tra le tre nuove categorie dell'*Amortised Cost*, del *Fair Value through Other Comprehensive Income* e del *Fair Value Through Profit or Loss*, Deutsche Bank ha dovuto provvedere all'effettuazione del SPPI test, per constatare la costituzione dei flussi derivanti dallo strumento, che possono essere costituiti, appunto, dai soli

¹³⁶ Deutsche Bank, IFRS 9 Transition report, 19 aprile 2018, pag. 3.

pagamenti della quota capitale e degli interessi, oppure anche dal *fair value* dello strumento in occasione della vendita. Come ben sappiamo, dopo aver analizzato il modello di business ed aver effettuato il SPPI test, il Gruppo può facilmente individuare la categoria di destinazione ed il criterio di valutazione di ogni strumento. In particolare, riguardo la categoria del FVOCI, dopo aver effettuato le sue analisi, la banca specifica che se ne prospetta uno scarso utilizzo¹³⁷. Questa, però, è l'unica precisazione fornita nell'*Interim report* al 30 giugno 2018, in quanto gli effetti quantitativi e le riclassificazioni effettuate sono evidenziate esclusivamente attraverso la riconciliazione che segue.

Figura 4.2 – Riconciliazione del prospetto delle attività finanziarie tra IAS 39 ed IFRS 9

in € m.	IAS 39 carrying amount Dec 31, 2017 (i)	Reclassifications (ii)	Remeasurements (iii)	IFRS 9 carrying amount Jan 1, 2018 (iv=i+ii+iii)
Fair Value through Profit or Loss				
From Available for Sale (IAS 39)	-	2,535	(3)	-
From Amortized Cost (IAS 39)	-	41,914	(3)	-
To Amortised Cost (IFRS 9)	-	(5,900)	-	-
To Fair Value through Other Comprehensive Income (IFRS 9)	-	(6,508)	-	-
Total Fair Value through Profit or Loss	636,970	32,041	(6)	669,004
Fair Value through Other Comprehensive Income				
From Available for Sale (IAS 39)	-	41,219	(104)	-
From Amortized Cost (IAS 39)	-	9,943	64	-
From Fair Value through Profit or Loss (IAS 39)	-	6,508	-	-
To Amortised Cost (IFRS 9)	-	-	-	-
To Fair Value through Profit or Loss (IFRS 9)	-	-	-	-
Total Fair Value through Other Comprehensive Income	-	57,671	(40)	57,631
Amortised Cost				
From Amortized Cost (IAS 39)	-	-	-	-
From Available for Sale (IAS 39)	-	5,642	24	-
From Fair Value through Profit or Loss (IAS 39)	-	5,900	(184)	-
To Fair Value through Other Comprehensive Income (IFRS 9)	-	(6,773)	-	-
To Fair Value through Profit or Loss (IFRS 9)	-	(41,914)	-	-
Total Amortised Cost	780,721	(37,145)	(159)	743,417
Tax Assets	8,396	-	230	8,626
Available for Sale (IAS 39)	49,397	(49,397)	-	-
Held to Maturity (IAS 39)	3,170	(3,170)	-	-
Total Financial Asset balances affected by IFRS 9, Reclassifications and Remeasurements	1,478,654	0	24	1,478,678

Fonte: Deutsche Bank, *Interim report as of June 30, 2018*, pag. 77.

¹³⁷ Deutsche Bank, *Interim report as of June 30, 2018*, pag. 72 e seguenti.

Con riferimento al nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, ossia quello dell'*expected credit loss*, Deutsche Bank ha inizialmente provveduto a valutare se esistessero, singolarmente per ogni *asset*, prove oggettive di *impairment* e, poi, una volta compiuta tale verifica, ha provveduto a categorizzare ciascuno strumento in uno dei tre *stages* previsti dal *Three-Buckets Approach* del nuovo principio contabile. In particolare, il Gruppo ha stabilito che, con il passaggio all'IFRS 9, gli strumenti che non sono dichiaratamente POCI, ossia *purchased or originated credit impaired*, devono essere classificati nel primo stage, per poi essere spostati nel secondo, qualora si verificasse un significativo aumento del rischio di credito. Inoltre, questo nuovo modello ha richiesto il grande contributo del *Credit Rating System* del Gruppo, che già in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione di Basilea, utilizzava un approccio AIRB, ossia *advanced internal rating based approach*. Tale strumento si è rivelato particolarmente utile per la banca, pur avendo dovuto applicare delle correzioni per adeguarsi al meglio ai dettami dell'IFRS 9, nella stima dei principali componenti dell'*expected credit loss* (ECL), ossia la *probability of default* (PD), la *loss given default* (LGD) e l'*exposure at default* (EAD). Per quanto riguarda, invece, le informazioni *forward looking* da utilizzare alla base della stima della perdita attesa, Deutsche Bank ha scelto di basarsi in modo particolare su due elementi: i *forecasts* macroeconomici risultanti dall'attività di ricerca del suo dipartimento dedicato, ossia il *dbResearch*, e l'analisi multi-scenario effettuata attraverso l'*environment test* su ciascun livello di *business* e su tutti i settori coperti dalle operazioni in essere della banca¹³⁸.

¹³⁸ Deutsche Bank, *IFRS 9 Transition report*, 19 aprile 2018, pag. 9 e seguenti.

Nel seguente grafico, volendo guardare qualche cifra, è riassunto l'effetto quantitativo apportato dal nuovo *ECL impairment model* al bilancio del gruppo tedesco.

Figura 4.3 – Riconciliazione tra i due modelli di *impairment* previsti rispettivamente dallo IAS 39 e dall'IFRS 9

in € m.	IAS 39 Allowance for On-and Off- Balance Sheet positions as at Dec 31, 2017 (i)	Changes due to reclassifications (ii)	Changes due to the introduction of the IFRS 9 ECL model (iii)	IFRS 9 Allowance for On-and Off- Balance Sheet Positions as at Jan 1, 2018 (iv=i+ii+iii)
Fair Value through profit or loss				
From available for sale (IAS 39)	-	-	-	-
From amortized cost (IAS 39)	-	-	-	-
To amortized cost (IFRS 9)	-	-	-	-
To fair value through other comprehensive income (IFRS 9)	-	-	-	-
Total Fair Value through Profit or Loss	-	-	-	-
Fair Value through other comprehensive income				
From available for sale (IAS 39)	-	-	12	12
From amortized cost (IAS 39)	-	-	0	0
From fair value through profit or loss (IAS 39)	-	-	-	-
To amortized cost (IFRS 9)	-	-	-	-
To fair value through profit or loss (IFRS 9)	-	-	-	-
Total Fair Value through Other Comprehensive Income	-	-	12	12
Amortised cost				
From amortized cost (IAS 39)	3,856	-	737	4,594
From available for sale (IAS 39)	-	-	-	-
From fair value through profit or loss (IAS 39)	-	-	9	9
To fair value through other comprehensive income (IFRS 9)	10	(10)	-	-
To fair value through profit or loss (IFRS 9)	55	(55)	-	-
Total Amortised Cost	3,921	(65)	746	4,603
Total On Balance Sheet Positions affected by IFRS 9 ECL Model	3,921	(65)	758	4,615
Off Balance Sheet	285	-	(6)	280
Total On- and Off Balance Sheet Positions affected by IFRS 9 ECL Model	4,207	(65)	753	4,894

Fonte: Deutsche Bank, Interim report as of June 30, 2018, pag. 78.

Per quanto concerne, infine, le politiche contabili dell'*hedge accounting*, Deutsche Bank ha deciso di avvalersi dell'opzione prevista dall'IFRS 9, secondo la quale è possibile procrastinarne l'applicazione e continuare a contabilizzare gli strumenti di copertura mediante le regole previste dallo IAS 39.

4.2. Intesa Sanpaolo

Il gruppo Intesa Sanpaolo nasce nel 2007 dalla fusione di due grandi banche italiane, ossia Banca Intesa e Sanpaolo IMI, che hanno scelto la strada della fusione per poter crescere in modo significativo e contribuire appropriatamente alla crescita e allo sviluppo del Paese. Il gruppo è annoverato tra i più importanti gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di 37,2 miliardi di euro¹³⁹. Inoltre, anche in Italia, il gruppo Intesa Sanpaolo primeggia in tutti i settori di attività, dalla *commercial bank* al CIB, ossia *Corporate Investment Banking*, con un numero superiore alle 4500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. A livello internazionale, invece, Intesa Sanpaolo conta circa 1.100 sportelli, distribuiti per la maggior parte nei restanti paesi europei e nel continente africano, rispettivamente con 947 e 172 filiali¹⁴⁰.

Relativamente all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 per la contabilizzazione degli strumenti finanziari, il gruppo ha presentato, già a partire dal settembre 2015, un progetto di implementazione ben preciso e necessario per garantire la corretta adozione del nuovo principio. A tal proposito, sono state effettuate alcune scelte di carattere generale, che hanno riguardato sia la possibilità di aderire al trattamento transitorio degli impatti sui fondi propri, sia l'esenzione dall'obbligo di rideterminazione dei valori comparativi. In merito al primo punto, nella relazione intermedia sulla gestione della Relazione semestrale al 30 giugno 2018, si legge infatti che “*in data 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) 2017/2395 -*

¹³⁹ Dati aggiornati al 31 agosto 2018, <https://www.group.intesasanpaolo.com/>.

¹⁴⁰ Intesa Sanpaolo, *Leader italiano di dimensione europea*, 5 settembre 2018.

Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri, che aggiorna il Regolamento 575/2013 CRR, inserendo il nuovo articolo 473 bis «Introduzione dell'IFRS 9», il quale offre la possibilità alle banche di mitigare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9 in un periodo transitorio di 5 anni (da marzo 2018 a dicembre 2022) sterilizzando nel CET1 l'impatto con l'applicazione di percentuali decrescenti nel tempo»¹⁴¹. Il gruppo, quindi, ha esercitato l'opzione di spalmare gradualmente, in maniera decrescente nel tempo, le differenze derivanti dalle rettifiche di valore dello IAS 39 e quelle IFRS 9, in piena conformità con quanto stabilito dal nuovo Regolamento Europeo. Relativamente al secondo punto, invece, il gruppo ha esercitato la facoltà, prevista dallo stesso IFRS 9 di non riesporre, nel primo bilancio di applicazione del nuovo principio, i dati di confronto tra anno precedente e successivo su basi omogenee, evitando in questo modo di dover procedere ad una rivalutazione anche dei dati 2017 secondo quanto previsto dal nuovo IFRS 9.

Per quanto concerne la riclassificazione delle attività finanziarie, in ottemperanza a quanto previsto dall'IFRS 9, il Gruppo ha provveduto ad effettuare il SPPI *test* e ad individuare il modello di *business* per tutti i portafogli di strumenti con cui opera. Circa l'analisi dei *cash flows*, possiamo notare che solo una piccola quota dei titoli di debito non ha superato il SPPI *test* e, allo stesso modo, anche per i crediti non sono state rilevate discrepanze significative. Mentre, con riferimento al *business model*, sono stati stabiliti i criteri precisi per la destinazione degli strumenti al modello *Hold To Collect* (HTC) attraverso l'individuazione delle

¹⁴¹ Intesa Sanpaolo, *Relazione semestrale*, 30 giugno 2018, pag. 26.

soglie di frequenza e significatività delle vendite. Sulla base di questa analisi, è risultato che:

- I titoli di debito che, in conformità dello IAS 39, erano valutati al costo ammortizzato, presentando una ridotta movimentazione, rientrano nel modello HTC;
- I titoli di debito che, invece, erano classificati tra le Attività disponibili per la vendita (AFS), sono stati per la maggior parte ricondotti al modello *Hold To Collect and Sell* (HTCS);
- I crediti, sia *retail* che *corporate*, sono riconducibili al modello HTC.

Tutto ciò è tradotto, in termini quantitativi, nel paragrafo dedicato alla transizione al principio contabile IFRS 9 della relazione intermedia sulla gestione della Relazione semestrale al 30 giugno 2018. Infatti, è dichiarato che *“l’applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione sulle attività finanziarie ha determinato in particolare:*

- *La riclassifica di quota parte dei titoli di debito disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 39, che per 3.518 milioni sono stati allocati tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, a seguito della modifica del modello di business, e per 555 milioni tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, sia per effetto della modifica del modello di business sia a seguito del fallimento del test SPPI;*
- *La riclassifica, per effetto della modifica del modello di business, di attività finanziarie detenute fino a scadenza tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico per 299 milioni e tra le attività*

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 379 milioni;

- *La riclassifica, per effetto della modifica del modello di business, di attività finanziarie valutate al fair value tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 206 milioni;*
- *La riclassifica delle quote di OICR classificate tra gli strumenti finanziari disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 39, che, per un ammontare pari a 1.176 milioni, sono state ricondotte tra le attività obbligatoriamente valutate al fair value con impatto a conto economico ai sensi dell'IFRS 9;*
- *La riclassifica dei titoli di capitale classificati tra gli strumenti finanziari disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 39, pari a 3.652 milioni, che sono confluiti per 3.152 milioni tra le attività finanziarie per cui viene esercitata irrevocabilmente l'opzione di valutazione al fair value con impatto a patrimonio netto (senza riciclo a conto economico) e per 500 milioni tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value con impatto a conto economico;*
- *La riclassifica dei crediti verso banche e verso clientela nel portafoglio delle attività valutate al fair value con impatto a conto economico per effetto del fallimento del test SPPI per 705 milioni”¹⁴².*

Per quanto riguarda, invece, la riclassificazione delle passività finanziarie, come si può evincere dalla tabella seguente, non si sono riscontrate significative modifiche con la transizione dallo IAS 39 all'IFRS 9. Si può, semplicemente, notare che alcuni derivati di copertura previsti nel bilancio 2017 dallo IAS 39, in sede di

¹⁴² Intesa Sanpaolo, *Relazione semestrale*, 30 giugno 2018, pag. 34.

riclassificazione sono stati inseriti tra le Passività finanziarie di negoziazione, in quanto si è provveduto, in coerenza con quanto previsto dall'IFRS 9 per i derivati stipulati su attività valutate al FVTPL, allo stralcio della posizione di copertura¹⁴³.

Tabella 4.1 – Riclassificazione delle attività e delle passività finanziarie

ATTIVITÀ FINANZIARIE									
milioni di €		IAS 39							TOTALE
		A.F. detenute per la negoziazione	A.F. valutate al <i>fair value</i>	A.F. disponibili per la vendita	A.F. detenute sino a scadenza	Crediti vs banche	Crediti vs clientela	Derivati di copertura	
IFRS 9	A.F. valutate al FVTPL	39.028	348	2.231	299	90	615	-	42.611
	A.F. valutate al FVOCI	-	206	59.219	379	-	5	-	59.809
	A.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al <i>fair value</i> ai sensi dello IAS 39	490	74.715	77.373	-	-	-	4	152.582
	A.F. valutate al costo ammortizzato	-	-	3.518	496	71.967	410.108	-	486.089
	A.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39	-	-	-	-	405	18	-	423
	Derivati di copertura	-	-	-	-	-	-	4.213	4.213
	TOTALE	39.518	75.269	142.341	1.174	72.462	410.746	4.217	745.727
PASSIVITÀ FINANZIARIE									
milioni di €		IAS 39						TOTALE	
		Debiti vs banche	Debiti vs clientela	Titoli in circolazione	P.F. di negoziazione	P.F. valutate al <i>fair value</i>	Derivati di copertura		
IFRS 9	P.F. valutate al costo ammortizzato	99.989	323.386	92.985	-	-	-	516.360	
	P.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39	1	57	1.254	-	-	-	1.312	
	P.F. di negoziazione	-	-	-	41.218	-	238	41.456	
	P.F. designate al <i>fair value</i>	-	-	-	-	3	-	3	
	P.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al <i>fair value</i> ai sensi dello IAS 39	-	-	-	67	68.166	-	68.233	
	Derivati di copertura	-	-	-	-	-	7.251	7.251	
TOTALE	99.990	323.443	94.239	41.285	68.169	7.489	634.615		

Fonte: Rielaborazione dei prospetti presentati in Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018,

pagg. 33 e 35.

¹⁴³ Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pag. 36.

Con riguardo al nuovo modello di *impairment*, invece, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha definito, come specificato nella Relazione semestrale al 30 giugno 2018:

- Le modalità di misurazione dell'evoluzione, ossia il “*tracking*”, della qualità creditizia delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ed al FVOCI, che prevedono ad ogni data di reporting il confronto tra la qualità creditizia in sede di valutazione e quella constatata in sede di *recognition*;
- I parametri per la determinazione dell'incremento significativo del rischio di credito. A tal fine, infatti, sono considerati determinanti, ai fini della classificazione nei diversi *stages*, i seguenti elementi: (i) la variazione delle probabilità di *default* lifetime rispetto al momento dell'iscrizione iniziale dello strumento; (ii) la presenza di una posizione scaduta da almeno 30 giorni; (iii) l'eventuale presenza di misure di *forbearance* nei confronti dei debitori;
- I modelli che devono essere utilizzati sia per l'allocazione negli *stages* sia per il calcolo dell'*expected credit loss* (ECL) e che devono essere improntati al *forward looking*¹⁴⁴.

In riferimento a quest'ultimo punto, è importante sottolineare che anche questa banca utilizza un *Credit Rating System* (CRS) di tipo *Internal Rating Based* (IRB) e per tale motivo risulta ben predisposta al calcolo delle componenti del rischio di credito secondo le previsioni del nuovo principio IFRS 9, essendo la funzione di Risk Management già avvezza alla stima interna di tali componenti.

¹⁴⁴ Intesa Sanpaolo, *Relazione semestrale*, 30 giugno 2018, pagg. 27 e seguenti.

Volendo guardare al lato quantitativo, come si può vedere nella Figura 4.4, le nuove regole di *impairment* “ha determinato un impatto negativo pari a 4.137 milioni, come dettagliato di seguito:

- *Maggiori rettifiche di valore su crediti performing per cassa per 1.136 milioni riconducibili (i) all’allocazione di quota parte del portafoglio in bonis in Stage 2, in base ai criteri di stage allocation definiti, con conseguente esigenza di calcolare la perdita attesa per tutta la durata residua delle attività finanziarie e (ii) all’inclusione nel calcolo delle perdite attese di parametri forward looking derivanti dagli scenari macroeconomici futuri. L’impatto di prima applicazione è quasi interamente da ricondurre all’incremento delle rettifiche sulle posizioni classificate nello stage 2, i cui accantonamenti complessivi sono triplicati;*
- *Maggiori rettifiche di valore su titoli performing per 95 milioni, sostanzialmente riconducibili all’allocazione di quota parte del portafoglio in Stage 2, con conseguente esigenza di calcolare la perdita attesa per tutta la durata residua delle attività finanziarie;*
- *Maggiori rettifiche di valore su crediti deteriorati per 2.906 milioni, principalmente a seguito dell’inclusione nel calcolo delle perdite attese di parametri forward looking, derivanti dalla considerazione degli scenari macroeconomici futuri per tutte le categorie di NPL e dall’inclusione dello scenario di vendita - previsto dagli obiettivi aziendali di riduzione degli asset non-performing - per una parte del portafoglio sofferenze avente caratteristiche di cedibilità. L’impatto delle maggiori rettifiche è*

riconducibile per 2.063 milioni a sofferenze e per 843 milioni a posizioni classificate tra le inadempienze probabili e tra i crediti scaduti”¹⁴⁵.

Figura 4.4 – Riconciliazione dello SP ai sensi del nuovo modello di impairment

Voci		Effetto di transizione a IFRS9 (b)			(milioni di euro)
		31.12.2017 (a)	Classificazione e misurazione	Impairment	01.01.2018 (c) = (a) + (b)
10.	Cassa e disponibilità liquide	9.353			9.353
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	42.611	-52		42.559
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	59.809	51		59.860
35.	Attività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al fair value ai sensi dello IAS 39	152.582			152.582
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	486.089	243	-4.137	482.195
45.	Attività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39	423			423
50.	Derivati di copertura	4.213			4.213
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-204			-204
70.	Partecipazioni	678			678
80.	Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	16			16
90.	Attività materiali	6.678			6.678
100.	Attività immateriali	7.741			7.741
110.	Attività fiscali	16.887	-47	1.178	18.018
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	627			627
130.	Altre attività	9.358			9.358
TOTALE ATTIVO		796.861	195	-2.959	794.097

Fonte: Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pag. 37.

Nella figura 4.5, invece, si può constatare la suddivisione delle esposizioni creditizie nei vari *stages* e la quantificazione dell'*expected loss*. In particolare, la

¹⁴⁵ Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pag. 38.

maggior parte delle voci classificate nello *stage 2* è riconducibile all'incremento della *PD lifetime* rispetto all'*initial recognition*; la restante parte, invece, si riferisce a posizioni scadute da oltre 30 giorni oppure a posizioni *forbearance*¹⁴⁶.

Figura 4.5 – Allocazione in *stages* e relativa ECL delle esposizioni al costo ammortizzato soggette al nuovo modello di *impairment* IFRS 9

(milioni di euro)

Esposizioni per cassa (Costo ammortizzato)	IFRS 9											
	Esposizione lorda				Rettifiche di valore complessive				Esposizione Netta			
	STAGE			TOTALE	STAGE			TOTALE	STAGE			TOTALE
	1	2	3		1	2	3		1	2	3	
Crediti verso Clientela	321.494	51.684	51.895	425.073	-844	-1.573	-29.481	-31.898	320.650	50.111	22.414	393.175
Crediti verso Banche	70.152	1.445	4	71.601	-30	-4	-4	-38	70.122	1.441	0	71.563
Titoli di debito	13.488	4.088	44	17.620	-79	-82	-2	-163	13.409	4.006	42	17.457
TOTALE	405.134	57.217	51.943	514.294	-953	-1.659	-29.487	-32.099	404.181	55.558	22.456	482.195

	IAS 39								
	Esposizione lorda			Rettifiche di valore complessive			Esposizione Netta		
	Performing	Deteriorati	TOTALE	Performing	Deteriorati	TOTALE	Performing	Deteriorati	TOTALE
	Crediti verso Clientela	373.457	52.030	425.487	-1.299	-26.607	-27.906	372.158	25.423
Crediti verso Banche	71.858	4	71.862	-62	-4	-66	71.796	0	71.796
Titoli di debito	14.034	43	14.077	-244	-2	-246	13.790	41	13.831
TOTALE	459.349	52.077	511.426	-1.605	-26.613	-28.218	457.744	25.464	483.208

Fonte: Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pag. 43.

Infine, per quanto riguarda l'hedge accounting, anche Intesa Sanpaolo si è avvalsa dell'opzione di procrastinare l'applicazione dell'IFRS 9, con riguardo alla contabilizzazione degli strumenti di copertura, e mantenere i criteri previsti dallo

¹⁴⁶ Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pag. 43.

IAS 39. Inoltre, è importante precisare anche la scelta (c.d. *Deferral Approach*) operata in tema delle attività e passività finanziarie delle Compagnie assicurative del Gruppo, che continueranno ad essere contabilizzate in coerenza con quanto previsto dallo IAS 39, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 17. Questo rinvio, infatti, ha comportato l'introduzione di apposite voci negli schemi di bilancio, in particolare:

- La voce 35 dello Stato Patrimoniale – Attivo, denominata “*Attività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al fair value ai sensi dello IAS 39*”;
- La voce 45 dello Stato Patrimoniale – Attivo, denominata “*Attività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39*”;
- La voce 15 dello Stato Patrimoniale – Passivo, denominata “*Passività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39*”;
- La voce 35 dello Stato Patrimoniale – Passivo, denominata “*Passività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al fair value ai sensi dello IAS 39*”.

4.3. Santander

Il gruppo Santander nasce il 15 maggio del 1857, quando la Regina Isabella II firma il Decreto Reale che autorizza la costituzione del Banco de Santander. Sin

dalle sue origini, in cui il suo commercio era principalmente legato alle attività portuali tra Santander, il nord della Spagna e l'America latina, la banca ha perseguito l'intento dell'internazionalizzazione che, ad oggi, si può dire compiuto. Infatti, il gruppo Santander oggi conta ben dieci mercati attivi *world wide*, ossia la Spagna, il Portogallo, la Germania, il Regno Unito, la Polonia, gli Stati Uniti, il Messico, il Cile, il Brasile e l'Argentina. Tra questi, il più produttivo è il mercato brasiliano, che contribuisce per il 26% circa ai profitti del Gruppo, contro il solo 15% raggiunto nel mercato domestico. Possiamo parlare, inoltre, anche di una diversificazione di *businesses*, in quanto il Gruppo possiede una *consumer finance division* ben sviluppata negli altri paesi europei, come ad esempio l'Italia¹⁴⁷.

Nel caso dell'adozione dell'IFRS 9, è utile precisare che, essendo il core business del Gruppo Santander costituito essenzialmente da operazioni di *Retail and Commercial Banking*, i prodotti finanziari non occupano grande rilevanza nel bilancio consolidato. Ciò nonostante, per la gestione del progetto di implementazione del nuovo principio, il Gruppo ha istituito, già a partire dal 2015, un comitato specifico ed una *task force* per perseguire tutti i cambiamenti previsti. Successivamente, nel 2016, ha cominciato un'analisi accorta dei *business models* dei suoi portfolio e ha effettuato il SPPI test per i suoi strumenti, iniziando a valutare quelli che potevano essere i *tricks* della riclassificazione. A partire dalla seconda metà del 2017, invece, il Gruppo si è dedicato al c.d. *parallel running* per il calcolo della perdita attesa da *impairment*. Inoltre, le divisioni principalmente

¹⁴⁷ <https://www.santander.com>

coinvolte nel progetto sono quella del *Risk Management*, quella dell'*Accounting & Control* e quella delle *Information Technologies (IT)*¹⁴⁸.

Per quanto riguarda la nuova classificazione degli strumenti finanziari, il Gruppo ha semplicemente fornito dei dati indicativi riguardo gli effetti provocati dalla riclassificazione sul bilancio 2017, pur non avendo questi ultimi intaccato in modo significativo il capitale sociale. In particolare, quindi:

- La maggior parte degli strumenti classificati nella voce *Loans and advances* continueranno ad essere classificati all'*amortised cost*;
- In via generale, in conseguenza del fallimento del *SPPI test*, solo lo 0,3% del totale delle attività finanziarie al 31 dicembre 2017, è riclassificato nel *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*;
- Dopo aver effettuato l'analisi dei *business models* utilizzati, invece, solo lo 0,2% del totale delle attività finanziarie al 31 dicembre 2017, è riclassificato nel *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)* in quanto caratterizzate da un modello *Hold To Collect and Sell (HTCS)*;
- Le attività classificate, secondo lo IAS 39, tra le *Available For Sale (AFS)*, sono riclassificate nel FVOCI, con eccezione di quegli strumenti trading che, invece, saranno riclassificati nel FVTPL¹⁴⁹.

Con riferimento al nuovo modello di *impairment*, invece, il Gruppo ha dovuto provvedere alla ripartizione delle esposizioni nei tre *buckets* previsti dal modello

¹⁴⁸ Banco Santander, *Consolidated financial statements and consolidated directors' report*, 31 dicembre 2017, pagg. 7 e seguenti della sezione *Notes to the consolidated financial statements*.

¹⁴⁹ Banco Santander, *Consolidated financial statements and consolidated directors' report*, 31 dicembre 2017, pagg. 3 e seguenti della sezione *Notes to the consolidated financial statements*.

dell'*Expected Credit Loss*. Nel fare ciò, Santander ha stabilito i criteri che presuppongono il sopravvento di un aumento significativo nel rischio di credito, tra cui il più importante è quello che classifica come particolarmente rischiosi i crediti che risultano non pagati da più di 30 giorni. In particolare, come si può vedere nella figura che segue, il Gruppo ha stabilito criteri sia qualitativi che quantitativi per l'assegnazione al secondo *stage* del *Three-Buckets Model*.

Figura 4.6 – Criteri per la determinazione di un aumento significativo del rischio di credito

<p>Quantitative criteria</p>	<p>Changes in the risk of a default occurring through the expected life of the financial instrument are analyzed and quantified with respect to its credit level in its initial recognition.</p> <p>With the purpose of determining if such changes are considered as significant, with the consequent classification into Stage 2, each Group unit has defined the quantitative thresholds to consider in each of its portfolios taking into account corporate guidelines ensuring a consistent interpretation in all geographies.</p>
<p>Qualitative criteria</p>	<p>In addition to the quantitative criteria mentioned above, the Group considers several indicators that are aligned with those used in ordinary credit risk management (e.g.: over 30 days past due, forbearances, etc.). Each unit has defined these qualitative criteria for each of its portfolios, according to its particularities and with the policies currently in force.</p> <p>The use of these qualitative criteria is complemented with the use of an expert judgement.</p>

Fonte: Banco Santander, *Consolidated financial statements and consolidated directors' report*, 31 dicembre 2017, pag. 6 della sezione *Notes to the consolidated financial statements*.

Infine, avendo l'IFRS 9 riservato alle banche la possibilità di poter rimandare l'adozione dei nuovi principi di *hedge accounting* già a partire dal 1° gennaio 2018, anche il Gruppo Santander ha scelto di continuare ad applicare i principi previsti dallo IAS 39 in materia, fino a che non siano pubblicati e resi noti anche i principi di *macro-hedge accounting* a cui lo IASB sta già lavorando.

4.4. Unicredit

Il gruppo UniCredit, pur possedendo una longeva e duratura eredità, nasce solo nel 1999 dalla fusione tra sette banche italiane: Credito Italiano, Rolo Banca, CariVerona, Banca CRT, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Cassa di Risparmio di Trieste. Per quanto riguarda la differenziazione di prodotto, UniCredit punta tutto sulla soddisfazione dei clienti, in quanto ha sviluppato negli anni un'offerta commerciale completa, che annovera, oltre al *Commercial Banking*, anche il *Corporate and Investment Banking* (CIB) ed il *Wealth Management*¹⁵⁰. Per quanto riguarda, invece, la differenziazione geografica del Gruppo, dobbiamo distinguere tre diverse tipologie di filiali¹⁵¹:

1. *UniCredit Commercial Banks*, che consistono in una rete di banche commerciali appartenenti al Gruppo e che possiedono a loro volta un *network* ben organizzato di filiali nel Paese di riferimento occupate nella gestione diretta dei clienti. Questa tipologia è quella utilizzata per i mercati dell'Europa Centrale ed Orientale, ossia Italia, Germania, Austria,

¹⁵⁰ <https://www.unicreditgroup.eu>

¹⁵¹ UniCredit, *Transform 2019*, 30 giugno 2018, pag. 5.

Ungheria, Romania, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Russia e Turchia.

2. *UniCredit International Branches*, che consistono in filiali di una banca commerciale del Gruppo e che servono i clienti *corporate* nel Paese di riferimento. Questa tipologia è utilizzata in modo diffuso in tutto il mondo, con sedi nelle principali città, quali Londra, Parigi, Madrid, Zurigo, Atene, New York, Abu Dhabi, Tokyo, Shanghai, Hong Kong e Singapore.
3. *UniCredit Representative Offices*, che consistono in uffici di rappresentanza di una delle banche commerciali del Gruppo e che si occupano di clienti *corporate* ed istituzionali nei Paesi di riferimento. Attualmente, queste sedi sono presenti in diverse città, ossia Lussemburgo, Bruxelles, Dublino, Beijing, Seoul, Hanoi, Mumbai, Johannesburg, Tripoli e San Paolo.

Nel caso di UniCredit, l'adozione del principio contabile IFRS 9 è stata “*il risultato di un progetto di durata pluriennale avente l'obiettivo di creare metodologie contabili e di monitoraggio del rischio, armonizzate tra le diverse società del Gruppo, che garantissero il pieno rispetto delle disposizioni del principio contabile e di aggiornare i processi di governance e di monitoraggio alla luce delle relative novità normative*”¹⁵². Questo progetto, infatti, ha richiesto la formazione di due specifici gruppi di lavoro, che si sono occupati, rispettivamente, uno della classificazione e valutazione e l'altro dell'*impairment*.

¹⁵² UniCredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018, pag. 104.

In via generale, i principali effetti prodotti dall'adozione del nuovo principio contabile, al netto dell'effetto fiscale, sono:

- Una diminuzione del patrimonio netto consolidato pari a 3.535 milioni, di cui: (i) 303.977 mila derivano dalle variazioni in Riserve valutative, riconducibili alle attività valutate al FVOCI ed alle passività designate al *fair value*; (ii) 3.231 milioni derivano dalle variazioni in Altre riserve, riconducibili alle attività diverse da quelle valutate al FVOCI ed alle rettifiche di valore sulle esposizioni creditizie;
- Un effetto negativo sul CET1 ratio pari a 99 punti base;
- Un incremento nelle rettifiche di valore degli strumenti pari a 31.002 milioni.

Inoltre, a proposito della nuova classificazione prevista dall'IFRS 9, il gruppo UniCredit ha predisposto sia l'analisi del modello di business che quella dei flussi contrattuali. In particolare, *“l'analisi del modello di business è stata condotta attraverso la mappatura delle aree di business che compongono il Gruppo e l'assegnazione a ciascuna di esse di uno specifico business model. In proposito, si precisa che alle aree di business che compongono il portafoglio bancario del Gruppo sono stati assegnati modelli di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (held-to-collect) o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (held-to-collect and sell) in funzione delle finalità di detenzione e dell'atteso turnover degli strumenti finanziari. Alle aree di business che compongono il portafoglio di negoziazione*

del Gruppo è stato assegnato un modello di business diverso dai precedenti (“other”) al fine di riflettere le intenzioni di trading”¹⁵³. Per l’analisi dei flussi contrattuali (SPPI test), invece, “il Gruppo ha sviluppato sistemi e processi atti ad analizzare il portafoglio di titoli di debito e finanziamenti in essere al fine di valutare se le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali consentono la valutazione al costo ammortizzato (portafoglio HTC) o al fair value con impatto sulla redditività complessiva (portafoglio HTCS). L’analisi in oggetto è stata effettuata sia contratto per contratto sia tramite definizione di appositi cluster in base alle caratteristiche delle operazioni e con l’utilizzo di un apposito tool, sviluppato internamente (SPPI Tool) per analizzare le caratteristiche dei contratti rispetto ai requisiti dell’IFRS9, oppure avvalendosi di provider esterni di dati”¹⁵⁴.

Coerentemente con quanto appena illustrato, UniCredit ha suddiviso le attività e le passività del proprio bilancio consolidato nelle seguenti voci:

1. Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (voce 20 dell’Attivo – SP), di cui fanno parte:
 - Le Attività finanziarie detenute per la negoziazione (Voce 20a dell’Attivo - SP), che contengono le attività esplicitamente possedute per la vendita e alcuni strumenti derivati;
 - Le Attività finanziarie designate al *fair value* (Voce 20B dell’Attivo - SP), ossia quelle attività per le quali il Gruppo esercita la c.d. *fair value option* al fine di evitare un *accounting mismatch*;

¹⁵³ UniCredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018, pag. 107.

¹⁵⁴ Vedi nota precedente.

- Le Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value* (Voce 20c dell'Attivo – SP), che consistono in quelle attività che a causa dell'analisi del modello di *business* e del *SPPI test*, non possono rientrare nelle altre categorie di classificazione;
2. Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (Voce 30 dell'Attivo – SP), in cui vengono classificate tutte le attività che presentano un modello di *business* HTCS e sono risultate positive al *SPPI test*;
 3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Voce 40 dell'Attivo – SP), in cui vengono classificate tutte le attività che presentano un modello di *business* HTC e sono risultate positive al *SPPI test*;
 4. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Voce 10 del Passivo – SP), in cui rientrano gli strumenti finanziari derivanti dalle provviste di terzi;
 5. Passività finanziarie di negoziazione (Voce 20 del Passivo – SP), in cui rientrano i contratti derivati che non rappresentano strumenti di copertura oppure passività emesse con l'intento di riacquisirle nel breve periodo;
 6. Passività finanziarie designate al *fair value* (Voce 30 del Passivo – SP), ossia le passività per le quali è stata esercitata la c.d. *fair value option*¹⁵⁵.

¹⁵⁵ UniCredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018, pagg. 107 – 111.

Tabella 4.2 – Riclassificazione delle attività e delle passività finanziarie

ATTIVITÀ FINANZIARIE								
CATEGORIA IAS 39		NUOVA CATEGORIA IFR 9						
	31.12.2017 IAS 39	A.F. DETENUTE PER LA		A.F. DESIGNATE AL FAIR		A.F. OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL		
		IAS 39	IFRS 9	IAS 39	IFRS 9	IAS 39	Δ	IFRS 9
A.F. detenute per la negoziazione	74.685.890	74.665.851	74.665.851	-	-	4.202	-	4.202
A.F. valutate al FVTPL	22.073.343	-	-	4	4	22.073.339	-	22.073.339
A.F. disponibili per la vendita	104.101.031	-	-	-	-	1.719.442	43.365	1.765.807
A.F. detenute fino alla scadenza	6.277.022	-	-	-	-	747.692	12.323	760.015
Crediti vs banche	70.982.743	-	-	-	-	395.299	17.892	413.191
Crediti vs clientela	447.726.913	-	-	-	-	2.161.706	(34.038)	2.127.668
TOTALE IFRS 9		74.655.851		4		27.144.222		

CATEGORIA IAS 39		NUOVA CATEGORIA IFR 9					
	31.12.2017 IAS 39	A.F. VALUTATE AL FVOCI			A.F. VALUTATE AL COSTO		
		IAS 39	Δ	IFRS 9	IAS 39	Δ	IFRS 9
A.F. detenute per la negoziazione	74.685.890	15.837	-	15.837	-	-	-
A.F. valutate al FVTPL	22.073.343	-	-	-	-	-	-
A.F. disponibili per la vendita	104.101.031	99.984.921	23.967	100.008.888	2.396.668	(331.536)	2.065.132
A.F. detenute fino alla scadenza	6.277.022	431.425	17.240	448.665	5.097.905	(3.043)	5.094.862
Crediti vs banche	70.982.743	128.987	34.033	163.020	70.458.457	(4.118)	70.454.339
Crediti vs clientela	447.726.913	-	-	-	445.565.207	(3.278.886)	442.286.321
TOTALE IFRS 9		100.636.410			519.900.654		

PASSIVITÀ FINANZIARIE								
CATEGORIA IAS 39		NUOVA CATEGORIA IFR 9						
	31.12.2017 IAS 39	P.F. VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO		P.F. DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE		P.F. DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A C.E.		
		IAS 39	IFRS 9	IAS 39	IFRS 9	IAS 39	Δ	IFRS 9
Depositi vs banche	123.244.080	123.234.090	123.234.090	9.990	9.990	-	-	-
Debiti vs la clientela	462.895.261	462.895.261	462.895.261	-	-	-	-	-
Titoli in circolazione	98.602.632	98.060.503	98.060.503	-	-	542.129	55.099	597.228
P.F. di negoziazione	51.089.701	-	-	51.089.701	51.089.701	-	-	-
P.F. valutate al fair value	7.704.553	-	-	-	-	7.704.553	-	7.704.553
TOTALE IFRS 9		684.189.854		51.099.691		8.301.781		

Fonte: Rielaborazione dei prospetti presentati in UniCredit, Relazione finanziaria semestrale consolidata, 30

giugno 2018, pag. 118 – 121.

Dalla tabella appena presentata, per la riclassificazione delle passività finanziarie si può evidenziare una sostanziale continuità di quanto previsto dallo IAS 39; mentre, con riferimento alle attività finanziarie, si evince che:

- Le Attività finanziarie detenute per la negoziazione e le Attività valutate al fair value, in sede di classificazione IAS 39, mantengono più o meno la stessa classificazione;

- Le Attività finanziarie disponibili per la vendita, ai sensi dello IAS 39, sono state per la maggior parte assorbite dalla nuova categoria delle Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- Le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza, ai sensi dello IAS 39, sono state prevalentemente assorbite nella categoria delle Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- I Crediti verso banche e verso clientela, precedentemente previsti dallo IAS 39, sono stati quasi totalmente riclassificati nelle Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Con l'intento di rispondere alle nuove necessità in sede di impairment, il Gruppo UniCredit *“ha sviluppato specifici modelli per il calcolo della perdita attesa che fanno leva sui parametri di probabilità di insolvenza (“PD”), perdita considerata l’insolvenza (“LGD”) ed esposizione alla data di insolvenza (“EAD”) utilizzati a fini regolamentari e ai quali sono apportati specifici correttivi al fine di garantire la piena coerenza con la normativa contabile. In tale ambito si è altresì proceduto all’inclusione di informazioni di tipo prospettico (“forward looking”) attraverso l’elaborazione di specifici scenari. Un aspetto chiave derivante dal nuovo modello contabile richiesto per il calcolo della perdita creditizia attesa è rappresentato dal modello di allocazione fra stadi (“Stage Allocation”) finalizzato a trasferire le esposizioni fra Stadio 1 e Stadio 2 (essendo lo Stadio 3 equivalente a quello delle esposizioni deteriorate). Nel Gruppo il modello di valutazione della Stage Allocation si è basato su una combinazione di elementi relativi ed elementi assoluti. Gli elementi principali sono stati:*

- *Il confronto a livello di transazione fra la misura della PD al momento dell'erogazione e quella rilevata alla data di reporting, entrambe quantificate secondo modelli interni, attraverso l'utilizzo di soglie fissate in modo tale da considerare tutte le variabili chiave di ciascuna transazione che possono influenzare l'aspettativa della banca circa le variazioni di PD nel tempo (e.g. età, scadenza, livello della PD al momento dell'erogazione);*
- *Elementi assoluti previsti dalla normativa (e.g. 30 giorni di scaduto);*
- *Ulteriori evidenze interne (e.g. nuova classificazione fra le esposizioni oggetto di concessione - forborne)¹⁵⁶.*

In particolare, gli adeguamenti apportati per la stima delle componenti del credito alle previsioni regolamentari, riguardano: (i) la rimozione del conservativismo richiesto solo ai fini regolamentari; (ii) l'introduzione degli adeguamenti ad un dato periodo (c.d. *point in time*) piuttosto che quelli lungo il ciclo economico (c.d. *through the cycle*) previsti ai fini regolamentari; (iii) l'inclusione delle informazioni *forward looking*; (iv) estendere la stima dei parametri ad una prospettiva pluriennale¹⁵⁷. Più specificamente, UniCredit “*ha selezionato tre scenari macroeconomici per la determinazione della componente prospettica (“forward looking”), uno scenario base (“Baseline”), uno scenario positivo ed uno scenario avverso. Lo scenario base è lo scenario centrale di riferimento ed è quindi ritenuto la realizzazione più probabile. Gli scenari positivo ed avverso rappresentano delle realizzazioni alternative, rispettivamente migliore e peggiore*

¹⁵⁶ UniCredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018, pag. 111.

¹⁵⁷ UniCredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018, pag. 112.

rispetto a quello base in termini di evoluzione delle economie dei paesi in cui opera il Gruppo”¹⁵⁸.

Figura 4.7 – Rettifiche di valore al 1° gennaio 2018

(migliaia di €)

	ESPOSIZIONE LORDA			RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE			ESPOSIZIONE NETTA		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Voce 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	98.145.268	593.530	-	(18.698)	(9.340)	-	98.126.570	584.190	-
- Titoli di debito	98.145.268	593.530	-	(18.698)	(9.340)	-	98.126.570	584.190	-
- Crediti banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crediti clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voce 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	454.187.232	49.966.237	45.631.457	(1.029.621)	(1.793.842)	(27.060.809)	453.157.611	48.172.395	18.570.648
- Titoli di debito	16.821.949	329.959	79.735	(14.671)	(49.590)	(20.635)	16.807.278	280.369	59.100
- Crediti banche	67.262.774	1.458.492	53.676	(21.864)	(5.532)	(48.336)	67.240.910	1.452.960	5.340
- Crediti clientela	370.102.509	48.177.786	45.498.046	(993.086)	(1.738.720)	(26.991.838)	369.109.423	46.439.066	18.506.208

Fonte: UniCredit, Relazione finanziaria semestrale consolidata, 30 giugno 2018, pag. 121.

Infine, con riferimento all’*hedge accounting*, anche il gruppo UniCredit “*si è avvalso della facoltà di continuare ad applicare i requisiti esistenti di hedge accounting IAS39 per tutte le relazioni di copertura fin quando lo IASB avrà completato il progetto di definizione delle regole relative alla contabilizzazione delle coperture di portafogli di strumenti finanziari (“macro-hedging”)*”¹⁵⁹.

¹⁵⁸ UniCredit, Relazione finanziaria semestrale consolidata, 30 giugno 2018, pag. 113.

¹⁵⁹ UniCredit, Relazione finanziaria semestrale consolidata, 30 giugno 2018, pag. 104.

4.5. Analisi comparativa

Dopo aver provveduto ad analizzare singolarmente le relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2018, o alternativamente la nota integrativa del bilancio consolidato 2017¹⁶⁰, di questi quattro istituti di credito, è il momento di trarre delle conclusioni generali.

Innanzitutto, dobbiamo notare che i quattro gruppi bancari presi in considerazione sono da ritenersi, assolutamente, banche di grandissime dimensioni, tanto che tre di loro sono addirittura considerate come G-SIB, ossia il gruppo di banche internazionali che esercita un'influenza tale da essere considerate, in gergo, “*too big to fail*”. Per questo motivo, quindi, gli impatti nei bilanci di questi istituti, derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9, potrebbero non essere indicativi di ciò che, in generale, accadrà anche nelle banche di più piccole dimensioni.

Premesso ciò, con riferimento al primo pilastro dell'IFRS 9, ossia la Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, possiamo ben notare che tutte e quattro le banche si sono mosse più o meno nella stessa direzione. In particolare, maggiori difficoltà, come prevedibile, sono state riscontrate nella nuova classificazione delle attività finanziarie, per le quali si è dovuto provvedere all'analisi dei *business models* di ciascuna attività, per poi sottoporle al SPPI test sui flussi di cassa. Ciascuna banca ha provveduto, poi, a riallocare proprie attività derivanti dalla chiusura del bilancio 2017, nelle nuove categorie previste, ossia il costo ammortizzato, il FVTPL ed il FVOCI. Una cosa importante, che salta facilmente agli occhi, è la classificazione separata, nel gruppo Intesa Sanpaolo,

¹⁶⁰ Ciò si è reso necessario per il solo Banco Santander.

delle attività e passività valutate alternativamente al *fair value* o al costo ammortizzato di pertinenza delle imprese di assicurazione del Gruppo. Questa distinzione, infatti, deriva dalla circostanza per la quale, in attesa della pubblicazione del nuovo IFRS 4 sui contratti assicurativi, è previsto che l'istituto bancario decida di continuare a contabilizzare questi strumenti, derivanti nel bilancio consolidato dai singoli bilanci delle imprese assicurative del gruppo, secondo i dettami dello IAS 39 (c.d. *Deferral Approach*).

Per quanto riguarda, invece, il secondo pilastro, ossia il nuovo modello di *impairment*, i quattro istituti hanno presentato le stesse problematiche circa l'introduzione delle informazioni *forward looking* e nell'individuazione degli elementi indicativi di un aumento significativo del rischio di credito. Vediamo, infatti, che in quest'ottica si è mossa soprattutto Unicredit che ha definito uno specifico piano d'azione per il calcolo della perdita in ottica di *expected* e non più *incurred loss*. Un altro punto che, invece, accomuna questi quattro gruppi è l'utilizzo, precedente rispetto all'introduzione dell'IFRS 9 in quanto già previsto da Basilea III, dell'*Advanced Internal Rating Based approach* (AIRB) per la stima interna del rating creditizio. Questo modello, infatti, si sposa quasi alla perfezione con quello previsto dall'IFRS 9, salvo alcuni accorgimenti che le banche sono tenute ad effettuare per colmare le differenze tra previsioni regolamentari e previsioni contabili. Anche in questo caso, le migliori e più complete interpretazioni di questi accorgimenti sono state date dal Gruppo UniCredit. Va da sé che le banche di più piccole dimensioni, le quali in ottemperanza delle previsioni regolamentari hanno scelto di utilizzare un *Credit Rating System* (CRS) di tipo standard (c.d. *Standardised Approach*), riscontreranno maggiori difficoltà

nell'implementazione dell'*Expected Credit Loss* come modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9.

Infine, circa il terzo pilastro riguardante l'*hedge accounting*, risulta unanime la decisione degli istituti esaminati di rimandare la contabilizzazione degli strumenti di copertura secondo le nuove regole previste dall'IFRS 9, in attesa che lo IASB termini il proprio progetto circa il *macro-hedging accounting*, per il quale i lavori sono già iniziati. Questa decisione, infatti, sembra coerente con l'interesse, comune ai quattro istituti, di non sprecare del tempo per effettuare un cambiamento contabile che, nel giro di pochi anni, potrebbe nuovamente subire radicali modifiche.

Considerazioni conclusive

In questo lavoro, abbiamo cercato di affrontare la tematica degli strumenti finanziari da ogni punto di vista. Ci siamo dedicati, infatti, prima alla contestualizzazione degli istituti in cui questi strumenti assumono estrema importanza. Dapprima, quindi, abbiamo analizzato il sistema bancario europeo sin dai suoi primi passi, sottolineando l'importanza che ha assunto nel corso degli anni la figura della Banca Centrale Europea all'interno dell'Eurosistema e dell'Eurozona, cercando di inquadrare anche il ruolo e le funzioni, all'interno di questo ampio sistema, della Banca d'Italia. Sempre con l'intento di poterne inquadrare il contesto di riferimento, abbiamo poi analizzato anche le previsioni regolamentari del Comitato di Basilea, elencandone i punti più importanti, e la normativa di bilancio, rifacendoci a quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 del 2005, con la quale sono stati recepiti anche in Italia i principi contabili internazionali IAS/IFRS per i bilanci bancari.

Successivamente, ci siamo dedicati al tema fondamentale della tesi, ossia il passaggio dalla contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo lo IAS 39 a quella prevista dall'IFRS 9, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dai bilanci al 31 dicembre 2018.

In particolare, nel secondo capitolo abbiamo analizzato il vecchio principio contabile in ogni sua parte, partendo dalla classificazione degli strumenti, continuando con le valutazioni e terminando con il tema dell'*impairment*. Una parentesi importante è stata dedicata, poi, al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati con riferimento ai principi di *hedge accounting* ed alle varie

coperture possibili, essendo questa una tematica di particolare rilievo nell'ambito delle dinamiche bancarie.

Dopo aver esaminato quelli che erano i principali punti deboli riconosciuti alla contabilizzazione secondo lo IAS 39, siamo passati, nel terzo capitolo, alla trattazione del nuovo principio contabile. L'IFRS 9, infatti, è stato il risultato di un lungo percorso di trasformazione con il quale lo IASB ha voluto porre rimedio a tutte quelle situazioni di "pericolo" che potevano derivare dall'applicazione del precedente principio, a maggior ragione dopo l'insorgere della crisi finanziaria. I principali punti di divergenza tra i due principi riguardano, come ben sappiamo, tre punti: la classificazione delle attività finanziarie, che ora viene effettuata in base all'incrocio di due driver (*business model* e *SPPI test*) e che prevede tre sole categorie (Costo ammortizzato, FVOCI e FVTPL) a fronte delle quattro precedentemente previste; il modello di *impairment*, che ha completamente rivoluzionato la propria prospettiva, essendo stato orientato alle perdite future ed attese piuttosto che a quelle solamente maturate previste dall'*Incurring Loss Impairment Model* dello IAS 39; ed infine i nuovi principi di *hedge accounting* che, però, non sono altro che il primo punto di partenza di un nuovo progetto dello IASB dedicato al *macro-hedge accounting* e che porterà, nei prossimi anni, alla pubblicazione di un nuovo principio contabile a riguardo.

Nell'ultimo capitolo, l'attenzione è stata spostata dal teorico al pratico, andando ad analizzare i prospetti finanziari di quattro grandi gruppi bancari europei, ossia Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Santander ed Unicredit. Da questi prospetti, è emersa, ancora più lampante, l'evidenza che gli strumenti finanziari rappresentano il *core business* dell'attività bancaria e che la loro contabilizzazione può esercitare

una fortissima influenza sui risultati d'esercizio. In particolare, i maggiori effetti sul bilancio possono essere attribuiti al nuovo modello di *impairment*, pur avendo preso in considerazione banche tanto grandi da essere già avvezze all'utilizzo di articolati sistemi di rating creditizio interni, come l'*Advanced Internal Rating Based approach* (AIRB). I quattro gruppi, invece, hanno ottenuto buoni risultati per quanto riguarda la nuova classificazione delle attività finanziarie, in quanto sono riusciti a portare a termine, già nella relazione semestrale al 30 giugno 2018, la transizione dalle vecchie alle nuove categorie di attività. In particolare, questa riclassificazione ha voluto affievolire l'impatto delle variazioni del *fair value* di questi strumenti nel conto economico d'esercizio. Per quanto riguarda, invece, l'*hedge accounting*, abbiamo visto che, in previsione della pubblicazione di un ulteriore nuovo principio contabile da parte dello IASB, i gruppi hanno deciso (come previsto dall'IFRS 9) di continuare la contabilizzazione delle posizioni di copertura a norma dello IAS 39.

La conclusione più evidente ed importante di questo lavoro, infine, è la confermata rilevanza e difficoltà della contabilizzazione degli strumenti finanziari. Per quanto, infatti, l'IFRS 9 abbia risolto alcune delle problematiche legate al precedente IAS 39, con la nuova disciplina sono insorte nuove criticità. Ovviamente, ciò è dovuto soprattutto alla peculiarità ed alla dinamicità intrinseca di questi strumenti, che, molto più di altri elementi di bilancio, sono influenzati da fattori macroeconomici e dalle tendenze del mercato. Gli strumenti finanziari, infatti, hanno dimostrato nel tempo di essere particolarmente suscettibili alle pro ciclicità del mercato, comportando ingenti profitti in momenti di prosperità e grandi perdite in situazioni di crisi.

È proprio per tutti questi motivi, quindi, che lo IASB, pur avendo cercato di risolvere molti dei punti critici riguardanti questi strumenti, non ha però potuto ottenere risultati assoluti in merito. L'IFRS 9, infatti, non sarà sicuramente, a parere di chi scrive, l'ultimo principio contabile che conosceremo sugli strumenti finanziari. Questo perché, da un punto di vista critico, dato il legame che questi strumenti hanno con il mercato, è impossibile non prevedere diverse discipline contabili a seconda che ci si trovi di fronte ad una piccola o grande realtà aziendale. Nel caso delle banche che abbiamo analizzato, infatti, è più facile pensare che gli impatti e gli effetti siano stati comunque, in qualche modo, contenuti rispetto agli effetti che lo stesso principio può avere su realtà aziendali più contenute. Basti pensare all'effetto che questo principio potrà avere, alla lunga, sulle posizioni creditizie delle piccole e medie imprese (PMI) di cui il nostro Paese è pieno. E', infatti, molto probabile che le banche di fronte a questi nuovi requisiti previsti dall'*impairment model* reagiscano con un *credit crunch*, così come avvenne dopo l'introduzione dei requisiti patrimoniali e di rating previsti dall'Accordo di Basilea II.

Bibliografia

- AA.VV., (2013), *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, Giappichelli Editore.
- AA.VV., (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore.
- Ariante P., De Rosa C., Sica C., (2016), *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School.
- Ballarin F., (2016), *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza.
- Banca d'Italia, *Circolare n.262 del 2005 – 1° Aggiornamento 18 novembre 2009*.
- Banco Santander, *Consolidated financial statements and consolidated directors' report*, 31 dicembre 2017.
- BCE, (2011), *La Banca Centrale Europea, l'Eurosistema ed il Sistema Europeo di Banche Centrali*.
- BCE, (2016), *Rapporto sulla convergenza*.
- Campanella F., Zampella A., (2014), *La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario*, Maggioli Editore.
- Cecchetti S. G., Schoenholtz K. L., (2017), *Money, banking and financial markets*, Fifth Edition, McGraw Hill Education.
- Commissione Europea, *Regolamento n. 1004 del 2008*, 15 ottobre 2008.
- Commissione Europea, *Regolamento n. 2067 del 2016*, 22 novembre 2016.

- Coppola L., (2016), *L'IFRS 9 ed il modello dell'expected credit loss: la convergenza tra regole contabili, regolamentazione prudenziale e risk management*, Elaborato finale per il Dottorato di ricerca in Management presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
- Coronella S., (2008) *La recente revisione dello IAS 39 e dell'IFRS 7 ad opera del regolamento europeo n°1004/2008. Considerazioni e critiche.*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale.
- Deutsche Bank, *IFRS 9 Transition report*, 19 aprile 2018.
- Deutsche Bank, *Interim report as of June 30, 2018*.
- Ernst & Young, (2014), *Hedge accounting under IFRS 9*.
- Ernst & Young, (2014), *Impairment of financial instruments under IFRS 9*.
- Ernst & Young, (2017), *IFRS 9: Principali novità*.
- Financial Crisis Advisory Group (FCAG), (2009), *Report of the Financial Crisis Advisory Group*.
- IASB and FASB, *Press release*, 30 dicembre 2008.
- International Accounting Standard Board (IASB), *IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*.
- International Accounting Standard Board (IASB), *IAS 36 – Riduzione di valore delle attività*.
- International Accounting Standard Board (IASB), *IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.
- International Accounting Standard Board (IASB), *IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative*.

- International Accounting Standard Board (IASB), *IFRS 13 – Valutazione del fair value*.
- Intesa Sanpaolo, *Leader italiano di dimensione europea*, 5 settembre 2018.
- Intesa Sanpaolo, *Relazione semestrale*, 30 giugno 2018.
- KPMG, (2014), *First impressions: IFRS 9 Financial Instruments*.
- KPMG, (2016), *IFRS 9 Strumenti finanziari*.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2016), *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*.
- Monti E., (2009), *Manuale di finanza per l'impresa*, Isedi.
- Saunders A., Millon Cornett M., Anolli M., Alemanni B., (2011), *Economia degli intermediari finanziari*, Terza edizione, McGraw-Hill.
- Unicredit, *Relazione finanziaria semestrale consolidata*, 30 giugno 2018.
- Unicredit, *Transform 2019*, 30 giugno 2018.
- Vergari D., Macellari M., (2016), *IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra*, CRIF.

Sitografia

- Banca d'Italia: <https://www.bancaditalia.it/>.
- Banking Supervision by ECB: <https://www.bankingsupervision.europa.eu>.
- Deutsche Bank: <https://www.db.com/company>.
- European Central Bank (ECB): <http://www.ecb.europa.eu>.
- IAS PLUS by Deloitte: <https://www.iasplus.com/>.
- IFRS by IASB: <https://www.ifrs.org/>.
- Intesa Sanpaolo: <https://www.group.intesasanpaolo.com/>.
- Santander: <https://www.santander.com>.
- Unicredit: <https://www.unicreditgroup.eu>.

Ringraziamenti

Innanzitutto, ci tengo a ringraziare il professor Fabio Fortuna, relatore della mia tesi, per aver alimentato con le sue lezioni la mia, già profonda, passione per questa materia e per aver ispirato questo lavoro. Grazie per la possibilità che mi ha dato e per la sua estrema professionalità.

Ringrazio anche il professor Fabrizio di Lazzaro, correlatore della mia tesi, per aver appoggiato il mio progetto.

Non posso che riservare un sincero grazie alla professoressa Silvia Testarmata, per aver seguito passo dopo passo il mio lavoro e per avermi guidata, con grande pazienza e disponibilità, verso il miglior risultato.

Mi sento, inoltre, di dovermi ringraziare anche un po' da sola, non solo per la determinazione e per la fame che ho di crescere, imparare e realizzarmi, ma soprattutto per la grande determinazione che ho dimostrato di avere, in primis a me stessa, quando due anni fa ho scelto di intraprendere questa strada, per la solitudine con cui ho dovuto combattere in molti momenti lontano da casa e per la tristezza che mi è venuta a cercare quando credevo di non farcela. Mi devo questo grazie perché alla fine ho deciso di fidare in me e, con onestà, penso ne sia valsa la pena!

Non posso far altro, poi, che ringraziare i miei genitori per la grandissima possibilità che mi hanno offerto. Non ve lo dico quasi mai, ma sento enorme sulle spalle il peso della vostra infinita fiducia in me e temo, nel più profondo del cuore, di poterla in qualche modo deludere. Spero, per quello che posso, di

rendervi orgogliosi di me ogni giorno e di non deludere le vostre aspettative. Sappiate, comunque, che tutto quello che faccio, seppur in piccola parte, è anche per voi, per vedere sempre quel sorriso che avete oggi sul viso e pensare: è merito mio!

Ovviamente, un grazie enorme lo devo anche a mia sorella, per il suo grandissimo sostegno e per non avermi mai fatto mancare una parola di conforto, per non aver mai esitato a raggiungermi, anche solo per tenermi la mano quando ne ho avuto bisogno. Nonostante tutto, dovunque mi porti la vita, sappi che tu sarai sempre la mia unica certezza.

Ringrazio le mie colleghe, Francesca e Luana, perché senza di voi le lezioni, le ansie e le soddisfazioni non sarebbero state le stesse. Spero con tutto il cuore che questa amicizia nata in un'aula universitaria, possa resistere al tempo, qualsiasi sia il progetto che la vita ha in serbo per noi. Vi auguro infiniti successi!

Infine, voglio ringraziare tutta la mia famiglia e tutti i miei amici, per il sostegno, la vicinanza e la felicità che condividete con me oggi!



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Principi Contabili Internazionali

GLI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI ISTITUTI
BANCARI ITALIANI ED EUROPEI: DALLO IAS 39
ALL'IFRS 9

RELATORE

Prof. Fabio Fortuna

CANDIDATO

Lucia Armiento

Matr. 684631

CORRELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

INDICE

1. Il sistema bancario italiano ed europeo nell'ampia cornice dell'UE

- 1.1. Dall'UEM all'Unione Bancaria Europea: brevi cenni
 - 1.1.1. La nascita dell'UEM
 - 1.1.2. I criteri di convergenza
 - 1.1.3. L'Unione Bancaria Europea
- 1.2. L'Eurosistema e la Banca Centrale Europea
 - 1.2.1. Principi fondamentali dell'Eurosistema
 - 1.2.2. Gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema
 - 1.2.3. La struttura organizzativa e di *governance* della BCE
 - 1.2.4. La sottoscrizione al capitale della BCE da parte delle BCN
- 1.3. Il sistema bancario italiano
 - 1.3.1. L'evoluzione del sistema bancario italiano
 - 1.3.2. Il ruolo della Banca d'Italia
- 1.4. Le novità introdotte dagli Accordi di Basilea
- 1.5. Il bilancio degli istituti bancari e le relative difficoltà di *accounting*

2. Gli strumenti finanziari negli istituti di credito e la loro contabilizzazione: lo IAS 39

- 2.1. Gli strumenti finanziari: cosa sono e come vengono utilizzati
- 2.2. Definizione degli strumenti finanziari secondo lo IAS 32
 - 2.2.1. Finalità ed ambito di applicazione
- 2.3. Rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari: lo IAS 39
 - 2.3.1. Classificazione delle attività e passività finanziarie
 - 2.3.2. La rilevazione e valutazione iniziale degli strumenti finanziari
 - 2.3.3. Le valutazioni successive e la *derecognition*
 - 2.3.4. L'*Impairment test* delle attività e passività finanziarie
- 2.4. Gli strumenti finanziari derivati e l'*hedge accounting*
- 2.5. Criticità dello IAS 39

3. Dallo IAS 39 all'IFRS 9: criticità risolte e novità introdotte

- 3.1. Il processo di trasformazione
- 3.2. La nuova disciplina contabile dell'IFRS 9
 - 3.2.1. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari
 - 3.2.2. La nuova procedura di *impairment*
 - 3.2.3. I nuovi principi di *hedge accounting*
- 3.3. Gli aspetti critici e l'impatto sul bilancio delle banche

4. Evidenze empiriche risultanti dai bilanci di alcuni Istituti di Credito

- 4.1. Deutsche Bank
- 4.2. Intesa Sanpaolo
- 4.3. Santander
- 4.4. Unicredit
- 4.5. Analisi comparativa

RIASSUNTO

Gli strumenti finanziari rappresentano, da sempre, il fulcro dell'attività bancaria e creditizia. Sappiamo bene, inoltre, quanto le banche, e gli intermediari finanziari in generale, rappresentino delle figure centrali nell'economia di un Paese, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista sociale, in quanto molto spesso le dinamiche bancarie si ripercuotono irrimediabilmente anche sui suoi clienti, ovvero piccoli risparmiatori, aziende di tutte le dimensioni e, talvolta, anche le istituzioni. Appunto per il forte impatto di questi strumenti sul bilancio degli intermediari finanziari ci si è resi conto, soprattutto con l'insorgere della crisi finanziaria del 2008, che la loro contabilizzazione fosse affetta da problematiche di estrema rilevanza, che avrebbero potuto comprometterne l'attività dell'ente o, quanto meno, inficiarne gli schemi di bilancio. Sono state proprio le problematiche insorte con la crisi, infatti, che hanno reso necessario l'intervento dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) per la predisposizione di un nuovo principio contabile dedicato a questi strumenti. Nel luglio 2014, quindi, il *board* ha pubblicato l'*IFRS9 – Financial instruments*, con l'obiettivo di risolvere, o almeno mitigare, gli effetti negativi derivanti dalla contabilizzazione secondo il precedente principio contabile IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*. Per tutti questi motivi, quindi, data l'attualità dell'argomento e la forte rilevanza di questi strumenti, si è ritenuto interessante poter approfondire questa tematica sia da un punto di vista teorico, studiando in modo preciso ed analitico il contesto di applicazione di questi due principi contabili e la loro stessa dottrina, ottenendo come risultato un confronto sistematico al fine di comprenderli più approfonditamente; sia da un punto di vista più pratico, guardando gli effetti del nuovo principio IFRS 9 sulle realtà contabili e finanziarie di alcune banche.

La tematica degli strumenti finanziari è stata affrontata da ogni punto di vista. Infatti, è stato necessario contestualizzare in primo luogo gli istituti in cui questi strumenti assumono estrema importanza. Dapprima, quindi, è stato analizzato il sistema bancario europeo sin dai suoi primi

passi, sottolineando l'importanza che ha assunto nel corso degli anni la figura della Banca Centrale Europea all'interno dell'Eurosistema e dell'Eurozona, cercando di inquadrare anche il ruolo e le funzioni, all'interno di questo ampio sistema, della Banca d'Italia. Sempre con l'intento di poterne inquadrare il contesto di riferimento, l'attenzione si è poi spostata sulle previsioni regolamentari del Comitato di Basilea, elencandone i punti più importanti, e sulla normativa di bilancio, rifacendoci a quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 del 2005, con la quale sono stati recepiti anche in Italia i principi contabili internazionali IAS/IFRS per i bilanci bancari. Tutto ciò al fine di evidenziare, dunque, in che modo il bilancio di un istituto bancario presenta elementi particolari rispetto al bilancio di una comune società commerciale, focalizzandoci, in particolare, sull'analisi del trattamento di queste particolari voci del bilancio bancario: gli strumenti finanziari. Tali voci, infatti, sono rinvenibili nello Stato patrimoniale di una qualsiasi banca ed interessano, rispettivamente, le voci da 20 a 90 dell'attivo e quelle da 40 a 60 del passivo.

In sostanza, quindi, i principi contabili internazionali che si sono occupati, prima del 2018 con l'ufficiale entrata in vigore dell'IFRS 9, del trattamento degli strumenti finanziari sono: lo *IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, che si occupa di fornire le definizioni necessarie; lo *IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, che riprende le definizioni fornite dallo IAS 32 e fornisce le regole per la rappresentazione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari; l'*IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative*, che si occupa delle informazioni integrative da fornire nelle note di bilancio.

Dedicandoci in modo particolare alle previsioni dello IAS 39, nel nono paragrafo viene fornita una classificazione degli strumenti finanziari ben diversa dalla distinzione tra immobilizzazione ed attivo circolante tipica del Codice civile. Tale classificazione, infatti, si basa sulla destinazione funzionale degli strumenti finanziari, tenendo in considerazione non soltanto l'effettivo contributo alle dinamiche gestionali, ma soprattutto le conseguenze che, come vedremo in seguito, tale classificazione assume nella valutazione.

In particolare, quindi, lo IAS 39 individua quattro principali categorie di attività finanziarie:

1. Attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione al conto economico (*Fair Value Through Profit or Loss, FVTPL*), che a loro volta si suddividono in strumenti finanziari detenuti per la negoziazione (*Held For Trading, HFT*) e strumenti finanziari designati al *fair value* (*Designated As At Fair Value, DAAFV*);
2. Investimenti posseduti fino a scadenza (*Held To Maturity, HTM*), che consistono in “attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza”, fatta eccezione per quelle che sono designate al *fair value* rilevato a conto economico (DAAFV), per quelle designate come disponibili per la vendita (AFS) e per quelle che rientrano nella categoria di finanziamenti e crediti (L&R).
3. Finanziamenti e crediti (*Loans and Receivables, L&R*), che comprendono attività finanziarie non derivate, caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili e non quotate in un mercato attivo.
4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available For Sale, AFS*), che rappresentano una categoria residuale in cui sono inserite tutte le attività finanziarie che non soddisfano nessuna delle precedenti definizioni.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, invece, nel nono paragrafo non sono contenute esplicite indicazioni e definizioni, fatta eccezione che per la prima categoria di attività, cioè le attività o passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL). Possiamo, quindi, suddividere le passività in due sole categorie, ossia:

1. Passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (*Fair Value Through Profit or Loss, FVTPL*), che corrispondono esattamente alla prima categoria di attività finanziarie e che possono, quindi, essere suddivise in *held for trading* (HFT) e *designated as at fair value* (DAAFV);

2. Altre passività (*Financial Liabilities measured at Amortised Cost, FLAC*), ossia la categoria residuale in cui rientrano tutte le obbligazioni finanziarie, fatta eccezione per quelle detenute a scopo di negoziazione, che, invece, rientrano nella prima categoria.

Un ulteriore momento critico per la contabilizzazione degli strumenti finanziari consiste nella svalutazione, ossia il momento in cui l'impresa valuta “*alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore*”. A tal proposito, al paragrafo 59, lo IAS 39 specifica che “*un'attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività (un “evento di perdita”) e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente*”. Un particolare degno di nota, è che lo IAS 39, nel suo modello di *impairment*, non prevede la rilevazione delle perdite soltanto probabili. La rilevazione delle perdite future, infatti, presupporrebbe l'utilizzo dell'*Expected Loss Model*, con il riconoscimento, quindi, anche delle “perdite probabili”. Il modello adottato dallo IAS 39, però, è quello dell'*Incurring Loss*, ossia le perdite possono essere rilevate solo quando sono già maturate, anche se non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria. Inoltre, il paragrafo 59 stabilisce che le condizioni necessarie per la rilevazione dell'*impairment* sono sostanzialmente tre: (i) l'esistenza di prove oggettive e verificabili che si sia verificato almeno uno degli eventi di perdita precedentemente elencati; (ii) l'effettiva probabilità che l'evento possa provocare ripercussioni sulla dinamica dei flussi di cassa attesi; (iii) l'impatto dell'evento di perdita sui flussi può essere attendibilmente stimato (cd. *Incurring Loss Model*).

Infine, per quanto riguarda i principi di *hedge accounting*, lo IAS 39 distingue tre tipi di coperture individuabili in bilancio:

- *Copertura di Fair Value*, che consiste nella copertura dei rischi derivanti dalle variazioni di *fair value* (i) di attività e passività iscritte in bilancio, o di impegni irrevocabili e che (ii) potrebbero influenzare il conto economico;
- *Copertura di flussi finanziari*, che consiste nella copertura dei rischi derivanti dalle variazioni di cash flow (i) relativi ad attività o passività iscritti in bilancio, o di un'operazione futura altamente probabile e che (ii) potrebbero influenzare il conto economico;
- *Copertura di un investimento netto in un'entità estera*.

La principale critica mossa allo IAS 39 riguarda la contabilizzazione al *fair value* che, sin dai bilanci della First Time Adoption, ha mostrato gran parte delle sue debolezze. In generale, infatti, potrebbe essere vantaggioso valutare gli strumenti finanziari in base agli andamenti di mercato (cd. *Mark-to-market*), ma questo comporta anche un'eccessiva sensibilità delle valutazioni agli andamenti economici, correndo il rischio di sopravvalutare gli strumenti in occasione di una fase di mercato positiva e, al contrario, di sottostimarli in caso di fasi economiche recessive, come è appunto avvenuto in occasione della recente crisi finanziaria. Un'ulteriore critica mossa al principio è quella che riguarda l'utilizzo dell'*Incurred Loss Impairment Model* per il trattamento contabile delle perdite di valore. In questo caso, prevedendo esclusivamente il riconoscimento delle perdite già maturate, lo IAS 39 non permette di rilevare nei fondi rischi l'esistenza di possibili perdite future, impedendo così agli accantonamenti di riuscire a coprire le eventuali perdite con maggior precisione e tempestività. Infine, anche con riguardo ai principi di *hedge accounting*, lo IAS 39 prevede una disciplina particolarmente difficoltosa, sia per la comprensione degli stakeholder che per l'applicazione da parte dei redattori di bilancio. Inoltre, il principio non ha previsto alcun legame con il modello di *risk management* adottato in seno alla banca, escludendo, quindi, dalle considerazioni i principali *motives* di contabilizzazione degli strumenti derivati.

In risposta a queste critiche, nel luglio 2014, lo IASB pubblica l'IFRS 9 – *Financial instruments*, che si differenzia dal precedente principio soprattutto con riguardo alla classificazione delle attività finanziarie, al modello di *impairment* ed ai principi di *hedge accounting*.

Circa il primo punto, il nuovo principio contabile ha sostanzialmente previsto una riduzione del numero di categorie nelle quali le attività finanziarie possono essere distinte. Infatti, basandosi sui due nuovi drivers del modello di business e dei flussi di cassa contrattuali, l'IFRS 9 prevede che le attività finanziarie si differenzino in base al criterio di valutazione utilizzato, in:

1. Costo ammortizzato (*amortized cost*, AC), che deve essere utilizzato quando l'attività finanziaria presenta un modello di *business* di tipo *hold to collect* (HTC) e l'SPPI test è positivo;
2. *Fair value* rilevato ad OCI (*fair value through other comprehensive income*, FVOCI), che deve essere utilizzato quando l'attività finanziaria risponde positivamente al SPPI test, ma presenza un *business model* di tipo *hold to collect and sell* (HTCS);
3. Il *fair value* rilevato a conto economico (*fair value through profit or loss*, FVTPL), che deve essere utilizzato come alternativa per tutte quelle attività finanziarie che non soddisfano le condizioni previste per gli altri due criteri di valutazione o qualora sia stata esercitata la *Fair Value Option*.

Per quanto riguarda, invece, la classificazione delle passività finanziarie, il nuovo principio non si discosta in modo sostanziale dalla disciplina contenuta nello IAS 39.

Con riferimento al secondo punto, ossia il modello di *impairment*, la principale novità introdotta dall'IFRS 9 è quella di sostituire il precedente modello dell'*Incurred loss approach*, basato su una logica di maturazione della perdita, con il nuovo criterio dell'*Expected loss approach*, che invece si basa sulla rilevazione delle perdite anche qualora esse siano solamente attese, focalizzando quindi l'attenzione su una logica *forward looking*, al fine di poter abilmente riconoscere un'eventuale perdita ai danni dell'impresa e darne evidenza in bilancio ancor prima che essa si verifichi. Questo nuovo modello è diffusamente noto, nella sua versione generale (cd. *General*

Approach), anche come *Three-Bucket model*, in quanto prevede una classificazione degli strumenti finanziari in tre “cestini” (cd. *stages*) in base al livello di peggioramento della qualità creditizia raggiunto in seguito all'*initial recognition*. In particolare:

- Lo Stage 1, anche noto come *performing stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che non risultano coinvolti da un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale oppure quelli che, alla successiva data di *reporting*, non presentano un elevato rischio di credito;
- Lo Stage 2, anche noto come *underperforming stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che, dal momento della prima rilevazione, hanno subito un significativo peggioramento del merito creditizio;
- Lo Stage 3, anche noto come *non-performing stage*, ricomprende tutti gli strumenti finanziari che sono considerati *impaired*, ossia quelli già deteriorati al momento della rilevazione iniziale oppure quelli che hanno assistito ad un peggioramento significativo del proprio rischio di credito rispetto alla valutazione iniziale.

Dopo aver determinato la suddivisione degli strumenti nei tre *stages*, la banca deve procedere al calcolo della perdita attesa per ciascuno strumento, al fine di poterne riconoscere il giusto importo in bilancio. A tal proposito, il calcolo della stima della perdita attesa, in ogni caso, deve prendere in considerazione la stima dei seguenti parametri:

1. La probabilità di insolvenza (*Probability of Default*, PD), che rappresenta la probabilità che un'impresa diventi inadempiente in un dato orizzonte temporale;
2. La perdita in caso di insolvenza (*Loss Given at Default*, LGD), che indica la quota di credito che si ritiene irrecuperabile in caso di *default*;
3. L'esposizione al momento del *default* (*Exposure At Default*, EAD), che consiste nell'esposizione attesa al momento del *default*.

In particolare, la PD viene calcolata su un orizzonte temporale pari rispettivamente ai 12 mesi successivi alla data di *reporting* quando l'impairment riguarda gli strumenti classificati nello Stage 1 oppure alla vita residua dello strumento quando ci si riferisce ad una *lifetime expected loss*. Quest'ultima, infatti, sarà calcolata come il valore attuale di tutte le perdite attese, che si prevedono tra la data di reporting e la data di dismissione dello strumento, ponderate per la PD.

Infine, per quanto riguarda l'*hedge accounting*, lo IASB ha voluto semplificare le previsioni dello IAS 39, dedicandosi principalmente ai vincoli previsti per l'efficacia della copertura e alle caratteristiche che devono possedere gli strumenti di copertura e gli elementi coperti. Per quanto riguarda il test di efficacia, infatti, l'IFRS 9 prevede semplicemente che le variazioni di *fair value* o dei flussi di cassa dell'*hedging instrument* non siano in modo continuato superiori o inferiori a quelle degli *hedge items*, in quanto nel momento in cui tali variazioni non si compensano l'una con l'altra, potrebbero comportare l'inefficacia della copertura. In questi casi, lo IAS 39 prevedeva che le variazioni oscillassero nell'intervallo 80 – 125% affinché la copertura fosse ritenuta efficace. Con l'IFRS 9 si è, invece, provveduto ad eliminare questo *range* di efficacia, in quanto si è ritenuta necessaria ed efficace la sola stima dell'*hedge ratio*, ossia il rapporto tra gli elementi coperti e gli strumenti di copertura, che deve sempre risultare adeguatamente bilanciato. Inoltre, l'IFRS 9 ha introdotto anche il nuovo concetto di *rebalancing*, ossia il meccanismo che permette di ribilanciare, appunto, l'*hedge ratio* qualora si tema il verificarsi di cambiamenti che comporterebbero il *discontinuing* della copertura e quindi il riconoscimento della sua inefficienza, ma che non intaccano l'utilità dello strumento per il perseguimento di determinati obiettivi di *risk management*. E', quindi, importante notare che il *rebalancing* riguarda solo una visione prospettiva della copertura, in quanto le inefficienze provenienti da eventi passati e già verificati devono già essere state riconosciute in conto economico.

Per approfondire gli effetti reali che tali nuove disposizioni hanno avuto sui bilanci degli istituti bancari e le modalità con cui le varie banche hanno affrontato l'implementazione della nuova disciplina, sono stati selezionati quattro gruppi bancari, di cui sarà analizzata la relazione

finanziaria semestrale al 30 settembre 2018. Per l'analisi abbiamo selezionato tre gruppi bancari inseriti nella lista delle *Global Systemically Important Banks* (G-SIB), pubblicata nel novembre 2017, ed un ultimo gruppo selezionato per importanza tra quelli italiani quotati sul FTSE MIB. In particolare, tra le G-SIB sono state selezionate due banche europee, la tedesca Deutsche Bank e la spagnola Santander, e l'unica italiana presente nella lista, ossia Unicredit. Per quanto riguarda l'ultimo gruppo bancario quotato sul FTSE MIB, invece, si tratta del gruppo Intesa Sanpaolo, che rappresenta uno dei 12 gruppi bancari italiani, tra i 118 europei, sottoposti alla vigilanza della BCE. Dopo aver provveduto ad analizzare singolarmente le relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2018, o alternativamente la nota integrativa del bilancio consolidato 2017, di questi quattro istituti di credito, bisogna innanzitutto notare che i quattro gruppi bancari presi in considerazione sono da ritenersi, assolutamente, banche di grandissime dimensioni, tanto che tre di loro sono addirittura considerate come G-SIB, ossia il gruppo di banche internazionali che esercita un'influenza tale da essere considerate, in gergo, "*too big to fail*". Per questo motivo, quindi, gli impatti nei bilanci di questi istituti, derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9, potrebbero non essere indicativi di ciò che, in generale, accadrà anche nelle banche di più piccole dimensioni.

Premesso ciò, con riferimento al primo pilastro dell'IFRS 9, ossia la Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, possiamo ben notare che tutte e quattro le banche si sono mosse più o meno nella stessa direzione. In particolare, maggiori difficoltà, come prevedibile, sono state riscontrate nella nuova classificazione delle attività finanziarie, per le quali si è dovuto provvedere all'analisi dei *business models* di ciascuna attività, per poi sottoporle al SPPI test sui flussi di cassa. Ciascuna banca ha provveduto, poi, a riallocare le proprie attività derivanti dalla chiusura del bilancio 2017, nelle nuove categorie previste, ossia il costo ammortizzato, il FVTPL ed il FVOCI. Una cosa importante che salta facilmente agli occhi, come si può vedere dalla Figura 1.1., è la classificazione separata, nel gruppo Intesa Sanpaolo, delle attività e passività valutate alternativamente al *fair value* o al costo ammortizzato di pertinenza delle imprese di assicurazione del Gruppo. Questa distinzione, infatti, deriva dalla circostanza per la quale, in attesa della

pubblicazione del nuovo IFRS 4 sui contratti assicurativi, è previsto che l'istituto bancario decida di continuare a contabilizzare questi strumenti, derivanti nel bilancio consolidato dai singoli bilanci delle imprese assicurative del gruppo, secondo i dettami dello IAS 39 (c.d. *Deferral Approach*).

Figura 1.1. – Riclassificazione delle attività e delle passività finanziarie in Intesa Sanpaolo

ATTIVITÀ FINANZIARIE									
milioni di €		IAS 39						TOTALE	
		A.F. detenute per la negoziazione	A.F. valutate al <i>fair value</i>	A.F. disponibili per la vendita	A.F. detenute sino a scadenza	Crediti vs banche	Crediti vs clientela		Derivati di copertura
IFRS 9	A.F. valutate al FVTPL	39.028	348	2.231	299	90	615	-	42.611
	A.F. valutate al FVOCI	-	206	59.219	379	-	5	-	59.809
	A.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al <i>fair value</i> ai sensi dello IAS 39	490	74.715	77.373	-	-	-	4	152.582
	A.F. valutate al costo ammortizzato	-	-	3.518	496	71.967	410.108	-	486.089
	A.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39	-	-	-	-	405	18	-	423
	Derivati di copertura	-	-	-	-	-	-	4.213	4.213
	TOTALE	39.518	75.269	142.341	1.174	72.462	410.746	4.217	745.727
PASSIVITÀ FINANZIARIE									
milioni di €		IAS 39						TOTALE	
		Debiti vs banche	Debiti vs clientela	Titoli in circolazione	P.F. di negoziazione	P.F. valutate al <i>fair value</i>	Derivati di copertura		
IFRS 9	P.F. valutate al costo ammortizzato	99.989	323.386	92.985	-	-	-	-	516.360
	P.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39	1	57	1.254	-	-	-	-	1.312
	P.F. di negoziazione	-	-	-	41.218	-	238	-	41.456
	P.F. designate al <i>fair value</i>	-	-	-	-	3	-	-	3
	P.F. di pertinenza delle imprese di assicurazione valutate al <i>fair value</i> ai sensi dello IAS 39	-	-	-	67	68.166	-	-	68.233
	Derivati di copertura	-	-	-	-	-	-	7.251	7.251
	TOTALE	99.990	323.443	94.239	41.285	68.169	7.489	634.615	

Fonte: Rielaborazione dei prospetti presentati in Intesa Sanpaolo, Relazione semestrale, 30 giugno 2018, pagg. 33 e 35.

Per quanto riguarda, invece, il secondo pilastro, ossia il nuovo modello di *impairment*, i quattro istituti hanno presentato le stesse problematiche circa l'introduzione delle informazioni *forward looking* e nell'individuazione degli elementi indicativi di un aumento significativo del rischio di credito. Vediamo, infatti, che in quest'ottica si è mossa soprattutto Unicredit che ha definito uno

specifico piano d'azione per il calcolo della perdita in ottica di *expected* e non più *incurred loss*, ottenendo i risultati illustrati nella figura sottostante.

Figura 1.2. – Rettifiche di valore al 1° gennaio 2018 in UniCredit

	(migliaia di €)								
	ESPOSIZIONE LORDA			RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE			ESPOSIZIONE NETTA		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Voce 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	98.145.268	593.530	-	(18.698)	(9.340)	-	98.126.570	584.190	-
- Titoli di debito	98.145.268	593.530	-	(18.698)	(9.340)	-	98.126.570	584.190	-
- Crediti banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crediti clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voce 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	454.187.232	49.966.237	45.631.457	(1.029.621)	(1.793.842)	(27.060.809)	453.157.611	48.172.395	18.570.648
- Titoli di debito	16.821.949	329.959	79.735	(14.671)	(49.590)	(20.635)	16.807.278	280.369	59.100
- Crediti banche	67.262.774	1.458.492	53.676	(21.864)	(5.532)	(48.336)	67.240.910	1.452.960	5.340
- Crediti clientela	370.102.509	48.177.786	45.498.046	(993.086)	(1.738.720)	(26.991.838)	369.109.423	46.439.066	18.506.208

Fonte: UniCredit, Relazione finanziaria semestrale consolidata, 30 giugno 2018, pag. 121.

L'applicazione del nuovo modello di *impairment* in Deutsche Bank, inoltre, ha portato risultati più o meno uguali a quelli ottenuti dal gruppo Unicredit in quanto, come si può vedere dalla Figura 1.3., sia nel gruppo italiano che in quello tedesco le attività principalmente interessate dal nuovo modello sono quelle valutate al costo ammortizzato.

Figura 4.3 – Riconciliazione tra i due modelli di *impairment* in Deutsche Bank

in € m.	IAS 39 Allowance for On-and Off- Balance Sheet positions as at Dec 31, 2017 (i)	Changes due to reclassifications (ii)	Changes due to the introduction of the IFRS 9 ECL model (iii)	IFRS 9 Allowance for On-and Off- Balance Sheet Positions as at Jan 1, 2018 (iv=i+ii+iii)
Fair Value through profit or loss				
From available for sale (IAS 39)	-	-	-	-
From amortized cost (IAS 39)	-	-	-	-
To amortized cost (IFRS 9)	-	-	-	-
To fair value through other comprehensive income (IFRS 9)	-	-	-	-
Total Fair Value through Profit or Loss	-	-	-	-
Fair Value through other comprehensive income				
From available for sale (IAS 39)	-	-	12	12
From amortized cost (IAS 39)	-	-	0	0
From fair value through profit or loss (IAS 39)	-	-	-	-
To amortized cost (IFRS 9)	-	-	-	-
To fair value through profit or loss (IFRS 9)	-	-	-	-
Total Fair Value through Other Comprehensive Income	-	-	12	12
Amortised cost				
From amortized cost (IAS 39)	3,856	-	737	4,594
From available for sale (IAS 39)	-	-	-	-
From fair value through profit or loss (IAS 39)	-	-	9	9
To fair value through other comprehensive income (IFRS 9)	10	(10)	-	-
To fair value through profit or loss (IFRS 9)	55	(55)	-	-
Total Amortised Cost	3,921	(65)	746	4,603
Total On Balance Sheet Positions affected by IFRS 9 ECL Model	3,921	(65)	758	4,615
Off Balance Sheet	285	-	(6)	280
Total On- and Off Balance Sheet Positions affected by IFRS 9 ECL Model	4,207	(65)	753	4,894

Fonte: Deutsche Bank, Interim report as of June 30, 2018, pag. 78.

Un altro punto che, invece, accomuna questi quattro gruppi è l'utilizzo, precedente rispetto all'introduzione dell'IFRS 9 in quanto già previsto da Basilea III, dell'*Advanced Internal Rating Based approach* (AIRB) per la stima interna del rating creditizio. Questo modello, infatti, si sposa quasi alla perfezione con quello previsto dall'IFRS 9, salvo alcuni accorgimenti che le banche sono tenute ad effettuare per colmare le differenze tra previsioni regolamentari e previsioni contabili. Anche in questo caso, le migliori e più complete interpretazioni di questi accorgimenti sono state date dal UniCredit. Va da sé che le banche di più piccole dimensioni, le quali in ottemperanza delle previsioni regolamentari hanno scelto di utilizzare un *Credit Rating System* (CRS) di tipo standard (c.d. *Standardised Approach*), riscontreranno maggiori difficoltà nell'implementazione dell'*Expected Credit Loss* previsto dall'IFRS 9.

Infine, circa il terzo pilastro riguardante l'*hedge accounting*, risulta unanime la decisione degli istituti esaminati di rimandare la contabilizzazione degli strumenti di copertura secondo le nuove regole previste dall'IFRS 9, in attesa che lo IASB termini il proprio progetto circa il *macro-hedging accounting*, per il quale i lavori sono già iniziati. Questa decisione, infatti, sembra coerente con l'interesse, comune ai quattro istituti, di non sprecare del tempo per effettuare un cambiamento contabile che, nel giro di pochi anni, potrebbe nuovamente subire radicali modifiche.

In conclusione, quindi, dall'analisi effettuata, è emersa, ancora più lampante, l'evidenza che gli strumenti finanziari rappresentano il *core business* dell'attività bancaria e che la loro contabilizzazione può esercitare una fortissima influenza sui risultati d'esercizio. In particolare, i maggiori effetti sul bilancio possono essere attribuiti al nuovo modello di *impairment*, pur avendo preso in considerazione banche tanto grandi da essere già avvezze all'utilizzo di articolati sistemi di rating creditizio interni, come l'*Advanced Internal Rating Based approach* (AIRB). I quattro gruppi, invece, hanno ottenuto buoni risultati per quanto riguarda la nuova classificazione delle attività finanziarie, in quanto sono riusciti a portare a termine, già nella relazione semestrale al 30 giugno 2018, la transizione dalle vecchie alle nuove categorie di attività. In particolare, questa

riclassificazione ha voluto affievolire l'impatto delle variazioni del *fair value* di questi strumenti nel conto economico d'esercizio. Per quanto riguarda, invece, l'*hedge accounting*, abbiamo visto che, in previsione della pubblicazione di un ulteriore nuovo principio contabile da parte dello IASB, i gruppi hanno deciso (come previsto dall'IFRS 9) di continuare la contabilizzazione delle posizioni di copertura a norma dello IAS 39.

La conclusione più evidente ed importante di questo lavoro, infine, è la confermata rilevanza e difficoltà della contabilizzazione degli strumenti finanziari. Per quanto, infatti, l'IFRS 9 abbia risolto alcune delle problematiche legate al precedente IAS 39, con la nuova disciplina sono insorte nuove criticità. Ovviamente, ciò è dovuto soprattutto alla peculiarità ed alla dinamicità intrinseca di questi strumenti, che, molto più di altri elementi di bilancio, sono influenzati da fattori macroeconomici e dalle tendenze del mercato. Gli strumenti finanziari, infatti, hanno dimostrato nel tempo di essere particolarmente suscettibili alle pro ciclicità del mercato, comportando ingenti profitti in momenti di prosperità e grandi perdite in situazioni di crisi. È proprio per tutti questi motivi, quindi, che lo IASB, pur avendo cercato di risolvere molti dei punti critici riguardanti questi strumenti, non ha però potuto ottenere risultati assoluti in merito. L'IFRS 9, infatti, non sarà sicuramente, a parere di chi scrive, l'ultimo principio contabile che conosceremo sugli strumenti finanziari. Questo perché, da un punto di vista critico, dato il legame che questi strumenti hanno con il mercato, è impossibile non prevedere diverse discipline contabili a seconda che ci si trovi di fronte ad una piccola o grande realtà aziendale. Nel caso delle banche che abbiamo analizzato, infatti, è più facile pensare che gli impatti e gli effetti siano stati comunque, in qualche modo, contenuti rispetto agli effetti che lo stesso principio può avere su realtà aziendali più contenute. Basti pensare all'effetto che questo principio potrà avere, alla lunga, sulle posizioni creditizie delle piccole e medie imprese (PMI) di cui il nostro Paese è pieno. E', infatti, molto probabile che le banche di fronte a questi nuovi requisiti previsti dall'*impairment model* reagiscano con un *credit crunch*, così come avvenne dopo l'introduzione dei requisiti patrimoniali e di rating previsti dall'Accordo di Basilea II.